SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Giovedì, 17 dicembre 2009** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 dicembre 2009, n. **182**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008. *(09G0193)* . . . . Pag. 1

LEGGE 9 dicembre 2009, n. **183**.

Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. *(09G0191)* . . . . Pag. 21

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 19 ottobre 2009.

Modifica dei PP.D.G. 15 maggio 2009 e 7 ottobre 2009 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «FO.SVI.TER.». *(09A14918)*. . . . . Pag. 22

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tiple Dorina, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo. *(09A14895)* . . . . Pag. 23

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 2 dicembre 2009.

Aggiornamento ed istituzione dei diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione delle tabelle A e B. *(09A14916)*. . . . . Pag. 24

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 18 novembre 2009.

Individuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)* del Piano nazionale di edilizia abitativa, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, ammessi a finanziamento. *(09A15004)* . . . . . Pag. 39

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 12 novembre 2009.

Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società «H3G S.p.a.», ai sensi della legge n. 248/2006 con riferimento al procedimento sanzionatorio n. 11/09/DIT. (Deliberazione n. 620/09/CONS). *(09A14912)*. . . . . Pag. 67

DELIBERAZIONE 26 novembre 2009.

Consultazione relativa alla proposta di adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della delibera 152/02/Cons «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa». (Deliberazione n. 667/09/CONS). *(09A14911)* . Pag. 70

Agenzia del territorio

DECRETO 27 novembre 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari. *(09A14926)* . . . . Pag. 71

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Arpezol». *(09A15026)*. . . . . Pag. 72

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alsidol». *(09A15027)* . . . . Pag. 73

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omeprazolo IPD». *(09A15028)* . . . . . Pag. 74

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zaprol». *(09A15029)*. . . . . Pag. 75

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2009.

Inserimento del medicinale «Trabectedina (Yondelis)», nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale. *(09A14940)* . . . . Pag. 75

DETERMINAZIONE 2 dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Obegon». *(09A15030)*. . . . . Pag. 80

DETERMINAZIONE 2 dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omeprazolo Ranbaxy». *(09A15031)*. Pag. 80

DETERMINAZIONE 2 dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omeprazolo Fidia». *(09A15032)* . . . . Pag. 81

DETERMINAZIONE 2 dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omeprazolo Sofar». *(09A15033)* . . . . Pag. 82

DETERMINAZIONE 2 dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omeprazolo Bluefish». *(09A15034)* . Pag. 83

DETERMINAZIONE 2 dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Larpem». *(09A15035)*. . . . . Pag. 84

DETERMINAZIONE 2 dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omeprazolo RK». *(09A15036)* . . . . . Pag. 85

DETERMINAZIONE 9 dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omeprazolo Angenerico». *(09A15037)* Pag. 86

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA:

Pubblicazione del bando per il finanziamento di nuovi nidi d'infanzia presso i luoghi di lavoro delle pubbliche amministrazioni nazionali. *(09A15012)* . . . . Pag. 87

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Adecon» *(09A14937)* . . . . Pag. 87

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Frontline spot on gatti». *(09A14938)*. . . . . Pag. 87

Ministero dello sviluppo economico:

Sospensione dell'intervento a favore delle installazioni sulle autovetture circolanti di impianti a metano o gas di petrolio liquefatto (GPL). *(09A15016)* . . . . Pag. 87

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 89/392/CEE, codificata nella direttiva 98/37/CE all'organismo OCE S.r.l. - Organismo certificazione europea, in Palestrina. *(09A14917)* . . . . Pag. 88

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica, sita nel comune di Ravenna in località Porto Corsini - ENEL produzione S.p.a. *(09A14919)* . . . . . Pag. 88

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto CS23-25, sito nell'area industriale di Porto Marghera - Syndial S.p.a. *(09A14919-bis)*. . . . . Pag. 88

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto turbogas, sito nel comune di Alessandria - ENEL produzione S.p.a. *(09A14920)* . . . . Pag. 89

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto DL 1/2, sito nell'area industriale di Porto Marghera - Syndial S.p.a. *(09A14920-bis)*. . . . . Pag. 89

Regione Toscana:

Procedure per la delocalizzazione degli immobili privati distrutti o irrimediabilmente danneggiati a seguito dell'incidente ferroviario del 29 giugno 2009 e relativa modulistica. *(09A15003)*. . . . Pag. 89

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 2 dicembre 2009, n. **182**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo marittimo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Araba d'Egitto, fatto a Roma il 3 dicembre 2008.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO

ACCORDO MARITTIMO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

Il Governo della Repubblica Italiana

ed

il Governo della Repubblica Araba d'Egitto,

QUI DI SEGUITO denominati le "Parti Contraenti",

DESIDEROSI di sviluppare la cooperazione nel campo del trasporto marittimo tra i due Paesi e con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del trasporto marittimo internazionale, sulla base del principio della libertà della navigazione mercantile e dell'uguaglianza e dei reciproci vantaggi;

TENENDO in mente i principi stabiliti dal Diritto internazionale e, in particolare, dalle Convenzioni marittime internazionali delle quali entrambi i Paesi sono parte;

HANNO convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Campo di applicazione

1. Il presente Accordo si applica al territorio della Repubblica Italiana ed al territorio della Repubblica Araba d'Egitto.
2. Le disposizioni del presente Accordo si applicano al trasporto marittimo internazionale tra le Parti Contraenti.
3. Le disposizioni del presente Accordo non si applicano alle attività di trasporto legalmente riservate a ciascuna Parte Contraente, ed in particolare ai servizi portuali (quali il rimorchio, il salvataggio ed il pilotaggio), alla navigazione costiera ed al cabotaggio, alla pesca marittima, alla navigazione in acque interne ed alla navigazione nel Canale di Suez.

ARTICOLO 2
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. L'espressione "nave di una Parte Contraente" indica ogni nave immatricolata nel Registro o Registri navali di quella Parte Contraente e battente la sua bandiera, di proprietà o utilizzata da persone fisiche o giuridiche che abbiano la nazionalità di quella Parte Contraente.

2. L'espressione "nave utilizzata dalle Società nazionali di Navigazione di una Parte Contraente" indica ogni nave di una Parte Contraente, nonché ogni nave noleggiata dalle sue Società nazionali di Navigazione, con l'eccezione delle navi che fanno parte delle seguenti categorie indicate da a) a j).

3. Le espressioni "nave di una Parte Contraente" e "nave utilizzata dalle Società nazionali di Navigazione di una Parte Contraente", in particolare, non includono:
   a) le navi da guerra;
   b) ogni altra nave utilizzata dalle Forze Armate ed ogni altra nave dove si trova personale militare in servizio;
   c) le navi governative adibite a scopi non commerciali;
   d) le navi per la ricerca idrografica, oceanografica e scientifica;
   e) le navi ospedale;
   f) le navi da pesca;
   g) le navi destinate all'esercizio dei servizi marittimi nei porti, nelle rade e sulle spiaggie, compreso il rimorchio, il pilotaggio, l'assistenza, il salvataggio e la lotta all'inquinamento marino;
   h) le navi scuola o di addestramento;
   i) le unità da diporto; e:
   j) le navi adibite al trasporto di rifiuti tossici.

4. L'espressione "Società nazionale di Navigazione" indica ogni Società di Navigazione mercantile dichiarata tale dall'Autorità marittima nazionale competente, in conformità alla propria legislazione nazionale.

5. L'espressione "Autorità marittima nazionale competente" indica:
   a) per la Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
   b) per la Repubblica Araba d'Egitto, l'Autorità Nazionale Competente; il Settore del Trasporto Marittimo e l'Autorità Marittima; l'Autorità Egiziana per la Sicurezza Marittima.

6. L'espressione "membro di equipaggio" indica il Comandante ed ogni altra persona che sia impiegata a bordo della nave, il cui nome figuri nel ruolo di equipaggio e che eserciti funzioni relative alla direzione, alla manutenzione ed alla gestione della nave medesima.

ARTICOLO 3
Libertà di navigazione

1. Per garantire l'effettiva attuazione del presente Accordo, le Parti Contraenti riconfermano la loro osservanza del principio di libertà della navigazione marittima e si adopereranno al fine di eliminare ogni ostacolo che possa in qualche modo impedire lo sviluppo della navigazione tra le due Parti. Esse si asterranno, altresì, dall'adottare misure che possano limitare l'attività delle navi utilizzate dalle Società di Navigazione delle due Parti Contraenti.
2. Ciascuna Parte Contraente non impedirà alle navi utilizzate dalle Società nazionali di Navigazione dell'altra Parte Contraente di trasportare merci tra i porti di quella Parte Contraente ed i porti di Paesi terzi. Ciascuna delle due Parti Contraenti non impedirà alle navi delle Società di Navigazione di Paesi terzi di trasportare merci tra i porti di ciascun Paese.
3. Ambedue le Parti Contraenti si sforzeranno di attuare i principali strumenti internazionali concernenti la sicurezza delle navi, la protezione dell'ambiente marino, la *"security"* marittima (Codice ISPS), nonché le condizioni sociali dei marittimi. Nel campo della *"security"* marittima, la competenza riservata alla Commissione Europea dal Regolamento (CE) 725/2004 del Consiglio dell'Unione Europea, in data 31 marzo 2004, sarà sempre rispettata dalla Parte italiana, in virtù della sua appartenenza alle Comunità Europee. Entrambe le Parti incoraggeranno, inoltre, la cooperazione tra le loro Autorità competenti per l'applicazione delle norme e dei regolamenti in materia di ricerca e soccorso della vita umana in mare, sicurezza della navigazione, protezione dell'ambiente marino e soppressione degli atti illeciti contro la navigazione marittima.

ARTICOLO 4
Trattamento delle navi nei porti

1. Alla luce del principio di reciprocità e nonostante gli obblighi giuridici interni, ciascuna Parte Contraente riserverà alle navi dell'altra Parte Contraente, che facciano scalo nei suoi porti, lo stesso trattamento riservato alle proprie navi di bandiera, ivi compreso:
   a) la libertà d'ingresso nei porti;
   b) lo scalo e la partenza dai porti;
   c) il pagamento delle tasse e delle tariffe, nonché dei diritti marittimi, riferiti ai servizi portuali;
   d) i diritti e le tasse portuali;
   e) l'utilizzo di attrezzature portuali per le operazioni connesse al carico ed allo scarico;
   f) l'utilizzo di impianti e servizi portuali destinati al carico ed allo scarico dei rifiuti di bordo;
   g) l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, dell'equipaggio e delle merci.
2. Per quanto riguarda la tassa di ancoraggio, l'utilizzo di fari e di segnalazioni marittime o similari, il trattamento nazionale verrà applicato soltanto alle navi battenti bandiera delle Parti Contraenti.
3. Ciascuna Parte Contraente adotterà, in conformità alle proprie leggi e regolamenti nazionali, tutte le misure appropriate per evitare ritardi alle navi nei porti e semplificare, per quanto possibile, il disbrigo delle formalità di frontiera, doganali, sanitarie e delle altre formalità applicabili nei porti.
4. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti delle Autorità locali e delle Autorità marittime e portuali nell'applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia doganale, di sanità pubblica, di sicurezza delle navi e dei porti, di tutela contro l'inquinamento marino, di salvaguardia della vita umana, di trasporto di merci pericolose e di sostanze tossiche, loro identificazione, nonché di ammissione degli stranieri.
5. Ciascuna Parte Contraente notificherà all'altra Parte Contraente la propria legislazione ed i regolamenti nazionali concernenti le materie del presente articolo. In relazione all'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, l'Italia notificherà all'Egitto anche le norme comunitarie in vigore nelle materie di cui sopra.

ARTICOLO 5
Nazionalità delle navi e documenti di bordo

1. Ciascuna Parte Contraente riconosce la nazionalità delle navi dell'altra Parte Contraente comprovata dai documenti che si trovano a bordo delle navi medesime e che sono rilasciati e riconosciuti dalle rispettive Autorità marittime nazionali competenti, in conformità alle proprie leggi e regolamenti.

2. Le navi di ciascuna Parte Contraente provviste di certificato di stazza, rilasciato in ottemperanza alla Convenzione Internazionale sulla Stazzatura delle Navi del 1969 o in ottemperanza alla legislazione vigente, saranno esentate da ulteriori stazzature nei porti dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente informerà l'altra Parte Contraente di ogni modifica nel proprio sistema di stazzatura, al fine di mettere in grado quest'ultima di determinare le condizioni di equivalenza.

ARTICOLO 6
Documenti d'identità dei marittimi

1. Ciascuna Parte Contraente riconosce i documenti d'identità dei marittimi rilasciati dalle Autorità marittime nazionali competenti dell'altra Parte Contraente.
2. I documenti d'identità dei membri di equipaggio sono:
   a) per la Repubblica Italiana, il *"Libretto di Navigazione"*;
   b) per la Repubblica Araba d'Egitto, il *"Passaporto dei Marittimi"* o *"Passaporto"*.

ARTICOLO 7
Diritti ed obblighi dei marittimi nei porti di scalo

1. I membri di equipaggio, cittadini della Parte Contraente, titolari dei documenti d'identità di cui all'articolo 6, sono autorizzati a scendere a terra se muniti di visto di ingresso. Qualora ne risultino sprovvisti, l'Autorità di frontiera, se consentito dalla legislazione corrente nazionale ed internazionale, rilascerà visti o altra autorizzazione di ingresso il prima possibile, a condizione che detti marittimi siano iscritti nella lista dei membri di equipaggio della nave.
2. Nelle questioni disciplinate dal presente articolo, la Parte italiana, in virtù della sua appartenenza all'Unione Europea, assicurerà sempre il rispetto del Regolamento (CE) 415/2003 del Consiglio dell'Unione Europea in data 27 febbraio 2003, concernente il rilascio di visti in frontiera, inclusi quelli concessi ai marittimi in transito. Il principio di reciprocità sarà applicato per quanto riguarda il trattamento dei marittimi nei porti di entrambe le Parti Contraenti.
3. I membri di equipaggio, cittadini di altri Paesi terzi, titolari dei citati documenti d'identità, sono altresì autorizzati a scendere a terra. In tal caso, detti stranieri devono essere muniti di visto d'ingresso, salvo i casi di esenzione previsti per lo Stato di appartenenza. Qualora i predetti stranieri risultino sprovvisti di tale visto, l'Autorità di frontiera, se consentito dalla legislazione corrente nazionale ed internazionale, rilascerà visti o altra autorizzazione di ingresso, a condizione che i marittimi interessati siano iscritti nella lista dei membri di equipaggio della nave.

4. I marittimi sopra menzionati possono soggiornare ovvero transitare, nel rispetto della legislazione vigente, nel territorio della Parte Contraente ove ha sede il porto.

ARTICOLO 8
Diritti di transito e di soggiorno degli operatori di bordo non iscritti nella lista dei membri di equipaggio

1. Gli operatori di bordo, cittadini di una Parte Contraente, titolari dei documenti di identità rilasciati da ciascuna Parte Contraente e citati all'articolo 6, che non risultino iscritti nella lista dei membri di equipaggio, possono transitare attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente, allo scopo di raggiungere la nave, di essere trasferiti su di un'altra nave, ovvero di far rientro nel proprio Paese, solo se muniti di visto. L'Autorità di frontiera, se consentito dalla legislazione corrente nazionale ed internazionale, rilascerà visti o altra autorizzazione di ingresso, in caso di necessità ed urgenza. In tale caso, detti stranieri dovranno esibire, unitamente al citato documento, il passaporto in corso di validità o altro documento di identità riconosciuto valido per l'ingresso nello Stato Contraente.
2. Nelle questioni disciplinate dal presente articolo, la Parte italiana, in virtù della sua appartenenza all'Unione Europea, assicurerà sempre il rispetto del menzionato Regolamento (CE) 415/2003 del Consiglio dell'Unione Europea.
3. Gli operatori, citati al paragrafo 1, cittadini di altri Paesi terzi, sono altresì autorizzati a transitare attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente, allo scopo di raggiungere la nave, di essere trasferiti su di un'altra nave, ovvero di far rientro nel proprio Paese. Detti operatori dovranno esibire, unitamente al ricordato documento, il passaporto in corso di validità o altro documento riconosciuto valido per l'ingresso nello Stato Contraente, corredato di visto, salvo i casi di esenzione previsti per lo Stato di appartenenza. Qualora i predetti stranieri risultino sprovvisti di tale visto, l'Autorità di frontiera, se consentito dalla legislazione corrente nazionale ed internazionale, rilascerà visti o altra autorizzazione di ingresso, in caso di necessità e di urgenza.
4. Se una persona titolare dei documenti di identità di cui all'articolo 6 sbarca nel porto di una delle Parti Contraenti per ragioni di salute, le Autorità competenti di quella Parte concederanno le autorizzazioni necessarie affinché la persona interessata possa soggiornare nel proprio territorio nell'ipotesi di un suo ricovero e rientrare nel proprio Paese di origine o raggiungere un altro porto di imbarco, con qualsiasi mezzo di trasporto.
5. Le Parti Contraenti si riservano il diritto di negare l'ingresso nei rispettivi territori ad ogni persona che, seppure titolare dei documenti sopraindicati, sia ritenuta indesiderabile dalle Parti stesse.
6. Le Parti Contraenti cooperano in ampia misura per prevenire e reprimere il contrabbando di migranti per via marittima, in conformità al diritto internazionale del mare.

ARTICOLO 9
Procedimenti giudiziari contro un membro di equipaggio

1. Se un membro di equipaggio di una nave di una Parte Contraente commette un reato a bordo della nave mentre quest'ultima si trova nelle acque territoriali dell'altra Parte Contraente, le disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto Internazionale del Mare (UNCLOS, 1982) saranno applicate.

ARTICOLO 10
Sinistri marittimi

1. Se una nave di una delle due Parti Contraenti fa naufragio, si incaglia, subisce un'avaria od ogni altro sinistro marittimo nelle acque territoriali, nei porti o sulle coste dell'altra Parte Contraente, le Autorità competenti di quest'ultima forniranno la stessa assistenza, per il salvataggio dell'equipaggio, dei passeggeri e delle merci che si trovano a bordo della nave in difficoltà, riservata alle proprie navi ed ai carichi nazionali.
2. Le Autorità competenti della Parte Contraente nel cui territorio la nave dell'altra Parte Contraente sia incorsa in un sinistro (avaria, naufragio, affondamento od ogni altro sinistro) notificheranno immediatamente l'evento al più vicino rappresentante consolare dell'altra Parte Contraente, avvieranno un'indagine sulle cause del sinistro e provvederanno ad ogni possibile assistenza per lo svolgimento di tale indagine, nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti presso ciascuna Parte Contraente.
3. Il carico e le parti scaricati o recuperati dalla nave precisata al paragrafo 1 di questo articolo, purché essi non siano destinati all'utilizzo ed al consumo nel territorio dell'altra Parte Contraente e soggetti a liquidazione doganale, non saranno sottoposti ad alcuna tassa doganale. Una notifica dell'evento sarà data alle Autorità doganali il prima possibile al fine di una supervisione di detto carico e degli oggetti.
4. Le operazioni di salvataggio e la loro organizzazione saranno sottoposte alle leggi dello Stato che le ha organizzate.
5. Le operazioni di prevenzione e lotta all'inquinamento marino, conseguenti a sinistri marittimi ovvero ad atti involontari o deliberati, saranno sottoposte alle leggi dello Stato che ha organizzato e diretto l'operazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le leggi ed i regolamenti del Paese in cui la nave ha fatto naufragio relativi al deposito temporaneo dei carichi in porti determinati.

ARTICOLO 11
Uffici di rappresentanza

1. Per consentire un ulteriore sviluppo dei rapporti nel settore della navigazione marittima e commerciale, le competenti Autorità di ciascuna Parte consentiranno l'istituzione nel proprio territorio di Uffici di rappresentanza marittima dell'altra Parte Contraente, in conformità ai regolamenti nazionali delle Parti Contraenti stesse, al fine di agevolare le operazioni connesse alla presenza delle proprie navi nei porti dell'altra Parte.
2. Le Parti Contraenti faciliteranno la concessione di visti e di permessi di soggiorno per motivi di lavoro al personale e agli ispettori delle Società di Navigazione.

ARTICOLO 12
Trasferimento dei redditi

1. Ciascuna Parte Contraente concederà alle Società di Navigazione marittima dell'altra Parte Contraente il diritto di utilizzare i redditi e gli altri profitti realizzati nel proprio territorio a seguito delle attività svolte in applicazione del presente Accordo, per coprire le spese da effettuarsi sul posto.
2. Ciascuna Parte Contraente concederà alle stesse Società il diritto di trasferire liberamente tali redditi e profitti sul territorio dell'altra Parte Contraente.
3. L'utilizzo ed il trasferimento dei redditi e dei profitti effettuati dalle stesse Società dovranno rispettare tutti gli obblighi fiscali, in conformità alle procedure stabilite, previsti dalla legge dello Stato Contraente sul territorio del quale esse esercitano le loro attività.
4. Le disposizioni della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto per evitare la Doppia Imposizione relativamente alle Imposte sui Redditi e per prevenire l'Evasione Fiscale, firmata a Roma il 7 maggio 1979, e successivi emendamenti, prevarranno.
5. I trasferimenti citati al paragrafo 2 saranno effettuati nel più breve tempo possibile, e senza altre limitazioni, in valuta convertibile, al tasso ufficiale di cambio previsto nel giorno in cui tali trasferimenti vengono richiesti. In assenza di tasso di cambio ufficiale, tali trasferimenti saranno effettuati al cambio di mercato prevalente per le transazioni correnti.

ARTICOLO 13
Commissione Marittima Mista

1. Allo scopo di assicurare l'effettiva applicazione del presente Accordo, è costituita una Commissione Marittima Mista, composta da esperti designati dalle Autorità competenti di ciascuna Parte Contraente.
2. La Commissione Marittima Mista esaminerà questioni di reciproco interesse nel campo della navigazione ed affronterà ogni problema persistente che dovesse sorgere nel corso dell'applicazione del presente Accordo.
3. La Commissione si riunisce una volta all'anno, o più se necessario, alternativamente in ciascun Paese, su richiesta di ognuna delle Parti Contraenti.
4. Ogni controversia circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo sarà risolta dalla Commissione. Se quest'ultima non riuscisse a raggiungere nessuna conclusione, la contestazione sarà risolta attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 14
Revisione

1. Il presente Accordo potrà essere modificato o revisionato su richiesta di ciascuna Parte Contraente, notificata all'altra Parte Contraente per iscritto e per le vie diplomatiche.
2. Tali modifiche o revisioni saranno approvate dalle Autorità marittime nazionali competenti dell'altra Parte Contraente e formalizzate mediante uno Scambio di Note tramite i canali diplomatici.
3. Tali emendamenti entreranno in vigore il giorno in cui ciascuna Parte Contraente notifica all'altra Parte Contraente, attraverso i canali diplomatici, l'espletamento delle proprie procedure interne. La data in cui l'ultima notifica viene ricevuta è la data di entrata in vigore.

ARTICOLO 15
Entrata in vigore, durata e scadenza

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. Le previsioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) e d), e paragrafo 2, saranno effettive entro un periodo non superiore a 18 (diciotto) mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, a seguito della sua ratifica.
2. Alla data in cui il presente Accordo entra in vigore, il precedente Accordo firmato il 7 aprile 1976 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
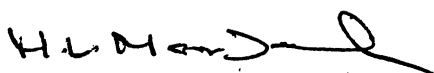
Araba d'Egitto sulla Navigazione ed il Trasporto marittimo terminerà e cesserà di essere in vigore.

3. Il presente Accordo rimarrà in vigore per tre anni e sarà rinnovato tacitamente per ulteriori identici periodi.
4. Il presente Accordo potrà essere denunciato, da ciascuna Parte Contraente, per le vie diplomatiche. In tal caso, l'Accordo terminerà sei mesi dopo la ricezione della notifica data dall'altra Parte Contraente.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
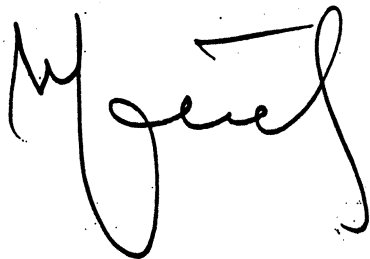
Fatto a Roma, il 3 dicembre 2008, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba ed inglese, i tre testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, il testo in lingua inglese prevarrà.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
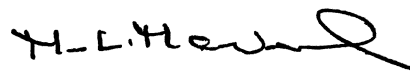
ALTERO MATTEOLI

MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

MOHAMED LOTFY MANSOUR

MINISTRO DEI TRASPORTI

MARITIME AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

The Government of the Italian Republic

and

The Government of the Arab Republic of Egypt,

HEREINAFTER referred to as "the Contracting Parties",

DESIROUS of developing the cooperation in the field of maritime transport between the two Countries and with a view to contributing to the development of international shipping, on the basis of the principle of freedom of merchant navigation and of equality and mutual benefits;

BEARING in mind the principles laid down in international Law and, particularly, in international maritime Conventions to which both Countries are parties;

HAVE agreed as follows:

ARTICLE 1
Scope of application

1. This Agreement shall apply to the territory of the Italian Republic and to the territory of the Arab Republic of Egypt.
2. The provisions of this Agreement shall apply to the international shipping between the Contracting Parties.
3. The provisions of this Agreement shall not apply to the activities of transport legally reserved to each Contracting Party, namely to port services (such as towage, salvage and pilotage), coastal shipping and cabotage, sea fishing, inland waterway navigation and navigation in the Suez Canal.

ARTICLE 2
Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "vessel of a Contracting Party" shall mean any vessel registered in the shipping Register or Registers of that Contracting Party and flying its flag, and owned or operated by physical or legal bodies that have the nationality of that Contracting Party.

2. The term "vessel operated by the national shipping Companies of a Contracting Party" shall mean any vessel of a Contracting Party, as well as any vessel chartered by its national shipping Companies, with the exception of the ships falling under the following categories indicated from a) to j).

3. The terms "vessel of a Contracting Party" and "vessel operated by the national shipping Companies of a Contracting Party", in particular, shall not mean:
   a) warships;
   b) any other vessel used by the Armed Forces and any other vessel where there is military personnel on duty;
   c) Government ships, affected to non commercial purposes;
   d) vessels for hydrographic, oceanographic and scientific research;
   e) hospital ships;
   f) fishing boats;
   g) vessels providing for port, roadstead and beach services, including towage, pilotage, assistance, rescue at sea and struggle against marine pollution;
   h) school or training ships;
   i) pleasure ships; and:
   j) vessels for the transport of toxic waste.

4. The term "national shipping Company" shall mean any merchant shipping Company declared as such by the relevant national Maritime Authority, in compliance with its respective national legislation.

5. The term "relevant national Maritime Authority" shall mean:
   a) for the Italian Republic, the Ministry of Infrastructures and Transport;
   b) for the Arab Republic of Egypt, the National Competent Authority; the Maritime Transport Sector and the Maritime Authority; the Egyptian Authority for Maritime Safety.

6. The term "crew member" shall mean the Master and any other person who is employed on board the vessel, whose name is entered on the crew list and who carries out tasks related to the command, maintenance and management of the vessel itself.

ARTICLE 3
Freedom of navigation

1. In order to ensure the actual implementation of this Agreement, the Contracting Parties reaffirm their compliance with the principle of freedom of maritime navigation and will endeavour so as to remove all obstacles which may somehow hamper the development of navigation between the two Parties. They shall also refrain from taking any measure which may limit the activities of the vessels operated by the shipping Companies of the two Contracting Parties.
2. Neither Contracting Party shall prevent the vessels operated by the national shipping Companies of the other Contracting Party from carrying goods between the ports of that Contracting Party and the ports of third Countries. Neither of the Contracting Parties shall prevent the vessels of shipping Companies of third Countries from carrying goods between the ports of either Country.
3. Both Contracting Parties shall endeavour to implement the relevant international instruments concerning the safety of ships, the protection of marine environment, maritime security (ISPS Code), as well as social conditions of seamen. In the field of maritime security, the competence reserved to the European Commission by the Regulation 725/2004(EC) of the Council of the European Union, dated March 31st, 2004, will always be complied with by the Italian side, due to its membership to the European Communities. Both Parties will also encourage the cooperation between their relevant Authorities in order to apply the rules and regulations on search and rescue of the human life at sea, safety of navigation, marine environment protection and suppression of unlawful acts against maritime navigation.

ARTICLE 4
Treatment of vessels in the ports

1. In light of the principle of reciprocity and notwithstanding domestic legal obligations, each Contracting Party shall grant to the vessels of the other Contracting Party calling at its ports the same treatment granted to its own flag vessels, which includes:
   a) freedom of access to ports;
   b) call and departure from ports;
   c) payment of duties and tariffs, as well as maritime fees, ensuing from port services;
   d) port dues and taxes;
   e) use of port facilities for operations related to loading and unloading;
   f) use of port facilities and services for loading and unloading of waste;
   g) embarkation and disembarkation of passengers, crew and goods.

2. As to anchorage dues, use of lighthouses and maritime signals or similar, the national treatment shall be applied only to vessels flying the flag of the Contracting Parties.
3. Each Contracting Party shall take, in compliance with its national laws and regulations, all the appropriate measures to avoid delays to vessels in ports and expedite as much as possible the performance of administrative formalities of frontier, customs, sanitary and other formalities applicable in ports.
4. The provisions of this Agreement do not prejudice the rights of the local Authorities and of the maritime and Port Authorities to apply laws and regulations related to customs, public health, safety of ships and ports, protection against sea pollution, safeguard of human lives, transport of dangerous goods and toxic substances, their identification, as well as the admission of foreigners.
5. Each Contracting Party shall notify to the other Contracting Party its legislation and national regulations concerning matters provided for by this article. As a result of Italy's membership to the European Union, Italy will also notify to Egypt the EU rules in force regarding these matters.

ARTICLE 5
Nationality of ships and shipboard documents

1. Each Contracting Party shall recognize the nationality of the vessels of the other Contracting Party as certified by the documents which are on board the said vessels and are issued and recognized by their respective relevant national Maritime Authorities, in compliance with their laws and regulations.

2. The vessels of each Contracting Party provided with tonnage certificates, issued in accordance with the International Convention on Tonnage Measurement of Ships of 1969 or in accordance with the legislation in force, shall be exempted from new tonnage measurements in the ports of the other Contracting Party. Each Contracting Party shall inform the other Contracting Party of any change in its system of tonnage measurements, in order to enable the latter to determine the conditions of equivalence.

ARTICLE 6
Identity documents of the crew

1. Each Contracting Party shall recognize the crew's identity documents issued by the relevant national Maritime Authorities of the other Contracting Party.
2. The crew's identity documents are as follows:
   a) for the Italian Republic, the *"Libretto di Navigazione"*;
   b) for the Arab Republic of Egypt, the *"Seamen's Passport"* or *"Passport"*.

ARTICLE 7
Rights and obligations of the crew in the ports of call

1. The crew members, nationals of the Contracting Party and holding the identity documents referred to in article 6, are authorized to go ashore when provided with a visa. In the case they are not provided with such a visa, the frontier Authority, if allowed by current national and international legislation, shall issue visas or other entry authorization as soon as possible, upon the condition that the seamen concerned appear on the crew list of the ship.
2. In the matters disciplined by the present article, the Italian side, due to its membership to the European Union, will always comply with the Regulation 415/2003(EC) of the Council of the European Union dated February 27th, 2003, concerning the issue of frontier visas, including those released to seafarers in transit. The principle of reciprocity will be applied as regards the treatment of seafarers in the ports of both Contracting Parties.
3. The crew members, nationals of other third Countries, holding the said identity documents, are also authorized to go ashore. In this case, those foreigners are requested to be provided with a visa, except for the cases of exemption foreseen for the State to which they belong. If they are not provided with such a visa, the frontier Authority, if allowed by current national and international legislation, shall issue visas or other entry authorization, upon the condition that the seamen concerned appear on the crew list of the ship.
4. The above mentioned seamen may stay or transit, in respect of the legislation in force, in the territory of the Contracting Party where the port is located.

ARTICLE 8
Rights of transit and stay of the onboard operators who do not appear on the crew list

1. The onboard operators, nationals of a Contracting Party, holding the identity documents issued by either Contracting Party and referred to in article 6, who do not appear on the crew list, are authorized to travel through the territory of the other Contracting Party, with a view to joining their vessel, being transferred to another one or repatriating, only when provided with a visa. The frontier Authority, if allowed by current national and international legislation, shall issue visas or other entry authorization, in case of necessity and urgency. In such a case, those foreigners will have to show, in addition to the above mentioned document, a valid passport or another identity document recognized as valid for the entry into the Contracting State.

2. In the matters disciplined by the present article, the Italian side, due to its membership to the European Union, will always comply with the above mentioned Regulation 415/2003(EC) of the Council of the European Union.
3. The operators, referred to in paragraph 1, nationals of other third Countries, are also authorized to travel through the territory of the other Contracting Party, with a view to joining their vessel, being transferred to another one or repatriating. These operators will have to show, in addition to the above mentioned document, a valid passport or another identity document recognized as valid for the entry into the Contracting State, provided with a visa, except for the cases of exemption foreseen for the State to which they belong. If the above mentioned persons are not provided with such a visa, the frontier Authority, if allowed by current national and international legislation, shall issue visas or other entry authorization, in case of necessity and urgency.
4. If any person holding the identity documents referred to in article 6 is disembarked at a port of either Contracting Party for health reasons, the relevant Authorities of that Party shall provide the necessary authorization for the person concerned to remain in its territory in the event of his hospitalization and to return to his Country of origin or proceed to another port of embarkation, by any means of transport.
5. The Contracting Parties reserve their right to deny the access to their respective territories to any person who, though holding the above stated documents, is considered undesirable by them.
6. The Contracting Parties cooperate to the largest extent to prevent and restrain the illegal transportation of immigrants by sea, according to the international maritime Law.

ARTICLE 9
Legal proceedings against a crew member

1. If a member of the crew of a vessel of one Contracting Party commits an offence on board of the vessel while the latter is within the territorial waters of the other Contracting Party, the provisions of the article 27 of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS, 1982) will be applied.

ARTICLE 10
Maritime accidents

1. Should any vessel of either Contracting Party be wrecked, run aground, suffer damage or be involved in any other maritime accident in the territorial waters, ports or coasts of the other Contracting Party, the relevant Authorities of the latter shall provide the same assistance for the rescue of the crew, passengers and cargoes which are on board the vessel in difficulty as provided to their national vessels and cargoes.

2. The relevant Authorities of the Contracting Party in the territory of which the ship of the other Contracting Party had an accident (damage, shipwreck, sinking or any other accident) shall immediately report it to the nearest consular representative of the other Contracting Party, start an investigation into the causes of the accident and provide any possible assistance to carry out this investigation, in the respect of the national provisions in force in each Contracting Party.
3. The cargo and the parts unloaded or saved from the vessel specified in paragraph 1 of this article, provided they are not delivered for use or consumption in the territory of the other Contracting Party and will not have a custom clearance, shall not be liable to any customs duties. Notification of the accident shall be given to the customs Authorities as soon as possible for the purpose of supervision of this cargo and these items.
4. The rescue operations and their organization shall be subject to the laws of the State which organized them.
5. The operations of prevention and struggle to marine pollution, subsequent to maritime accidents or to involuntary or deliberate acts, will be subject to the laws of the State which has organized and directed the operation.
6. The provisions of this article do not prejudice the laws and regulations of the Country where the ship foundered which are related to the temporary deposit of cargoes in specific ports.

ARTICLE 11
Shipping representatives

1. In order to allow a further development of the relations in the field of maritime and commercial navigation, the relevant Authorities of each Party will allow shipping representatives of the other Contracting Party to stay in their own territory, in compliance with the national regulations of the Contracting Parties themselves, with a view to facilitating the operations connected with the presence of their own ships in the ports of the other Party.
2. The Contracting Parties shall facilitate the issue of visas and residence permits for work to the personnel and the inspectors of shipping Companies.

ARTICLE 12
Transfer of revenues

1. Each Contracting Party shall grant to the shipping Companies of the other Contracting Party the right to use the revenues and the other profits accruing in its own territory from the activities carried out in compliance with this Agreement, in order to cover the expenses to be made on the spot.
2. Each Contracting Party shall grant to the said Companies the right to transfer freely these revenues and profits to the territory of the other Contracting Party.

3. The revenues and profits utilization and transfers made by those same Companies shall have to comply with all the fiscal obligations, according to the relevant procedures, as provided by the law of the Contracting State on the territory of which they carry out their activities.
4. The provisions of the Convention between the Italian Republic and the Arab Republic of Egypt for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and the Prevention of Fiscal Evasion, signed in Rome on May 7th, 1979, as it may be amended, shall prevail.
5. The transfers referred to in paragraph 2 shall be made as soon as possible, and without any other limitation, in convertible currency, at the official exchange rate of the day on which these transfers are requested. Should there be no official exchange rate, these transfers will be made at the prevailing market exchange rates for current transactions.

ARTICLE 13
Joint Maritime Committee

1. For the purpose of ensuring the effective implementation of this Agreement, a Joint Maritime Committee is set up, composed by experts appointed by the relevant Authorities of each Contracting Party.
2. The Joint Maritime Committee shall consider matters of mutual interest in the field of shipping and deal with any persistent problem which may arise in the course of the application of this Agreement.
3. The Committee is convened once a year, or more if necessary, alternatively in each Country, at the request of either of the Contracting Parties.
4. Any dispute about the interpretation or application of the present Agreement shall be settled by the Committee. If the latter cannot reach any conclusion, the dispute shall be settled through the diplomatic channels.

ARTICLE 14
Revision

1. This Agreement may be amended or revised upon the request of either Contracting Party, which shall notify the other Contracting Party by a written notice through the diplomatic channels.
2. These amendments or revisions shall be adopted by the relevant national Maritime Authorities of the other Contracting Party and be formalized by an exchange of notes through the diplomatic channels.
3. These amendments shall enter into force on the day in which each Contracting Party notifies to the other Contracting Party, through the diplomatic channels, the fulfilment of its internal procedures. The date on which the last notification is received is the date of entry into force.
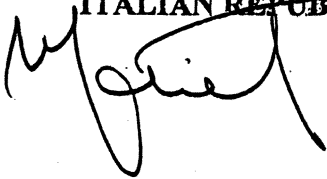
ARTICLE 15
Entry into force, duration and termination

1. This Agreement shall enter into force on the date of receipt of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall have officially communicated to each other that their respective procedures have been completed. The terms of article 4, paragraph 1, letters c) and d), and paragraph 2, shall be effective in a period not exceeding 18 (eighteen) months after the entry into force of this Agreement, following its ratification.
2. On the date in which this Agreement enters into force, the previous Agreement signed on April 7th, 1976, between the Government of the Italian Republic and the Government of the Arab Republic of Egypt on Shipping and Maritime Transport will be terminated and will cease to be into force.
3. This Agreement shall remain in force for three years and will be renewed tacitly for further identical periods.
4. This Agreement may be denounced, by either Contracting Party, through the diplomatic channels. In this case, the Agreement shall terminate six months after the receipt of the notice given by the other Contracting Party.

In witness thereof the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement

Done in duplicate in Rome, on December 3rd, 2008, in the Italian, Arabic and English languages, the three texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation, the English text shall prevail.
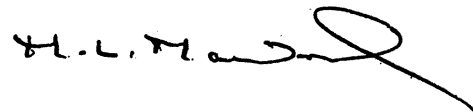
FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT
ALTERO MATTEOLI	MOHAMED LOTFY MANSOUR
MINISTER FOR INFRASTRUCTURES AND TRANSPORT	MINISTER FOR TRANSPORT

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1769):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 16 settembre 2009.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 settembre 2009, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 8ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 30 settembre e 21 ottobre 2009.

Esaminato in aula e approvato il 21 ottobre 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2851):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 ottobre 2009, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 28 ottobre e 5 novembre 2009.

Esaminato in aula il 9 novembre 2009 e approvato, il 12 novembre 2009.

09G0193

LEGGE 9 dicembre 2009, n. **183**.

Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza

1. I comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello sono distaccati dalla provincia di Milano e aggregati alla provincia di Monza e della Brianza.

Art. 2.

Adempimenti amministrativi

1. Le province di Milano e di Monza e della Brianza provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza necessari all'attuazione dell'articolo 1. Ove gli adempimenti richiedano il concorso di entrambe le province, queste provvedono d'intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del comma 2.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all'attuazione dell'articolo 1. Il commissario è nominato d'intesa con la provincia di Monza e della Brianza, anche al fine di individuare l'amministrazione che, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall'attività del commissario stesso.

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Le province di Milano e di Monza e della Brianza provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 2 fissa un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

6. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e uffici dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Milano e relativi a cittadini o enti compresi nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell'ambito della provincia di Monza e della Brianza a decorrere dalla data del loro insediamento.

7. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 2009

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 889):

Presentato dal sen. Cesarino MONTI ed altri il 9 luglio 2008.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 7 agosto 2009 con parere della commissione 5ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente il 1° ottobre 2008 ed il 27 gennaio 2009.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 24 febbraio 2009.

Esaminato dalla commissione, in sede deliberante, ed approvato il 3 marzo 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2258):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 marzo 2009 con pareri della commissione V e questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione il 19, 26 e 31 marzo 2009; il 1°, 6, 7, 8 aprile 2009.

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 21 aprile 2009 con il parere delle commissioni V e questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, il 14 ed il 21 luglio 2009 ed approvato, con modificazioni, il 29 luglio 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 889-B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 30 luglio 2009 con pareri della 5ª commissione.

Esaminato dalla 1ª comissione il 30 luglio 2009, il 18 novembre 2009 ed approvato il 2 dicembre 2009.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note all'art. 2:

— Si riporta il il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122:

«Art. 9. — In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.

A nessun Comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla Provincia.

Le sezioni elettorali che interessano due o più collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione.

La tabella delle circoscrizioni dei collegi sarà stabilita, su proposta del Ministro dell'interno con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.».

09G0191

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 19 ottobre 2009.

Modifica dei PP.D.G. 15 maggio 2009 e 7 ottobre 2009 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «FO.SVI.TER.».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n.n. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti il PP.D.G. 15 maggio 2009 e 7 ottobre 2009, con i quali è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «FO.SVI.TER», con sede legale in Benevento, via Mario Rotili n.1 Coop. Casabella, P.IVA 01384930622, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a*) e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza 2 settembre 2009, prot. DAG 14/0972009.0111616.E, con la quale è stato comunicato che a decorrere dall'11 giugno 2009 la nomina della sig.ra Giovanna De Vita, nata a Benevento il 29 agosto 1950 è il nuovo presidente e legale rappresentante dell'associazione «FO.SVI.TER», avvicendatasi al dott. Alessandro Collarile, nato a Benevento il 7 giugno 1976;

Dispone

la modifica del PP.D.G. 15 maggio 2009 e 7 ottobre 2009, con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'associazione «FO.SVI.TER», con sede legale in Benevento, via Mario Rotili n.1 Coop. Casabella, P.IVA 01384930622, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a*) e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa al legale rappresentante.

Dalla data dell'11 giugno 2009 il nuovo presidente e legale rappresentante dell'associazione «FO.SVI.TER» deve intendersi la sig.ra Giovanna De Vita, nata a Benevento il 29 agosto 1950.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 19 ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A14918

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Tiple Dorina, di titolo di studio estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 16 luglio 2007, con la quale la sig.ra Tiple Dorina, nata a Solotvino (Ucraina) il 4 marzo 1974, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Diplomă Seria AS n. 001153», conseguito in data 25 giugno 1997 presso l'«Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"-Facultatea Medicină Generală» con sede a Chisinau (Moldova), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella riunione del 23 aprile 2008, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'esito della misura compensativa effettuata in data 8 e 15 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale la sig.ra Tiple Dorina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico-chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Diplomă Seria AS n. 001153», conseguito in data 25 giugno 1997 presso l'«Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"-Facultatea Medicină Generală», con sede a Chisinau (Moldova), dalla sig.ra Tiple Dorina, nata a Solotvino (Ucraina) il 4 marzo 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

2. La dot.ssa Tiple Dorina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14895

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 2 dicembre 2009.

Aggiornamento ed istituzione dei diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione delle tabelle A e B.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 secondo cui le voci e gli importi dei diritti di segreteria sull'attività certificativa per le iscrizioni in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti dalle camere di commercio sono modificati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi e tenuto, altresì, conto dell'art. 13, commi 13 e 14, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, e l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull'assetto dei Ministeri, ed i conseguenti Regolamenti di organizzazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16, concernente l'attribuzione delle funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 1997 concernente l'approvazione delle misure dei diritti di segreteria per atti o servizi connessi alla gestione del registro delle imprese e degli altri ruoli, registri e albi e in genere per i servizi adottati o resi dalle camere di commercio e dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti dirigenziali interministeriali 18 febbraio 1999, 23 marzo 2000, 15 maggio 2001, 30 ottobre 2001, 10 giugno 2003, 29 novembre 2004, 29 luglio 2005, 10 febbraio 2006, 22 febbraio 2007, 29 agosto 2007 e 16 giugno 2008 che hanno apportato modificazioni ed integrazioni alle tabelle A e B, allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997 ed hanno modificato e introdotto ulteriori diritti di segreteria;

Visto l'art. 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, come modificato dal comma 7 dell'art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54, recante «Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'art. 5-*quater*, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008 recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese»;

Visto l'art. 42 della legge 7 luglio 2009, n. 88, con il quale sono stati modificati gli articoli 2250 e 2630 del codice civile e sono stati introdotti alcuni nuovi obblighi di pubblicità per le società;

Ritenuto necessario istituire un apposito diritto di segreteria relativo alla vidimazione del registro di cui all'art. 38 del regio decreto 16 marzo 2007, n. 267, nei casi previsti dall'art. 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, come modificato dal comma 7 dell'art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, concernente la liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi;

Ritenuto opportuno stabilire che gli importi delle voci 14.20, 15.17, 16.8, 20.21, 21.17 e 22.8 di cui alla Tabella A) allegata al decreto interministeriale dirigenziale 16 giugno 2008, concernenti la scheda dati lavoro, sono restituiti automaticamente a seguito dell'invio telematico, entro 30 giorni, di un'istanza al registro delle imprese per la medesima impresa;

Ritenuto necessario istituire un diritto di segreteria relativo al rilascio del certificato di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54;

Ritenuto necessario, altresì, istituire un diritto di segreteria relativo alla «navigazione visuale RI» e alla richiesta di copie del bilancio, con conseguente modifica anche delle altre voci attualmente applicabili;

Ritenuto necessario modificare la voce 38) della tabella A) allegata al decreto interministeriale dirigenziale 16 giugno 2008 concernente il diritto di segreteria relativo al rilascio del CertImpresa;

Ritenuto necessario modificare la voce 11.2.3) della tabella B) allegata al decreto interministeriale dirigenziale 16 giugno 2008 concernente il diritto di segreteria relativo alla sostituzione della carta tachigrafica, nonché la relativa nota;

Ritenuto necessario modificare la nota relativa alle voci 3.1 e 3.5 della tabella B) allegata al decreto 16 giugno 2008 per chiarire che gli importi dei diritti di segreteria di cui ai punti 3.1 della tabella B si applicano anche alle ricevute, ancorché frazionate, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 dicembre 2006, da sportello telematico, mentre la voce 3.5 non trova in questo caso applicazione;

Ritenuto opportuno approvare e ripubblicare integralmente il nuovo testo delle tabelle A) e B), coordinato con le integrazioni e modifiche apportate;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli importi dei diritti di segreteria di cui alle allegate tabelle A) e B), che formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2010.

Roma, 2 dicembre 2009

Il direttore generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economico
VECCHIO

L'ispettore generale capo
dell'Ispettorato generale di finanza
delle pubbliche amministrazioni
del Ministero dell'economia e delle finanze
GRISOLIA

ALLEGATO

TABELLA A

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

			diritto di segreteria
	SOCIETA' ED ENTI COLLETTIVI		
1.	Iscrizioni, modificazioni e cancellazioni		
1.1.	su supporto informatico digitale	€	120,00
1.2.	modalità telematica	€	90,00
2	Deposito bilancio ed elenco soci		
2.1.	su supporto informatico digitale	€	90,00
2.2	modalità telematica	€	60,00
3	Iscrizione, modificazioni dati REA ed altre tipologie di domande, iscrizioni e depositi		
3.1.	su supporto informatico digitale	€	50,00
3.2.	modalità telematica	€	30,00
	IMPRESE INDIVIDUALI E SOGGETTI SOLO R.E.A.		
4	Iscrizioni e modificazioni		
4.1.	con modalità cartacee allo sportello	€	23,00
4.2.	su supporto informatico digitale o per via telematica	€	18,00
5	Cancellazione imprese individuali	€	-
6	**BOLLATURE E VIDIMAZIONI**		
6.1	Bollatura libri sociali	€	25,00
6.2	Vidimazione registro carico e scarico dei rifiuti	€	25,00
6.3	Vidimazione registro di cui all'articolo 1, ultimo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400	**€**	**10,00**
7	**CERTIFICATO CNS SU DISPOSITIVO USB**		
7.1	Primo rilascio all'impresa	€	40,00
7.2	Ulteriore rilascio	€	70,00
8	**CARTA NAZIONALE SERVIZI**		
8.1	Rilascio CNS all'impresa	€	25,00
8.2	Certificato CNS	€	7,00
	CERTIFICATI		
9	*allo sportello camerale*		
9.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€	5,00
9.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€	5,00
9.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€	5,00
9.4	Iscrizione di poteri personali	€	5,00
9.5	Anagrafico	€	5,00
9.6	Repertorio Economico Amministrativo	€	5,00
9.7	Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento	€	5,00
9.8	Deposito	€	5,00
9.9	Assetto della compagine sociale	€	5,00
9.10	Non iscrizione	€	5,00
9.11	Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al RI	€	5,00
9.12	Storico	€	7,00
9.13	Iscrizione nella sezione ordinaria (con dicitura antimafia)	€	10,00
9.14	Anagrafico (con dicitura antimafia)	€	10,00
9.15	Repertorio Economico Amministrativo (con dicitura antimafia)	€	10,00
10	*allo sportello telematico*		
10.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€	5,00
10.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€	5,00
10.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€	5,00
10.4	Anagrafico	€	5,00
10.5	Repertorio Economico Amministrativo	€	5,00
10.6	Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al R	€	5,00
10.7	Storico	€	7,00
11	*allo sportello telematico, in formato elettronico*		
11.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€	3,00
11.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€	3,00
11.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€	3,00
11.4	Anagrafico	€	3,00
11.5	Repertorio Economico Amministrativo	€	3,00
11.6	Storico	€	5,00
11.7	Iscrizione nella sezione ordinaria (con dicitura antimafia)	€	7,00
11.8	Anagrafico (con dicitura antimafia)	€	7,00
11.9	Repertorio Economico Amministrativo (con dicitura antimafia)	€	7,00
12	*da terminale remoto*		
12.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€	2,00
12.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€	2,00
12.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€	2,00
12.4	Anagrafico	€	2,00
12.5	Repertorio Economico Amministrativo	€	2,00
12.6	Modello di dichiarazione sostitutiva del cert. di iscr. al RI	€	2,00
12.7	Storico	€	2,00
13	*da terminale remoto, in formato elettronico*		
13.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	€	1,00
13.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	€	1,00
13.3	Iscrizione di sede secondaria/ unità locale	€	1,00
13.4	Anagrafico	€	1,00
13.5	Repertorio Economico Amministrativo	€	1,00
13.6	Storico	€	1,00
13.7	Iscrizione nella sez. ord. (con dicitura antimafia)	€	7,00
13.8	Anagrafico (con dicitura antimafia)	€	7,00
13.9	Repertorio Economico Amministrativo (con dicitura antimafia)	€	7,00
	VISURE ORDINARIE ALLO SPORTELLO TELEMATICO		
14	*società di capitale*		
14.1	Visura ordinaria	€	5,00
	Visura singoli blocchi informativi :		
14.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€	1,00
14.3	Visura sede e unità locali	€	1,00
14.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	€	1,00
14.5	Visura amministratori	€	1,00
14.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€	1,00
14.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€	1,00
14.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	€	1,00
14.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	1,00
14.10	Visura società o enti controllanti	€	2,00
14.11	Visura pratiche in istruttoria	€	1,00
14.12	Visura partecipazioni in altre società	€	2,00
14.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€	2,00
14.14	Fascicolo	€	10,00
14.15	Copia atti	€	3,50
14.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	€	3,50
14.17	Scheda persona con cariche attuali	€	0,70
14.18	Scheda persona con cariche cessate	€	0,70

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

		diritto di segreteria				diritto di segreteria	
14.19	Scheda persona completa	€	1,00		**VISURE DA TERMINALE REMOTO**		
14.20	Scheda dati di lavoro	€	1,00	20	*società di capitale*		
				20.1	Visura ordinaria	€	1,40
15	*società di persona*				Visura singoli blocchi informativi:		
15.1	Visura ordinaria	€	3,50	20.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€	0,30
	Visura singoli blocchi informativi:			20.3	Visura sede e unità locali	€	0,30
15.2	Visura informazioni patrimoniali	€	1,00	20.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€	0,30
15.3	Visura sede e unità locali	€	1,00		e cancellazione		
15.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€	1,00	20.5	Visura amministratori	€	0,30
	e cancellazione			20.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€	0,30
15.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€	1,00	20.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€	0,30
15.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni,	€	1,00	20.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni,	€	0,30
	scissioni, subentri				scissioni, subentri		
15.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	1,00	20.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	0,30
15.8	Visura società o enti controllanti	€	2,00	20.10	Visura società o enti controllanti	€	0,45
15.9	Visura pratiche in istruttoria	€	1,00	20.11	Visura pratiche in istruttoria	€	0,30
15.10	Visura partecipazioni in altre società	€	2,00	20.12	Visura partecipazioni in altre società	€	0,45
15.11	Fascicolo	€	6,00	20.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€	0,45
15.12	Copia atti	€	3,50	20.14	Fascicolo	€	2,60
15.13	Visura informazioni patti sociali,ultimi patti depositati	€	3,50	20.15	Copia atti	€	0,85
15.14	Scheda persona con cariche attuali	€	0,70	20.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	€	0,85
15.15	Scheda persona con cariche cessate	€	0,70	20.17	Scheda persona con cariche attuali	€	0,15
15.16	Scheda persona completa	€	1,00	20.18	Scheda persona con cariche cessate	€	0,15
15.17	Scheda dati di lavoro	€	1,00	20.19	Scheda persona completa	€	0,20
				20.21	Scheda dati di lavoro	€	0,30
16	*imprese individuali e altre forme*						
16.1	Visura ordinaria	€	3,00				
	Visura singoli blocchi informativi:			21	*società di persone*		
16.2	Visura pratiche in istruttoria	€	1,00	21.1	Visura ordinaria	€	1,00
16.3	Visura partecipazioni in altre società	€	2,00		Visura singoli blocchi informativi:		
16.4	Copia atti	€	3,50	21.2	Visura informazioni patrimoniali	€	0,30
16.5	Scheda persona con cariche attuali	€	0,70	21.3	Visura sede e unità locali	€	0,30
16.6	Scheda persona con cariche cessate	€	0,70	21.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€	0,30
16.7	Scheda persona completa	€	1,00		e cancellazione		
16.8	Scheda dati di lavoro	€	1,00	21.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€	0,30
				21.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni,	€	0,30
					scissioni, subentri		
	VISURE STORICHE ALLO SPORTELLO TELEMATICO			21.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	0,30
17	*società di capitale*			21.8	Visura società o enti controllanti	€	0,45
17.1	Visura storica	€	6,00	21.9	Visura pratiche in istruttoria	€	0,30
	Visura singoli blocchi informativi storici:			21.10	Visura partecipazioni in altre società	€	0,45
17.2	Visura storia delle modifiche	€	2,00	21.11	Fascicolo	€	1,60
17.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€	3,00	21.12	Copia atti	€	0,85
17.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€	3,00	21.13	Visura informazioni sui patti sociali, ultimi patti depositati	€	0,85
17.5	Visura società o enti controllanti storica	€	3,00	21.14	Scheda persona con cariche attuali	€	0,15
17.6	Fascicolo storico	€	11,00	21.15	Scheda persona con cariche cessate	€	0,15
				21.16	Scheda persona completa	€	0,20
18	*società di persona*			21.17	Scheda dati di lavoro	€	0,30
18.1	Visura storica	€	4,50				
	Visura singoli blocchi informativi storici:						
18.2	Visura storia delle modifiche	€	2,00	22	*imprese individuali e altre forme*		
18.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€	3,00	22.1	Visura ordinaria	€	0,90
18.4	Visura società o enti controllanti storica	€	3,00		Visura singoli blocchi informativi:		
18.5	Fascicolo storico	€	7,00	22.2	Visura pratiche in istruttoria	€	0,30
				22.3	Visura partecipazioni in altre società	€	0,45
19	*imprese individuali e altre forme*			22.4	Copia atti	€	0,85
19.1	Visura storica	€	4,00	22.5	Scheda persona con cariche attuali	€	0,15
	Visura singoli blocchi informativi:			22.6	Scheda persona con cariche cessate	€	0,15
19.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€	3,00	22.7	Scheda persona completa	€	0,20
				22.8	Scheda dati di lavoro	€	0,30

	IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE						
			diritto di segreteria				diritto di segreteria
	VISURE STORICHE AL TERMINALE REMOTO			27.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	2,00
23.	*società di capitale*			27.8	Visura società o enti controllanti	€	4,00
23.1	Visura storica	€	1,70	27.9	Visura pratiche in istruttoria	€	2,00
	Visura singoli blocchi informativi storici:			27.10	Visura partecipazioni in altre società	€	4,00
23.2	Visura storia delle modifiche	€	0,45	27.11	Fascicolo	€	8,00
23.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€	0,75	27.12	Copia atti	€	6,00
23.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€	0,75	27.13	Visura informazioni sui patti sociali, ultimi patti depositati	€	6,00
23.5	Visura società o enti controllanti storica	€	0,75	27.14	Scheda persona con cariche attuali	€	1,50
23.6	Fascicolo storico	€	2,90	27.15	Scheda persona con cariche cessate	€	1,50
				27.16	Scheda persona completa	€	2,50
24	*società di persona*			28	*imprese individuali e altre forme*		
24.1	Visura storica	€	1,30	28.1	Visura ordinaria	€	4,00
	Visura singoli blocchi informativi storici:				Visura singoli blocchi informativi:		
24.2	Visura storia delle modifiche	€	0,45	28.2	Visura pratiche in istruttoria	€	2,00
24.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€	0,75	28.3	Visura partecipazioni in altre società	€	4,00
24.4	Visura società o enti controllanti storica	€	0,75	28.4	Copia atti	€	6,00
24.5	Fascicolo storico	€	1,90	28.5	Scheda persona con cariche attuali	€	1,50
				28.6	Scheda persona con cariche cessate	€	1,50
				28.7	Scheda persona completa	€	2,50
25	*imprese individuali e altre forme*						
25.1	Visura storica	€	1,20		**VISURE STORICHE ALLO SPORTELLO CAMERALE**		
	Visura singoli blocchi informativi:			29	*società di capitale*		
25.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€	0,75	29.1	Visura storica	€	8,00
					Visura singoli blocchi informativi storici:		
				29.2	Visura storia delle modifiche	€	4,00
	VISURE ALLO SPORTELLO CAMERALE			29.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	€	5,00
26	*società di capitale*			29.4	Visura partecipazioni in altre società storica	€	5,00
26.1	Visura ordinaria	€	7,00	29.5	Visura società o enti controllanti storica	€	5,00
	Visura singoli blocchi informativi:			29.6	Fascicolo storico	€	14,00
26.2	Visura capitale e strumenti finanziari	€	2,00				
26.3	Visura sede e unità locali	€	2,00	30	*società di persona*		
26.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€	2,00	30.1	Visura storica	€	5,50
	e cancellazione				Visura singoli blocchi informativi storici:		
26.5	Visura amministratori	€	2,00	30.2	Visura storia delle modifiche	€	4,00
26.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	€	2,00	30.3	Visura partecipazioni in altre società storica	€	5,00
26.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	€	2,00	30.4	Visura società o enti controllanti storica	€	5,00
26.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni,	€	2,00	30.5	Fascicolo storico	€	9,00
	scissioni, subentri						
26.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	€	2,00	31	*imprese individuali e altre forme*		
26.10	Visura società o enti controllanti	€	4,00	31.1	Visura storica	€	5,00
26.11	Visura pratiche in istruttoria	€	2,00		Visura singoli blocchi informativi storici:		
26.12	Visura partecipazioni in altre società	€	4,00	31.2	Visura partecipazioni in altre società storica	€	5,00
26.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	€	4,00				
26.14	Fascicolo	€	13,00	**32**	**ELENCHI**		
26.15	Copia atti	€	6,00		*allo sportello*		
26.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	€	6,00	32.1	Richiesta	€	20,00
26.17	Scheda persona con cariche attuali	€	1,50	32.1.1	- con solo indirizzo (posizione)	€	0,02
26.18	Scheda persona con cariche cessate	€	1,50	32.1.2	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€	0,06
26.19	Scheda persona completa	€	2,50	32.1.3	- elenco esteso (posizione)	€	0,12
				32.1.4	- elenco completo o imprese/persone (posizione)	€	0,16
27	*società di persona*						
27.1	Visura ordinaria	€	4,50		*da terminale remoto*		
	Visura singoli blocchi informativi:			32.2	Richiesta	€	1,00
27.2	Visura informazioni patrimoniali	€	2,00	32.2.1.	- con solo indirizzo (posizione)	€	0,01
27.3	Visura sede e unità locali	€	2,00	32.2.2.	- protocollo (posizione)	€	0,02
27.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali	€	2,00	32.2.3.	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€	0,03
	e cancellazione	€	2,00	32.2.4.	- elenco esteso (posizione)	€	0,06
27.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	€	2,00	32.2.5.	- elenco completo o imprese/persone (posizione)	€	0,08
27.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni,	€	2,00				
	scissioni, subentri						

TABELLA A								
	IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE							
		diritto di segreteria				diritto di segreteria		
	da sportello telematico							
32.3.	Richiesta	€	5,00	**39**	Certificato di cui al comma 3, dell'articolo 7 del			
32.3.1.	- con solo indirizzo (posizione)	€	0,02		decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 254	€	5,00	
32.3.2.	- con anagrafica impresa o persona (posizione)	€	0,06					
32.3.3.	- elenco esteso (posizione)	€	0,12					
				40	**NAVIGAZIONE VISUALE REGISTRO IMPRESE**			
33	**ARCHIVIO CARTACEO**							
	allo sportello			**40.1**	**Navigazione Visuale RI (estrazione di un grafo)**			
33.1	Richiesta copie Bilanci ed Atti	€	5,00	40.1.1	*allo sportello camerale*	€	3,00	
33.2	+ pagina estratta	€	0,10	40.1.2	*allo sportello telematico*	€	2,00	
33.3	Consultazione fascicolo	€	15,00	40.1.3	*da terminale remoto*	€	0,50	
34	Deposito per iscrizione della deliberazione di			**40.2**	**Navigazione Visuale RI (forfait per l'estrazione**			
	conversione in euro del capitale sociale				**di 1.000 grafi o per 12 mesi di utilizzo)**			
	su supporto informatico/modalità telematica	€	23,00	40.2.1	*allo sportello telematico*	€	300,00	
				40.2.2	*da terminale remoto*	€	100,00	
35	**RICERCHE ANAGRAFICHE**							
	allo sportello telematico							
35.1	Richiesta	€	0,60	**41**	**COPIE del BILANCIO**			
	da terminale remoto			41.1	*allo sportello camerale*	€	4,50	
35.2	Richiesta	€	0,10	41.2	*allo sportello telematico*	€	2,50	
	allo sportello			41.3	*da terminale remoto*	€	0,60	
35.3	Richiesta	€	1,00					
36	**ALBO GESTORI AMBIENTALI**							
36.1	Iscrizioni e variazioni	€	10,00					
36.2	Cancellazioni	€	-					
37	**ADEMPIMENTI CURATORE FALLIMENTARE**							
37.1	su supporto informatico	€	20,00					
37.2	modalità telematica	€	10,00					
38	Cert. Impresa	€	10,00					

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese

numero voce	Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato. Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firma. Il diritto di prima iscrizione e di iscrizione successiva è comprensivo del costo della visura spedita.
1, 4	In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la camera di commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato.
1	I diritti si applicano a tutti i soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con esclusione delle società semplici costituite ai sensi dell'articolo 2251 ss. del C.C. alle quali si applicano i diritti di cui alla voce 4. Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%. Il diritto si applica anche per l'iscrizione di sedi secondaria ancorchè ubicata in provincia diversa da quella della sede principale e per gli atti di trasferimento di quote di s.r.l.
1	Si applica a tutti gli atti di modificazione non espressamente indicati nella nota di cui al punto 3.
2	Il diritto si applica anche al deposito dei bilanci finali di liquidazione e alle situazioni patrimoniali dei consorzi. Si applica, inoltre, nel caso di deposito dello statuto aggiornato separato dalla iscrizione della relativa delibera di modifica. Per le cooperative sociali l'importo è ridotto del 50%. Il diritto è unico indipendentemente dal fatto che venga depositato, insieme al bilancio, l'elenco dei soci.
2.1, 2.2	Gli importi relativi alle pratiche di deposito bilancio sono maggiorati per l'anno 2008, di € 3,00, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 marzo 2008 (articolo 2, comma 86 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
3	Il diritto si applica per: - comunicazione di inizio, modifica e cessazione di attività - comunicazione di apertura, modifica e cancellazione di unità locali - cambio di domicilio delle persone in carica - cessioni o affitti d'azienda - trasferimento di sede all'interno dello stesso comune - richieste di rettifica di atti e dati già iscritti

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese

	E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive modifiche
	Per le imprese di cui alle leggi: - 46/90 – Imprese di installazione impianti - 122/1992 – Imprese di autoriparazione - 82/1994, D.P.R. 274/1997 – Imprese di pulizia - 57/2001, D.I. 221/2003 – Imprese di facchinaggio il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 15,00
4	Il diritto si applica anche all'impresa individuale artigiana, già annotata nell'apposita sezione, che chiede l'iscrizione in qualità di impresa agricola o commerciale. Si applica, inoltre, all'apertura, modifica o cancellazione di unità locali ancorchè ubicate in provincia diversa da quella della sede principale dell'impresa. Per le imprese di cui alle leggi: - 46/90 – Imprese di installazione impianti - 122/1992 – Imprese di autoriparazione - 82/1994, D.P.R. 274/1997 – Imprese di pulizia - 57/2001, D.I. 221/2003 – Imprese di facchinaggio il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a € 9,00
6.01	Il diritto non è dovuto né per la bollatura e numerazione effettuata presso un notaio, né per la relativa comunicazione al registro delle imprese da parte del notaio
9.12, 10.7,11.6,12.7, 13.6	Il certificato storico comprende anche il certificato per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese
13	solo ai fini dell'applicazione di tale voce di diritto di segreteria per "terminale remoto" si devono intendere le associazioni e gli ordini con convenzione nazionale Telemaco

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese

17,18,19,23, 24,25,29,30,31	La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente registro delle ditte, ma non iscritte nel registro delle imprese
10.6,14,15,16,17,18,19, 41.2	E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all'impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l'interrogazione telematica è un legale rappresentante. Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento del diritto annuale, alla scheda import/export (operatori con l'estero) e allo stato delle pratiche del registro delle imprese relativi all'impresa della quale è un legale rappresentante.
12,13,20,21,22, 23,24,25, 32.2, 35.2	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle camere di commercio e non comprendono i costi del servizio telematico
14,15,16,17,18, 19, 35.1	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite sportello telematico attivato dalla camera di commercio della sede o residenza, comprendono i costi del servizio telematico
14.1, 20.1, 26.1	Si intende per *visura ordinaria delle società di capitale* il documento composto da: informazioni dallo statuto, capitale sociale, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, amministratori, sindaci, titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli, soci e titolari di diritti su quote e azioni
15.1, 21.1, 27.1	Si intende per *visura ordinaria delle società di persone* il documento composto da: informazioni da patti sociali, informazioni patrimoniali, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, soci e titolari di altre cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli
16.1, 22.1, 28.1	Si intende per *visura ordinaria delle imprese individuali o altre forme* il documento composto da: informazioni costitutive, sedi e unità locali, procedure concorsuali e scioglimenti, titolari di cariche, trasferimento di ramo d'azienda fusioni/scissioni subentri, attività albi e ruoli

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese

14.20, 15.17, 16.8, 20.21, 21.17, 22.8	Gli importi relativi verranno restituiti automaticamente a seguito dell'invio telematico, entro 30 giorni, di un'istanza al registro delle imprese per la medesima impresa.
14, 17, 20, 23, 26, 29	Il diritto si applica ai soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, escluse le società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti, imprese individuali.
14.14, 20.14, 26.14	Si intende per *fascicolo* delle società di capitale il documento composto dalla visura ordinaria, lo statuto vigente, l'ultimo bilancio depositato, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
17.1, 18.1, 19.1, 23.1, 24.1, 25.1, 29.1, 30.1, 31.1	Si intende per *visura storica* il documento composto dalla visura ordinaria e storia delle modifiche .
17.6, 18.5, 23.6, 24.5, 29.6, 30.5	Si intende per *fascicolo storico* il documento composto dal fascicolo e dalla visura della storia delle modifiche e dalla storia dei trasferimenti di quote per le sole società a responsabilità limitata.
15, 18, 21, 24, 27, 30	Il diritto si applica alle società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti.
15.11, 21.11, 27.11	Si intende per *fascicolo* delle società di persone il documento composto dalla visura ordinaria, i patti sociali con le modifiche depositate, le pratiche in istruttoria, le società controllanti, le partecipazioni in altre società.
16, 19, 22, 25, 28, 31	Il diritto si applica alle imprese individuali e ai soggetti iscritti al REA.

Note sui diritti di segreteria del registro delle imprese

32	Gli importi sono differenziati per le diverse tipologie di elenchi a seconda del contenuto informativo.
33	L'importo per pagina e l'eventuale calcolo dei tributi per la copia conforme si intende per la parte scritturale del testo
33.3	Il diritto è comprensivo del rilascio della copia di un atto estratto dal fascicolo o da archivi microfilmati, nei limiti di 10 pagine, per ogni ulteriore pagina si applica il diritto di 0,10 euro di cui al punto 31.2. Il medesimo diritto è dovuto anche in caso di consultazione di atti su microfilm e simili. La consultazione da parte dell'impresa sul proprio fascicolo è esente da diritti.
34	Il diritto si applica: 1) per il deposito delle delibere di conversione derivanti dall'adozione della procedura semplificata da parte del consiglio di amministrazione, con mera applicazione delle regole matematiche previste dalla normativa; 2) per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria nel rispetto dei criteri automatici previsti dal regolamento CE 1103/1997 con la metodologia recepita dall'ordinamento italiano con l'articolo 17, commi da 1 e 5 del d.lgv. 24.06.1998, n. 213.
35	I diritti non sono dovuti nel caso la ricerca anagrafica sia seguita dalla richiesta di un certificato, una visura, un fascicolo una copia di atto o bilancio
38	Il servizio ha durata annua ed è dovuto per ciascun sito Internet su cui è inserito "CertImpresa". Nel caso l'impresa richieda il servizio per la prima volta, il diritto non è dovuto per il primo anno.
39	Tale importo è dovuto sia che la richiesta sia effettuata dall'interessato allo sportello camerale che telematico.
40.1, 40.2	Per grafo si intende la rappresentazione grafica, contenuta in un'unica videata, di informazioni su imprese e/o persone collegate fra loro da relazioni quali il possesso di quote, azioni oppure la presenza di una carica, (es. amministratore o sindaco). Per le imprese saranno riportate, oltre ad un'icona che le rappresenta, alcuni dati minimi che ne consentono l'identificazione, quali la denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo della sede, il codice fiscale. Analogamente per le persone, oltre all'icona saranno disponibili: cognome e nome, codice fiscale e data e luogo di nascita .

TABELLA B

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI E ATTI VARI

			diritto di segreteria
1.	**REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI**		
1.1.	Domanda di prima iscrizione		
1.1.1.	- con modello cartaceo	€	31,00
1.1.2.	- su supporto informatico	€	21,00
1.1.3.	- con modalità telematica	€	15,00
1.2.	Iscrizione di modifica o domanda di deposito		
1.2.1.	- con modello cartaceo	€	10,00
1.2.2.	- su supporto informatico	€	8,00
1.2.3.	- con modalità telematica	€	5,00
1.3.	Iscrizione di cancellazioni	€	-
1.4.	Domande di esame	€	77,00
1.5.	Conferma di iscrizione	€	31,00
2.	**LICENZE**		
2.1.	Domanda di rilascio	€	155,00
2.2.	Domanda di modifica	€	77,00
3	**CERTIFICATI E VISURE**		
	allo sportello		
3.1.	Certificato ordinario	€	5,00
3.1.1	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	€	5,00
3.2	Visura ordinaria	€	3,00
3.3	Visura speciale	€	8,00
3.4	Certificati d'origine	€	5,00
	da terminale remoto		
3.5	Certificato ordinario	€	2,00
3.5.1.	Richiesta modello di dichiarazione sostitutiva	€	2,00
3.5.2.	Visura ordinaria	€	1,00
4	**ALTRI ATTI**		
4.1	Copia atti		
4.1.1.	Archivio cartaceo - diritto di richiesta	€	5,00
	+ ogni pagina	€	0,10
4.1.2.	Archivio ottico - diritto di richiesta	€	8,00
	+ ogni pagina	€	0,50
4.2.	Vidimazioni, rinnovo licenze	€	10,00
4.3.	Elenchi semplici		
	-diritto di richiesta	€	10,00
	+ per ogni nominativo	€	0,10
5	**Autenticazione copie atti**	€	3,00
6	**Atti non compresi nei precedenti**	€	3,00
7	**REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI**		
	allo sportello		
7.1.	Visura esito ricerca	€	2,00
7.2.	Certificato esito ricerca	€	5,00
7.3.	Elenco per parametri		
	- richiesta elenco	€	114,00
	- costo a posizione estratta	€	0,09
7.4.	Cancellazione	€	8,00
7.5.	Elenco integrale nazionale mensile	€	3.409,00
7.6.	Elenco integrale provinciale mensile		
7.6.1.	- classe A	€	114,00
7.6.2.	- classe B	€	68,00
7.6.3.	- classe C		34,00

			diritto di segreteria
	terminale remoto		
7.7.	Visura effetti	€	0,05
7.8.	Ricerca anagrafica	€	0,02
7.9.	Elenco per parametri		
	- Richiesta elenco u.t.	€	52,00
	- costo a posizione estratta	€	0,03
7.10.	Elenco integrale nazionale mensile	€	1.549,00
7.11.	Elenco integrale provinciale mensile		
7.11.1.	- classe A	€	52,00
7.11.2.	- classe B	€	31,00
7.11.3.	- classe C	€	15,00
	sportello telematico		
7.12.	Visura effetti	€	0,50
7.13.	Ricerca anagrafica	€	0,20
8	**BREVETTI E MARCHI E ALTRI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE**		
	allo sportello camerale		
8.1	Domanda di deposito		
8.1.1	con modello cartaceo	€	40,00
8.2	Visura di deposito	€	4,00
8.3	Visura cumulativa marchi	€	2,00
8.4	Visura cumulativa brevetti	€	2,00
8.5	Copia atti da archivio ottico	€	6,00
8.6	Ricerca anagafica non seguita da prospetto	€	1,00
8.7	Deposito di trascrizioni o seguiti		
8.7.1	con modello cartaceo	€	10,00
	da sportello telematico		
8.8	Domanda di deposito	€	15,00
8.9	Deposito di trascrizioni o seguiti	€	5,00
8.10	Visura di deposito	€	2,00
8.11	Visura cumulativa marchi	€	1,00
8.12	Visura cumulativa brevetti	€	1,00
8.13	Copia atti da archivio ottico	€	3,50
8.14	Ricerca anagafica non seguita da prospetto	€	0,60
	da terminale remoto		
8.15	Domanda di deposito	€	15,00
8.16	Deposito di trascrizioni o seguiti	€	5,00
8.17	Visura di deposito	€	0,45
8.18	Visura cumulativa marchi	€	0,30
8.19	Visura cumulativa brevetti	€	0,30
8.20	Copia atti da archivio ottico	€	0,85
8.21	Ricerca anagafica non seguita da prospetto	€	0,10
9	**ALBO COOPERATIVE**		
	Domanda di prima iscrizione		
9.1	su supporto informatico o per via telematica	€	40,00
10	**DOMANDA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE**	€	30,00

IMPORTI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I REGISTRI, ALBI, RUOLI, ELENCHI E ATTI VARI

			diritto di segreteria		diritto di segreteria
11	**TACHIGRAFO DIGITALE**				
11.1	Autorizzazione centri tecnici				
11.1.1.	prima autorizzazione	€	370,00		
11.1.2	autorizzazioni successive	€	260,00		
11.1.3	rinnovo annuale autorizzazione	€	185,00		
11.2	Carta tachigrafica				
11.2.1	rilascio carta tachigrafica	€	37,00		
11.2.2	rinnovo carta tachigrafica	€	37,00		
11.2.3	sostituzione di carta tachigrafica per difetto della stessa	€	17,00		
11.2.4	sostituzione di carta tachigrafica per altre cause	€	37,00		

Note sui diritti di segreteria per Registri, Albi, Ruoli, Elenchi e atti vari

numero voce	Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firme di chi presenta personalmente la domanda o la denuncia.
1.2	Il diritto si applica alle modifiche che non comportano l'accertamento dei requisiti.
1.5	Il diritto si applica ai soggetti non iscritti o non annotati al registro delle imprese secondo le modalità stabilite dal Ministro delle Attività produttive. Il diritto si applica anche ai casi di revisione prevista da norme della sussistenza delle condizioni per rimanere iscritti in Albi, Registri ecc.
2.2	Il diritto si applica alle modifiche che comportano l'accertamento dei requisiti.
3.1	Il diritto si applica altresì per il rilascio delle ricevute, ancorché frazionate, anche da sportello telematico, di cui al D.M. 28 dicembre 2006, art. 4, comma 2, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
3.2	Il diritto si applica alle attestazioni desunte da archivi non camerali, o che comportano istruttoria o ricerche esterne.
3.5	Il diritto si applica per ogni ricevuta/nominativo come precisato dal comma 3 dell'art. 4 del D.M. 28 dicembre 2006 del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.
4.1	Il diritto si applica anche alle copie delle deliberazioni e degli altri atti camerali.
6	Il diritto si applica alle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 6 del D.M. 28 dicembre 2006 del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.
7	La diffusione dei dati dei soggetti protestati contenuti in elenchi tratti dal registro pubblico è subordinata alla verifica nel registro informatico dell'elenco stesso (artt. 12 e 13 del reg. n. 316/2000"negli elenchi deve risultare la data di estrazione. Chiunque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati).
7.4	L'importo del diritto è dovuto per ciascun protesto cancellato ed è stabilito e aggiornato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 12.02.1955, n. 77, così come modificato dall'articolo 2 della legge 18.08.2000, n.235. Il diritto si applica anche all'istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 2, dell'articolo 4 della legge 12.02.1955, n. 77, così come modificato dall'articolo 2 della legge 18.08.2000, n. 235. Il diritto si applica anche all'istanze di cancellazione richieste ai sensi del comma 6 bis, dell'articolo 17 della legge 7.03.1996, n. 108 così come modificato dall'articolo 3 della legge 18.08.2000, n. 235.
7.3, 7.5, 7.6, 7.9, 7.10, 7.11	Elenchi estratti ai sensi del comma 5, articolo 12 del D.P.R. 316/2000. L'importo del diritto rimane invariato se gli elenchi sono rilasciati su supporto informatico.
7.5, 7.6, 7.10, 7.11	Il diritto da applicare agli elenchi mensili, se richiesti in abbonamento annuale, è pari a 10 volte l'importo del diritto per l'elenco mensile.
7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11	I diritti si applicano ai soggetti che estraggono dati tramite collegamento con il sistema informatico delle camere di commercio e non comprendono i costi per il servizio telematico.
7.6, 7.11	Gli importi variano in base alla popolazione provinciale: (classe A = oltre 1 mil.) - (classe B = inferiore a 1 mil. Ma superiore a 0,3 mil.) - classe C = inferiore a 0,3 mil.)
8	Per altri titoli di proprietà industriali si intendono : - deposito di traduzione di brevetti europei; - nuove varietà vegetali; - certificati complementari di protezione; - certificati complementari per i fitofarmaci; - topografie a semiconduttori; - marchi internazionali.

9	Il diritto è comunque dovuto, anche nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto.
10	Tale diritto non è richiesto quando una delle parti sia un consumatore, quando il tentativo di conciliazione sia previsto per legge e quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta. L'importo di tale diritto è stabilito ai sensi del decreto ministeriale 22.07.2004, n. 223.
11.2.3	Tale diritto non è applicato se la richiesta di sostituzione viene presentata entro sei mesi dal rilascio della carta tachigrafica

09A14916

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 novembre 2009.

Individuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)* del Piano nazionale di edilizia abitativa, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, ammessi a finanziamento.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni, con legge 29 novembre 2007, n. 222, recante: «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto in particolare l'art. 21 del citato decreto-legge che finanzia, nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex Iacp o dei comuni, non occupati, all'acquisto o alla locazione di alloggi, nonché all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 2008, n. 17, concernente il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 21 del citato decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

Visto il comma 12 del richiamato art. 11, che dispone che per l'attuazione degli interventi facenti parte del piano nazionale di edilizia abitativa è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis*, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni;

Visto, altresì, il comma 12-*bis* del richiamato art. 11 che dispone che per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale è destinato l'importo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 2009, n. 191, con il quale è stato approvato il «Piano nazionale di edilizia abitativa» di cui all'art. 11 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera *f)* del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 prevede come linea d'intervento gli interventi di competenza degli ex IACP comunque denominati o dei comuni, già ricompresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture 18 dicembre 2007, regolarmente inoltrati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, caratterizzati da immediata fattibilità, ubicati nei comuni ove la domanda di alloggi sociali risultante dalle graduatorie è più alta;

Visto, altresì, l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 che destina una quota non superiore a 200 milioni di euro per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)* del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa;

Visto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che consente la riprogrammazione dei programmi finanziati con fondi statali nell'ambito delle originarie tipologie d'intervento;

Considerato che il citato art. 1, comma 1, lettera *f)* del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa dispone che l'immediata fattibilità degli interventi è accertata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla scorta della comunicazione effettuata dalle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per documentare lo stato delle procedure tecnico-amministrative di realizzazione di ogni singola opera;

Considerato che le regioni e province autonome di Trento e Bolzano hanno effettuato, entro il termine indicato, le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)* del citato Piano nazionale di edilizia abitativa;

Ritenuto opportuno procedere ad attribuire — a seguito dell'istruttoria svolta dalla Direzione generale per le politiche abitative — a ciascuna regione e provincia autonoma quota parte delle risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)* del Piano nazionale di edilizia abitativa in proporzione all'ammontare economico degli interventi ritenuti immediatamente fattibili ricadenti in ciascuna regione e provincia autonoma rapportato all'ammontare complessivo di detti interventi risultanti nell'intero territorio nazionale;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di procedere ad una semplificazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti da attribuire a ciascun comune o ex Iacp comunque denominati già indicate agli articoli 3 e 4 del menzionato decreto ministeriale 18 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)* del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, destinate al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)* del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pari a complessivi euro 197.663.998,83, sono ripartite in quota parte a ciascuna regione e provincia autonoma secondo la tabella Allegato 1 al presente decreto.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'importo di euro 2.336.001,17, relativo agli interventi dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma dell'aprile 2009 già compresi nel programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al decreto ministeriale 18 dicembre 2007, resta attribuito alla regione Abruzzo medesima.

Art. 2.

Interventi ammessi a finanziamento

1. Gli interventi di cui all'art. 1 ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse complessivamente disponibili pari ad euro 197.663.998,83, sono quelli indicati nell'elenco Allegato 2 al presente decreto.

Art. 3.

Modalità di erogazione

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono trasferite a ciascuna regione e provincia autonoma su apposito conto corrente presso la Tesoreria provinciale dello Stato vincolato all'attuazione degli «Interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)* del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009», secondo le seguenti modalità:

a) 30% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del presente decreto;

b) 30% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del competente ufficio regionale, dell'avvenuto avvio degli interventi ammessi a finanziamento in ciascuna regione o provincia autonoma per importo pari al 30% del finanziamento complessivo assegnato;

c) 30% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del competente ufficio regionale, dell'avvenuto avvio degli interventi ammessi a finanziamento in ciascuna regione o provincia autonoma, per importo pari al 70% del finanziamento complessivo assegnato;

d) 10% del finanziamento complessivo assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del competente ufficio regionale, dell'avvenuto avanzamento degli interventi, per importo pari al 90% del finanziamento complessivo. La quota finale di finanziamento sarà decurtata della quota di finanziamento relativa agli interventi non avviati.

2. Le regioni e province autonome procedono alla successiva erogazione dei finanziamenti spettanti a ciascun comune o ex Iacp comunque denominati, secondo le seguenti modalità:

a) acquisto immobili: erogazione del 50% del finanziamento alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto impegno giuridico all'acquisto e del restante 50% alla data di stipula del rogito notarile;

b) interventi di recupero e di nuova costruzione:

30% del finanziamento alla presentazione della documentazione attestante l'inizio dei lavori;

50% alla presentazione della documentazione attestante l'avanzamento dei lavori pari al 60% dei lavori;

20% ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo e del rilascio del certificato di agibilità;

c) locazione alloggi: in rate annuali anticipate pari all'importo del canone di locazione determinato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, previa presentazione e verifica del relativo contratto di locazione, fermo restando l'importo indicato nell'Allegato 2 al presente decreto che costituisce limite massimo del contributo statale.

Art. 4.

Verifica degli interventi

1. Al fine di accertare l'effettivo avanzamento dei singoli interventi di cui all'art. 2 del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative si riserva di effettuare verifiche a campione per il tramite dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche competenti per territorio.

Art. 5.

Impegno delle risorse

1. Con successivi decreti saranno impegnate le risorse destinate agli interventi ammessi a finanziamento compresi nell'Allegato 2 al presente decreto sulla base delle effettive disponibilità esistenti sul cap. 7440 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2009

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 308

ALLEGATO 1

Interventi di cui all'articolo 1 , comma 1, lettera *f)* del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al DPCM 16.07.2009.		
Ripartizione della disponibilità di euro 197.663.998,83		
Regioni e Province autonome	**Coefficiente (%)**	**Importo**
Piemonte	8,27333	16.353.389,05
Valle d'Aosta	0,44979	889.081,53
Lombardia	21,36136	42.223.714,07
Trento	2,77380	5.482.811,66
Bolzano	0,00000	0,00
Veneto	10,53730	20.828.452,80
Friuli-Venezia Giulia	4,34120	8.580.991,72
Liguria	5,62368	11.115.991,38
Emilia-Romagna	9,17629	18.138.215,38
Toscana	5,23316	10.344.075,17
Umbria	3,36138	6.644.241,22
Marche	1,73131	3.422.171,52
Lazio	8,57700	16.953.640,97
Abruzzo	0,11798	233.195,46
Molise	0,97180	1.920.894,14
Campania	8,91682	17.625.333,22
Puglia	2,08212	4.115.610,27
Basilicata	2,40359	4.751.037,66
Calabria	0,11105	219.499,21
Sicilia	1,16025	2.293.400,96
Sardegna	2,79679	5.528.251,43
Totale	100,00000	**197.663.998,83** **(*)**

(*) L'importo di euro 197.663.998,83 è pari alla differenza tra l'importo di euro 200.000.000,000 e quello di euro 2.336.001,17 relativo agli interventi compresi nel D.M. 18.12.2007 ricadenti nei comuni della regione Abruzzo (L'Aquila e Sulmona) colpiti dal sisma dell'aprile 2009 riprogrammabili ai sensi dell' articolo 4, comma 7, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77.

ALLEGATO 2

Interventi di cui all'art.1, comma 1, lettera *f)* del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16.07.2009 ammessi a finanziamento nel limite delle risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma ed interventi ammissibili.

REGIONE PIEMONTE

Localizzazione	Soggetto attuatore	Tipo intervento	n.alloggi	Importo richiesto	Importo ammesso
Settimo Torinese	Comune di Settimo Torinese	Locazione (Piazza della Libertà 4)	6	37.494,00	37.494,00
Novara	Comune di Novara	Recupero (Via della Riotta 74 -76 -78 -80)	14	545.514,32	545.514,32
Torino	ATC Torino	Recupero	650	3.376.100,00	3.376.100,00
Moncalieri	ATC Torino	Recupero	20	103.880,00	103.880,00
Nichelino	ATC Torino	Recupero	30	155.820,00	155.820,00
Collegno	ATC Torino	Recupero	25	129.850,00	129.850,00
Settimo Torinese	ATC Torino	Recupero	25	129.850,00	129.850,00
Orbassano	ATC Torino	Recupero	20	103.880,00	103.880,00
Grugliasco	ATC Torino	Recupero	25	129.850,00	129.850,00
Rivoli	ATC Torino	Recupero	25	129.850,00	129.850,00
Pinerolo	ATC Torino	Recupero	30	155.820,00	155.820,00
Venaria Reale	ATC Torino	Recupero	30	155.820,00	155.820,00
Chieri	ATC Torino	Recupero	20	103.880,00	103.880,00
Bra	ATC Cuneo	Manutenzione straordinaria (Via Piumatti 163)	14	650.000,00	650.000,00
Rivalta	ATC Torino	Recupero	10	51.940,00	51.940,00
Ivrea	ATC Torino	Recupero	20	103.880,00	103.880,00
Beinasco	ATC Torino	Recupero	20	103.880,00	103.880,00
Alpignano	ATC Torino	Recupero	15	77.910,00	77.910,00
Druento	ATC Torino	Recupero	5	25.970,00	25.970,00
San Mauro Torinese	ATC Torino	Recupero	10	51.940,00	51.940,00
Borgaro	ATC Torino	Recupero	10	51.940,00	51.940,00
Pianezza	ATC Torino	Recupero	10	51.940,00	51.940,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Viora, 9)	10	297.000,00	297.000,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Manzoni 4 - 6)	6	132.000,00	132.000,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Mensi, 8 - 10 - 12)	12	264.000,00	264.000,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Rivolta 32)	2	44.000,00	44.000,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Manzoni 17)	9	198.000,00	198.000,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Milano 79 - Via Volturno 12)	16	176.000,00	176.000,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Inverardi 2)	9	267.300,00	267.300,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Inverardi 4)	13	386.100,00	386.100,00

Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Parmisetti 31)	12	356.400,00	356.400,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Parmisetti 33)	9	267.300,00	267.300,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Rivolta 42)	5	148.500,00	148.500,00
Alessandria	ATC Alessandria	Recupero (Via Rivolta 44)	11	326.700,00	326.700,00
Asti	ATC Asti	Manutenzione straordinaria	160	753.166,00	753.166,00
Asti	ATC Asti	Manutenzione straordinaria	180	1.816.238,52	1.816.238,52
Biella	Comune di Biella	Recupero (Via Borriana 4)	4	250.000,00	250.000,00
Novi Ligure	ATC Alessandria	Recupero (Via Rimembranza 115 - 117 -119 -121)	14	415.800,00	415.800,00
Novi Ligure	ATC Alessandria	Recupero (Via Trieste 11)	8	176.000,00	176.000,00
Casale Monferrato	ATC Alessandria	Recupero (Via Adam 24)	1	29.700,00	29.700,00
Casale Monferrato	ATC Alessandria	Recupero (Via Adam 26 -28)	16	475.200,00	475.200,00
Casale Monferrato	ATC Alessandria	Recupero (Via Adam 40)	12	264.000,00	264.000,00
Casale Monferrato	ATC Alessandria	Recupero (Lungo Po Gramsci 2)	15	445.500,00	445.500,00
Casale Monferrato	ATC Alessandria	Recupero (Via XX Settembre 11)	2	59.400,00	59.400,00
Tortona	ATC Alessandria	Recupero (Via Visconti 9 - 11)	8	237.600,00	237.600,00
Tortona	ATC Alessandria	Recupero (Via Visconti 13)	3	89.100,00	89.100,00
Tortona	ATC Alessandria	Recupero (Via Ferrer 11 -13 -15)	6	178.200,00	178.200,00
Tortona	ATC Alessandria	Recupero (Via Rinarolo 10)	8	237.600,00	237.600,00
Acqui Terme	ATC Alessandria	Recupero (Via Amendola 41)	3	89.100,00	89.100,00
Acqui Terme	ATC Alessandria	Recupero (Via Amendola 43 - 45)	7	207.900,00	207.900,00
Acqui Terme	ATC Alessandria	Recupero (Via Amendola 47)	6	178.200,00	178.200,00
Acqui Terme	ATC Alessandria	Recupero (Via Ferraris 29)	10	297.000,00	297.000,00
Valenza	ATC Alessandria	Recupero (Via Pastrengo 9)	3	86.287,89	86.287,89
Racconigi	ATC Cuneo	Manutenzione straordinaria (indirizzi diversi)	8	400.000,00	400.000,00
Biella	ATC Biella	Recupero (Via Schiapparelli 13)	2	100.000,00	100.000,00
Vercelli	ATC Vercelli	Recupero (Via Bruzza 6 - 8)	14	450.000,00	277.088,32
		TOTALE REGIONE PIEMONTE	**1638**		**16.353.389,05**
Vercelli	ATC Vercelli	Recupero (Via Bruzza 19)	9	205.000,00	-
Vercelli	ATC Vercelli	Recupero (Via Bruzza 27)	1	26.962,00	-
Vercelli	ATC Vercelli	Recupero (Via Rodi 59 - 61)	11	252.000,00	-
Vercelli	ATC Vercelli	Recupero (Corso Salamano 56)	1	19.000,00	-
Vercelli	ATC Vercelli	Recupero (Corso Salamano 58)	2	58.000,00	-
Vercelli	ATC Vercelli	Recupero (Via Don Pollone 6/A/B)	2	29.500,00	-
Vercelli	ATC Vercelli	Recupero (Corso Palestro 15 - 17)	14	254.000,00	-
Vercelli	ATC Vercelli	Recupero (Viale Rimenbranza 62/A)	29	510.000,00	-

REGIONE VALLE D'AOSTA					
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**n.alloggi**	**Importo richiesto**	**Importo ammesso**
Aosta	Comune di Aosta	Ristrutturazione	24	972.119,96	889.081,53
		TOTALE REGIONE VALLE D'AOSTA	**24**		**889.081,53**

REGIONE LOMBARDIA					
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**n.alloggi**	**Importo richiesto**	**Importo ammesso**
Sesto S.Giovanni	Comune Sesto S.Giovanni	Locazione	15	504.000,00	504.000,00
Milano	ALER Milano	Recupero	460	20.667.744,68	20.667.744,68
Rozzano	ALER Milano	Recupero	12	757.379,00	757.379,00
Sesto S.Giovanni	ALER Milano	Recupero	19	791.117,96	791.117,96
Legnano	ALER Milano	Recupero	33	2.244.422,12	2.244.422,12
Mantova	ALER Mantova	Recupero	32	2.017.244,40	2.017.244,40
Lecco	ALER Lecco	Recupero (via Toti)	24	1.613.282,28	1.613.282,28
Pavia	Comune di Pavia	Recupero	26	1.163.151,16	1.163.151,16
Pavia	ALER Pavia	Recupero	86	4.231.385,75	4.231.385,75
Como	ALER Como	Nuova costruzione (Via Giudici)	12	1.099.500,00	1.099.500,00
Como	ALER Como	Nuova costruzione (Via Anzani)	10	520.887,60	520.887,60
Bergamo	ALER Bergamo	Nuova costruzione (Borgo Palazzo-Canone)	30	1.907.846,44	1.907.846,44
Castellanza	ALER Varese	Nuova costruzione (Via Madonnina)	40	4.600.000,00	4.600.000,00
Brescia	ALER Brescia	Nuova costruzione (Pdz Folzano)	18	1.731.394,53	105.752,68
		TOTALE REGIONE LOMBARDIA	**817**		**42.223.714,07**
Lodi	ALER Lodi	Nuova costruzione (Via Amendola)	24	2.317.968,20	**-**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO					
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**n.alloggi**	**Importo richiesto**	**Importo ammesso**
Trento	ITEA	Ristrutturazione	51	1.493.529,37	1.493.529,37
Trento	ITEA	Nuova costruzione	32	4.501.365,88	3.989.282,29
		TOTALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	**83**		**5.482.811,66**

REGIONE VENETO					
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**n.alloggi**	**Importo richiesto**	**Importo ammesso**
Vicenza	Comune di Vicenza	Acquisto (loc. Pomari)	42	3.915.864,44	3.915.864,44
Rovigo	ATER Rovigo	Acquisto (fraz. Sarzano)	12	1.560.000,00	1.560.000,00
Conegliano	Comune di Conegliano	Acquisto (Via Stadio, via Vital)	7	1.150.000,00	1.150.000,00
Rovigo	ATER Rovigo	Ristrutturazione	19	924.750,00	924.750,00
Padova	Comune di Padova	Ristrutturazione (Via Ceron)	6	720.000,00	720.000,00
Padova	Comune di Padova	Ristrutturazione (Via Cave, Curie, Boyle)	11	1.200.000,00	1.200.000,00
Treviso	ATER Treviso	Ristrutturazione	54	2.516.000,00	2.516.000,00
Legnago	ATER Verona	Ristrutturazione (Via Rovigo)	11	1.712.515,00	1.712.515,00
Padova	ATER Padova	Nuova costruzione (Peep Torre)	54	2.920.000,00	2.920.000,00
Verona	ATER Verona	Nuova costruzione (Via Taormina)	16	2.530.380,00	2.530.380,00
Schio (Schio)	ATER Vicenza	Nuova costruzione (Via Venezia)	7	900.000,00	900.000,00
Albignasego	ATER Padova	Nuova costruzione (località Lion)	10	1.400.000,00	778.943,36
		TOTALE REGIONE VENETO	**249**		**20.828.452,80**
Villafranca	ATER Verona	Nuova costruzione (loc. Dossobuono)	12	1.324.279,00	**-**

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA					
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**n.alloggi**	**Importo richiesto**	**Importo ammesso**
Monfalcone	ATER Gorizia	Acquisto	12	1.420.000,00	1.420.000,00
Udine	ATER Udine	Recupero (località varie)	56	2.042.439,10	2.042.439,10
Trieste	ATER Trieste	Recupero (Via Baimonti, 12)	18	2.049.000,00	2.049.000,00
Trieste	ATER Trieste	Recupero (Viale D'Annunzio, 67/70)	17	2.251.000,00	2.251.000,00
Pordenone	ATER Pordenone	Nuova costruzione (Via Brugnera)	10	1.620.000,00	818.552,62
		TOTALE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	**101**		**8.580.991,72**

REGIONE LIGURIA					
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**n.alloggi**	**Importo richiesto**	**Importo ammesso**
Genova	ARTE Genova	Manutenzione straordinaria	64	2.050.262,00	2.050.262,00
Taggia	ARTE Imperia	Ristrutturazione	4	214.300,00	214.300,00
Genova	Comune di Genova	Manutenzione straordinaria	156	5.000.000,00	5.000.000,00
Imperia - Sanremo	ARTE Imperia	Manutenzione straordinaria	3	153.770,00	153.770,00
Taggia	ARTE Imperia	Ristrutturazione	2	251.353,00	251.353,00
Genova	Comune di Genova	Recupero	10	900.000,00	900.000,00
Savona-Cairo Montenotte	ARTE Savona	Manutenzione straordinaria	53	1.383.000,00	1.383.000,00
Sanremo	Comune di Sanremo	Ristrutturazione	8	1.050.000,00	11.788,74
		TOTALE REGIONE LIGURIA	**312**		**11.115.991,38**

REGIONE EMILIA ROMAGNA					
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**n.alloggi**	**Importo richiesto**	**Importo ammesso**
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Beverara, 127)	1	18.393,66	18.393,66
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Antonio Ganduso 6)	1	735,05	735,05
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Libia 37)	1	20.737,32	20.737,32
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Libia 51)	1	19.849,93	19.849,93
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Giuseppe Dagnini 37)	1	27.593,00	27.593,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Uccellino 2)	1	32.631,42	32.631,42
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Costituente 25)	1	21.574,43	21.574,43
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Venezia 55)	1	21.876,18	21.876,18
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Bologna 42-44-48)	3	98.617,48	98.617,48
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Firenze 40)	1	18.796,65	18.796,65
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Piave 10)	2	49.360,30	49.360,30
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Bologna 28 bis)	1	22.392,35	22.392,35
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Orazio 14)	1	15.899,34	15.899,34
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Catullo 8)	2	54.560,00	54.560,00
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Tibullo 3)	1	21.725,00	21.725,00
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Tibullo 8)	1	28.756,04	28.756,04
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Cadalo 6)	1	17.992,45	17.992,45
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Lucrezio Caro 8)	1	22.562,36	22.562,36
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (P.le Chaplin 13)	1	16.592,17	16.592,17
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (S.da Martinella 285)	1	11.166,52	11.166,52
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Savani 13)	1	31.921,85	31.921,85
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Isola 4)	1	40.521,64	40.521,64
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Solari 20)	1	5.780,16	5.780,16
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Cocconi 25)	1	27.815,35	27.815,35
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Guareschi 11)	2	46.561,34	46.561,34
Ravenna	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Zara 14)	3	150.000,00	150.000,00
Ravenna	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Lanciani 22)	1	10.000,00	10.000,00
Ravenna	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Eraclea 27)	1	10.000,00	10.000,00
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione(via Solera 25)	1	12.500,00	12.500,00
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Solera 23)	1	12.500,00	12.500,00
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Nanetti15/2)	1	8.750,00	8.750,00
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Vescovo 103)	1	18.000,00	18.000,00
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via G. Casazza 51)	1	8.750,00	8.750,00

Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Borsari 36)	1	8.750,00	8.750,00
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Borsari 40)	1	8.750,00	8.750,00
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Borsari 40)	1	8.750,00	8.750,00
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Contorno 6)	1	8.750,00	8.750,00
Forlì	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via Baldraccani 50-529	1	10.000,00	10.000,00
Forlì	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via Casadei 10)	1	30.000,00	30.000,00
Forlì	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via Falterona 1-Cava)	1	30.000,00	30.000,00
Forlì	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via Oberdan 1)	2	55.000,00	55.000,00
Forlì	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (corso Mazzini 122)	1	15.000,00	15.000,00
Forlì	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (corso Garibaldi 319)	3	65.000,00	65.000,00
Forlì	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via dell'Appennino 309)	1	30.000,00	30.000,00
Forlì	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via Aquileia 12)	1	5.000,00	5.000,00
Forlì	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via Massarenti 2)	1	20.000,00	20.000,00
Forlì	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via Minardi 10)	1	5.000,00	5.000,00
Forlì	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via Bianco da Durazzo 21)	1	40.000,00	40.000,00
Cesena	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (piazza Anna Magnani 33)	1	12.490,95	12.490,95
Cesena	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via De Sica 270-290)	1	5.000,00	5.000,00
Cesena	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via Oberdan 309)	2	45.000,00	45.000,00
Cesena	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via Sbarretti 35)	1	20.000,00	20.000,00
Cesena	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via Ariosto angolo Liguria)	1	30.000,00	30.000,00
Cesena	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via Pescheria 27)	1	15.000,00	15.000,00
Faenza	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via P. Romano 26)	1	20.000,00	20.000,00
Faenza	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Dal Pozzo 16)	1	10.000,00	10.000,00
Faenza	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Marri 22)	1	7.000,00	7.000,00
Faenza	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Riccione 1)	1	4.000,00	4.000,00
Faenza	ACER Ravenna	Ristrutturazione (piazza Manfredi 1	1	10.000,00	10.000,00
Casalecchio di Reno	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Risorgimento 2)	1	27.000,00	27.000,00
Casalecchio di Reno	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Canonica 30)	1	27.000,00	27.000,00
Casalecchio di Reno	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Giordani 19)	1	27.000,00	27.000,00
Casalecchio di Reno	ACER Bologna	Ristrutturazione (via della Resistenza 1/6 S.Biagio)	1	1.618,07	1.618,07
Lugo	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Ricci Curbastro)	1	7.000,00	7.000,00
Cervia	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Oriani 10)	1	5.000,00	5.000,00
Fidenza	ACER Parma	Ristrutturazione (via Mentana 39)	1	18.177,78	18.177,78
Fidenza	ACER Parma	Ristrutturazione (via Meucci 4)	1	19.470,00	19.470,00

Fidenza	ACER Parma	Ristrutturazione (via Oberdan 5)	1	3.000,00	3.000,00
Fidenza	ACER Parma	Ristrutturazione (via Pascoli 1)	1	16.915,69	16.915,69
Fidenza	ACER Parma	Ristrutturazione (via Pascoli 11)	2	39.010,14	39.010,14
Fidenza	ACER Parma	Ristrutturazione (via Piave 19)	1	21.879,61	21.879,61
Fidenza	ACER Parma	Ristrutturazione (via Aimi 5)	1	24.417,27	24.417,27
Fidenza	ACER Parma	Ristrutturazione (via Aimi 9)	1	28.000,00	28.000,00
Fidenza	ACER Parma	Ristrutturazione (via Della Vittoria 2)	1	2.000,00	2.000,00
Fidenza	ACER Parma	Ristrutturazione (via Pascoli 23)	1	5.000,00	5.000,00
Fidenza	ACER Parma	Ristrutturazione (via Don Sturzo 10; via Giotto 12 e 14)	3	27.994,00	27.994,00
Cesenatico	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via Dei Mille 160)	2	40.000,00	40.000,00
Casalgrande	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (strada del Canale 152)	1	25.000,00	25.000,00
Castelmaggiore	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Amendola 5)	1	20.241,91	20.241,91
Castelmaggiore	ACER Bologna	Ristrutturazione 8via Gramsci 252)	1	17.094,00	17.094,00
Castelmaggiore	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Lame 105)	1	21.148,91	21.148,91
Castelmaggiore	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Turati 4)	1	16.836,00	16.836,00
Castelmaggiore	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Lame 192/d)	1	20.194,26	20.194,26
Castelmaggiore	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Gramsci 42)	1	20.194,26	20.194,26
Castelmaggiore	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Parri 49)	1	18.665,18	18.665,18
Nonantola	ACER Modena	Ristrutturazione (via Piave 16)	1	25.000,00	25.000,00
Collecchio	ACER Parma	Ristrutturazione (via Togliatti 15)	1	7.031,53	7.031,53
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Agucchi 174)	1	15.000,00	15.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Agucchi 219)	1	7.000,00	7.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Agucchi 22)	1	26.000,00	26.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Agucchi 26)	1	30.000,00	30.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Giuseppe Bandi 24)	1	8.000,00	8.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Irma Bandiera 16)	1	30.000,00	30.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Giuseppe Bentivogli 36)	1	10.000,00	10.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Borre 1/2)	1	18.500,00	18.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Michele Cervantes10)	1	21.000,00	21.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Carlo Collodi 1)	1	27.000,00	27.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Gabriele D'Annunzio 13)	1	33.000,00	33.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Pier De Crescenzi Pier)	1	36.000,00	36.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Francesco Del Cossa 13)	1	11.000,00	11.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Grazia Deledda 18)	1	13.500,00	13.500,00

Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Enrico De Nicola 7 Casteldebole)	1	6.500,00	6.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Libia 51)	1	22.000,01	22.000,01
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Libia 47)	1	32.500,00	32.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Nicolò Machiavelli 15)	1	19.000,00	19.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Giovani Martini 21)	1	7.000,00	7.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Mirasole 4)	1	30.500,00	30.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Luigi Negrelli 8)	1	30.000,00	30.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Ortolani 15)	1	30.000,00	30.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Ortolani 15)	1	30.000,00	30.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Roncaglio 23)	1	16.500,00	16.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Tessitori 2/2)	1	15.708,20	15.708,20
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Pellegrino Tibaldi 31)	1	8.000,00	8.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via LeoneTolstoj 4)	1	6.000,00	6.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Alberto Trauzzi 9)	1	30.000,00	30.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Domenico Zampieri 31)	1	32.000,00	32.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Di Vittorio, 11 - Calderara)	1	24.000,00	24.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Pietro Nenni, 31 - Castelmaggiore)	1	20.000,00	20.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Marella 9 - Pianoro)	1	30.000,84	30.000,84
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Vittoria 31)	1	17.466,72	17.466,72
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Po 2)	1	18.590,00	18.590,00
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Bologna 30)	2	38.720,64	38.720,64
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Buffolara 13)	2	53.872,48	53.872,48
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Ovidio 3)	1	22.070,62	22.070,62
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Montanara 30)	2	40.628,50	40.628,50
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Buffolara 31)	1	16.038,99	16.038,99
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Buffolara 41)	2	44.946,00	44.946,00
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Colla 10)	2	51.240,00	51.240,00
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Riboli 16)	1	21.329,00	21.329,00
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Roncoroni 3)	2	50.882,68	50.882,68
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Po 32)	1	16.060,00	16.060,00
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Navetta 33)	1	9.060.00	9.060.00
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Po 76)	1	18.865,00	18.865,00
Modena	ACER Modena	Ristrutturazione (via San Paolo 25)	1	20.000,00	20.000,00
Modena	ACER Modena	Ristrutturazione (via Nonantola 1289/5	1	25.000,00	25.000,00
Modena	ACER Modena	Ristrutturazione (via Tignale del Garda 70)	2	40.000,00	40.000,00
Modena	ACER Modena	Ristrutturazione (via Carteria 78)	1	20.000,00	20.000,00

Modena	ACER Modena	Ristrutturazione (via Dogali 55/1)	1	20.000,00	20.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (piazza Fiume 3)	3	150.000,00	150.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Monte S.Michele 13)	1	15.000,00	15.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Monte S.Michele 19)	1	15.000,00	15.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Borgogna 6)	2	30.000,00	30.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Balletti 11)	1	25.000,00	25.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Mantegna 16)	1	25.000,00	25.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Manara 10)	1	25.000,00	25.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Doberdò 20)	1	15.000,00	15.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Dall'Aglio 10/2-10/3)	3	55.000,00	55.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Fogliani 55)	1	25.000,00	25.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Bari 3)	1	15.000,00	15.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Piani 14)	3	45.000,00	45.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (viale Trento e Trieste 5/4 5/5)	5	125.000,00	125.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (piazza San Zenone 3)	3	45.000,00	45.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Ariosto 19-23)	2	30.000,00	30.000,00
Ravenna	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Caletti 5)	1	10.000,00	10.000,00
Ravenna	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Menotti 83)	1	15.000,00	15.000,00
Ravenna	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Faentina 181/C)	1	10.000,00	10.000,00
Ravenna	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Gatta 25/E)	1	10.000,00	10.000,00
Ravenna	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Lanciani 12)	1	10.000,00	10.000,00
Ravenna	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Randi 62)	1	5.000,00	5.000,00
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Franchi Bononi 27)	1	15.791,00	15.791,00
Forlì	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (piazza Gialli del Calvario 5)	1	35.000	35.000
Forlì	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via E.Valzania 20)	2	10.000,00	10.000,00
Forlì	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via Olindo Guerrini 8)	1	35.000,00	35.000,00
Forlì	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via Silvio Pellico 54)	1	90.000,00	90.000,00
Cesena	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via Oberdan 353-403)	1	20.000,00	20.000,00
Cesena	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via Umberto Saba 451)	1	5.000,00	5.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Milana 63)	1	7.500,00	7.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Miliana 59)	1	5.998,59	5.998,59
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Milana 59)	1	7.651,41	7.651,41
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Carducci 38)	1	7.500,00	7.500,00
Faenza	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via S. Ippolito 15)	1	10.000,00	10.000,00
Faenza	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Orto S.Agnese 5)	1	10.000,00	10.000,00
Faenza	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Cesena 27)	1	5.000,00	5.000,00
Faenza	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Lacchini 69)	1	10.000,00	10.000,00
Faenza	ACER Ravenna	Ristrutturazione	1	10.000,00	10.000,00
Sassuolo	ACER Modena	Ristrutturazione (via Pergolesi 9)	1	5.000,00	5.000,00

Sassuolo	ACER Modena	Ristrutturazione (via Respighi 44)	1	5.000,00	5.000,00
Sassuolo	ACER Modena	Ristrutturazione (via Peschiera 22)	1	3.000,00	3.000,00
Casalecchio di Reno	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Toti 8)	1	18.381,94	18.381,94
Casalecchio di Reno	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Toti 10)	1	23.500,00	23.500,00
Casalecchio di Reno	ACER Bologna	Ristrutturazione (via della Resistenza 1/7 S.Biagio)	1	2.499,99	2.499,99
San Lazzaro di Savena	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Galletta 32)	1	24.000,00	24.000,00
San Lazzaro di Savena	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Padre Marella 3)	1	18.000,00	18.000,00
San Lazzaro di Savena	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Padre Marella 1)	1	13.000,00	13.000,00
San Lazzaro di Savena	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Galletta 12/a)	1	7.000,00	7.000,00
Fidenza	ACER Parma	Ristrutturazione (via Pescina 7)	1	19.360,00	19.360,00
Fidenza	ACER Parma	Ristrutturazione (via Tasso 8)	1	36.000,00	36.000,00
Fidenza	ACER Parma	Ristrutturazione (via Baracca 5)	1	35.000,00	35.000,00
Correggio	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Moggi 49)	1	15.000,00	15.000,00
Correggio	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Saltini 33)	1	25.000,00	25.000,00
Zola Predosa	ACER Bologna	Ristrutturazione (via XXV Aprile 14)	1	11.509,05	11.509,05
Zola Predosa	ACER Bologna	Ristrutturazione (via)	1	12.490,95	12.490,95
Castelmaggiore	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Lame 111)	1	17.259,26	17.259,26
Pianoro	ACER Bologna	Ristrutturazione (via dello Sport 42)	1	24.000,00	24.000,00
Pianoro	ACER Bologna	Ristrutturazione (via dello Sport 38)	1	24.000,00	24.000,00
Pianoro	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Giardino 1)	1	24.000,00	24.000,00
Pianoro	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Giardino 7)	1	24.000,00	24.000,00
Pianoro	ACER Bologna	Ristrutturazione (via dello Sport 34)	1	24.000,00	24.000,00
Bagnacavallo	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Pascoli 10)	1	8.000,00	8.000,00
Bagnacavallo	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Pascolo1 6)	2	8.000,00	8.000,00
Bagnacavallo	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Bologna Nuova 10)	1	8.000,00	8.000,00
Bagnacavallo	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Verdi 60)	1	12.000,00	12.000,00
Nonantola	ACER Modena	Ristrutturazione (via Mislè 140)	2	40.000,00	40.000,00
Sasso Marconi	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Borgo di Colle Ameno 8)	1	3.500,00	3.500,00
Sasso Marconi	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Stazione 79)	1	7.058,88	7.058,88
Sasso Marconi	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Ponte Albano 13)	1	25.000,00	25.000,00
Quattro Castella	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Nenni 14)	1	25.000,00	25.000,00
Quattro Castella	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Nenni 22)	1	20.000,00	20.000,00
Quattro Castella	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Nenni 16)	1	15.000,00	15.000,00
Fiorenzuola d'Arda	ACER Piacenza	Ristrutturazione (via Monsignor Piacenza 6)	1	31.330,00	31.330,00
Fiorenzuola d'Arda	ACER Piacenza	Ristrutturazione (via Monsignor Piacenza 4)	1	31.330,00	31.330,00
Fiorenzuola d'Arda	ACER Piacenza	Ristrutturazione (via San Martino 17)	1	41.626,00	41.626,00
Fiorenzuola d'Arda	ACER Piacenza	Ristrutturazione (via San Martino 13)	1	41.626,00	41.626,00

Alfonsine	ACER Ravenna	Ristrutturazione (piazza Monti 2)	2	40.000,00	40.000,00
Alfonsine	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Bassa 195)	1	10.000,00	10.000,00
Spilamberto	ACER Modena	Ristrutturazione (via XXII Aprile 8)	1	18.000,00	18.000,00
Russi	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Zama 1)	1	10.000,00	10.000,00
Sant'Ilario d'Enza	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (viale Matteotti 18)	1	15.000,00	15.000,00
Sant'Ilario d'Enza	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (viale Matteotti 20)	1	15.000,00	15.000,00
Sant'Ilario d'Enza	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (viale Matteotti 20)	1	15.000,00	15.000,00
Montecchio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via De Gasperi 11)	1	15.000,00	15.000,00
Granarolo	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Brenti 6)	1	14.562,37	14.562,37
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Luigi Rasi 10)	1	22.000,00	22.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Luigi Rasi 3)	1	21.000,00	21.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Luigi Rasi 30)	1	18.000,00	18.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Borre, 1/2)	1	31.000,00	31.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Pier De' Crescenzi 19)	1	30.000,00	30.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Pier De' Crescenzi 21)	1	3.000,00	3.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via De' Crescenzi Pier, 21)	1	3.000,00	3.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Pier De' Crescenzi 21)	1	30.000,00	30.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Libia,6)	1	37.000,00	37.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Marco Emilio Lepido, 19)	1	34.000,00	34.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Tommaso Martelli 15/2)	1	26.000,00	26.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Mascarella, 98)	1	30.000,00	30.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Stanislao Mattei 6)	1	14.000,00	14.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Mirasole 35)	1	30.500,00	30.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Carlo Musi 5)	1	27.500,00	27.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Luigi Negrelli 5/3)	1	30.000,00	30.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Pratello,54)	1	7.000,00	7.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Carlo Rusconi 1)	1	26.000,00	26.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Rusconi Carlo, 2)	1	26.000,00	26.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Santa Caterina 55)	1	28.000,00	28.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Giovanni Segantini 53)	1	22.000,00	22.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Luigi Tanari 50)	1	20.000,00	20.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Luigi Tanari 50)	1	23.000,00	23.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via PellegrinoTibaldi 28)	1	12.000,00	12.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Gaspare Ungarelli 13)	1	20.000,00	20.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via XXI Aprile 1945, 42)	1	10.000,00	10.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via XXI Aprile 1945, 42)	1	28.000,00	28.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Domenico Zampieri 31)	1	24.000,00	24.000,00

Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Di Vittorio, 17 - Calderara)	1	24.000,00	24.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Mazzacurati 8)	1	20.000,00	20.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Pietro Nenni, 41/B - Castelmaggiore)	1	20.000,00	20.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Marco Antonio Raimondi 13)	1	13.000,00	13.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Marco Antonio Raimondi 17)	1	15.000,00	15.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Marco Antonio Raimondi 17)	1	14.000,00	14.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Marco Antonio Raimondi 21)	1	14.000,00	14.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Marco Antonio Raimondi 21)	1	33.000,00	33.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Marco Antonio Raimondi 21)	1	2.000,00	2.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Marco Antonio Raimondi 9)	1	19.000,00	19.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Marco Antonio Raimondi 9)	1	29.000,00	29.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Marco Antonio Raimondi 9)	1	30.000,00	30.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Marco Antonio Raimondi 9)	1	24.000,00	24.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Pellegrino Tibaldi 42)	1	22.500,00	22.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Pellegrino Tibaldi 42)	1	19.000,00	19.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Pellegrino Tibaldi 46)	1	16.000,00	16.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Pellegrino Tibaldi 48)	1	10.500,00	10.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Pellegrino Tibaldi 50)	1	22.000,00	22.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Pellegrino Tibaldi 52)	1	22.000,00	22.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Pellegrino Tibaldi 52)	1	26.500,00	26.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Pellegrino Tibaldi 52)	1	23.000,00	23.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Scipone Dal Ferro 7)	1	8.500,00	8.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Enrico De Nicola 11)	1	10.000,00	10.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Enrico De Nicola 11)	1	10.000,00	10.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Pier De' Crescenzi 20)	1	16.500,00	16.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Antonio Gandusio10)	1	16.500,00	16.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Lavoro 18)	1	8.500,00	8.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Lavoro 26)	1	14.000,00	14.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Lavoro 26)	1	14.000,00	14.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Lavoro 30)	1	18.000,00	18.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Marco Polo 21/26)	1	7.000,00	7.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Miramonte 12)	1	11.500,00	11.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Mirasole 31)	1	15.000,00	15.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Mirasole, 31)	1	16.000,00	16.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Mario Musolesi 16)	1	17.000,00	17.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Polese 26)	1	18.500,00	18.500,00

Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via S.Apollonia 19)	1	17.500,00	17.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via S. Carlo 24)	1	14.000,00	14.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via S.Leonardo, 14)	1	4.000,00	4.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via S.Leonardo, 8)	1	11.000,00	11.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Quarto di Sopra 15)	1	36.000,00	36.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Rasi Luigi 1)	1	33.000,00	33.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Repubblica 18)	1	36.000,00	36.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Gaspare Ungarelli 3)	1	29.000,00	29.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via XXI Aprile 1945, 42)	1	27.000,00	27.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via XXI Aprile 1945, 42)	1	31.000,00	31.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via XXI Aprile 1945, 42)	1	31.000,00	31.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via XXI Aprile 1945, 42)	1	29.000,00	29.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Vezza 10)	1	30.000,00	30.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Bandiera Irma, 2)	1	29.500,00	29.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Vezza 12)	1	7.000,00	7.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Irma Bandiera 4)	1	38.000,00	38.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Irma Bandiera 4)	1	34.500,00	34.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Mario Bastia 3)	1	27.500,00	27.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Mario Bastia 4)	1	33.500,00	33.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Giuseppe Bentivogli 31)	1	19.000,00	19.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Giuseppe Bentivogli 51)	1	18.000,00	18.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Giuseppe Bentivogli 53)	1	18.000,00	18.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Corticella 275)	1	22.000,00	22.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Corticella 277)	1	23.000,00	23.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Corticella 277)	1	20.500,00	20.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Corticella 277)	1	13.500,00	13.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Corticella 279)	1	11.500,00	11.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Corticella 279)	1	19.500,00	19.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Corticella 279)	1	18.000,00	18.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Pier De' Crescenzi 23)	1	18.000,00	18.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Emilia Ponente 19)	1	34.000,00	34.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Emilia Ponente 21)	1	26.000,00	26.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Libia 23)	1	25.500,00	25.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Libia 27)	1	24.500,00	24.500,00

Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Libia 37)	1	29.000,00	29.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Libia 41)	1	19.500,00	19.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Innocenzo Malvasia 17)	1	18.000,00	18.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Innocenzo Malvasia 17)	1	18.500,00	18.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Innocenzo Malvasia 17)	1	19.000,00	19.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Innocenzo Malvasia 19)	1	22.500,00	22.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Innocenzo Malvasia 19)	1	22.000,00	22.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Innocenzo Malvasia 21)	1	8.000,00	8.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Innocenzo Malvasia 21)	1	20.000,00	20.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Innocenzo Malvasia 23)	1	16.500,00	16.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Innocenzo Malvasia 23)	1	18.500,00	18.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Innocenzo Malvasia 25)	1	16.000,00	16.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Innocenzo Malvasia 25)	1	18.500,00	18.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Innocenzo Malvasia 25)	1	18.000,00	18.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Innocenzo Malvasia 25)	1	16.500,00	16.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Innocenzo Malvasia 25)	1	17.000,00	17.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Innocenzo Malvasia 25)	1	23.000,00	23.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Innocenzo Malvasia 27)	1	20.500,00	20.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Rimesse 19)	1	15.000,00	15.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via S.Anna 1)	1	32.000,00	32.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Scalo 20)	1	30.000,00	30.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Scalo 20)	1	31.000,00	31.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Scalo 20)	1	30.000,00	30.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Scalo 20)	1	30.000,00	30.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Scalo, 20)	1	30.000,00	30.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Scalo 22)	1	22.500,00	22.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Scalo 22)	1	30.000,00	30.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Scalo 22)	1	28.000,00	28.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Scalo 24)	1	30.000,00	30.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Scalo 24)	1	30.000,00	30.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Vezza 2)	1	30.000,00	30.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Vezza 4)	1	18.500,00	18.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Vezza 4)	1	18.000,00	18.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Vezza 4)	1	21.065,00	21.065,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Vezza 4)	1	14.000,00	14.000,00

Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Domenico Zampieri 31)	1	26.000,00	26.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Domenico Zampieri 31)	1	33.000,00	33.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Domenico Zampieri 31)	1	33.000,00	33.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Innocenzo Malvasia 21)	1	14.500,00	14.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Innocenzo Malvasia 27)	1	12.000,00	12.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Stanislao Mattei 6)	1	14.000,00	14.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Polese 15)	1	17.000,00	17.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via S. Carlo 22)	1	17.500,00	17.500,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via S. Donato 54)	1	35.000,00	35.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Vezza 2)	1	20.000,00	20.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Porto 15)	1	18.000,00	18.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Rosselli Pratelli 1)	1	36.000,00	36.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Rosselli Pratelli 1)	1	36.000,00	36.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Stalingrado 23/2)	1	7.000,00	7.000,00
Bologna	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Mario Musolesi 16)	1	15.000,00	15.000,00
Parma	ACER Parma	Ristrutturazione (via Olivieri 5-7)	20	619.490,05	619.490,05
Modena	ACER Modena	Ristrutturazione (via Fossamonda 4-4/1)	14	300.000,00	300.000,00
Modena	ACER Modena	Ristrutturazione (via Paltrinieri 19)	1	25.000,00	25.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (viale Monte Grappa 6)	4	200.000,00	200.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Compagnoni 61)	2	50.000,00	50.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Compagnoni 15-17-19)	5	175.000,00	175.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Compagnoni 21-23)	4	140.000,00	140.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Compagnoni 1)	9	315.000,00	315.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Compagnoni 9-11)	2	70.000,00	70.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Compagnoni 7)	1	35.000,00	35.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Compagnoni 13)	1	35.000,00	35.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Mascagni 12/1)	1	15.000,00	15.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (piazza Brolo 4)	2	30.000,00	30.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (viale Piave 25	1	15.000,00	15.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Mari 18)	1	15.000,00	15.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (viale Nobili 5)	1	25.000,00	25.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Filippo Re 23/1)	1	15.000,00	15.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Folloni 20)	1	15.000,00	15.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Folloni 26)	4	60.000,00	60.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Zambonini 1)	6	90.000,00	90.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Piani 10)	1	15.000,00	15.000,00

Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Cipriani 12)	1	25.000,00	25.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Zambonini 53)	1	15.000,00	15.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Freddi 33)	1	15.000,00	15.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Foscato 5)	1	15.000,00	15.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (viale Magenta 18/2 -18/5)	4	100.000,00	100.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Pastrengo 18)	1	15.000,00	15.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Bergonzi 8)	1	25.000,00	25.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (viale Risorgimento 24/A-B)	4	200.000,00	200.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Pellico 9)	1	25.000,00	25.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via De Gasperi 7)	1	25.000,00	25.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Papa Giovanni XXIII 22)	1	15.000,00	15.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Paradisi 14-16)	3	45.000,00	45.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Veneri 100)	1	35.000,00	35.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Cassala 11)	1	50.000,00	50.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Guardasoni 27)	1	15.000,00	15.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Piccinini 55/1)	2	60.000,00	60.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (viale Trento Trieste 5/1)	1	25.000,00	25.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Piccinini 5/5)	1	25.000,00	25.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Piccinini 5/3)	1	50.000,00	50.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Dall'Aglio 9-11)	2	50.000,00	50.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Fogliani 61)	1	25.000,00	25.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Due Canali 9)	1	25.000,00	25.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Dalmazia 85)	10	100.000,00	100.000,00
Reggio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Marsilio da Padova 21)	12	300.000,00	300.000,00
Ravenna	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Fiume 46)	1	10.000,00	10.000,00
Forlì	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via Campo di Marte 40)	1	3.000,00	3.000,00
Forlì	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via Anderlini 12-26)	2	15.000,00	15.000,00
Forlì	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via Marsala 7)	9	360.000,00	360.000,00
Forlì	ACER Forlì-Cesena	Ristrutturazione (via Portonaccio 28)	1	35.000,00	35.000,00
Piacenza	ACER Piacenza	Ristrutturazione (via Pubblico Passeggio 79 - palazzo 10)	19	514.962,50	514.962,50
Piacenza	ACER Piacenza	Ristrutturazione (via Pubblico Passeggio 83 - palazzo 12)	3	107.796,00	107.796,00
Piacenza	ACER Piacenza	Ristrutturazione (via Casseri 9-palazzo 2)	1	39.936,00	39.936,00
Piacenza	ACER Piacenza	Ristrutturazione (via Manzoni 30 -palazzo 3)	3	107.185,00	107.185,00
Piacenza	ACER Piacenza	Ristrutturazione (via Rebasti 3-palazzo 9)	1	47.229,00	47.229,00
Piacenza	ACER Piacenza	Ristrutturazione (via Rebasti 6-palazzo 10)	1	46.514,00	46.514,00
Piacenza	ACER Piacenza	Ristrutturazione (via Rebasti 8-palazzo 6)	1	37.524,00	37.524,00
Piacenza	ACER Piacenza	Ristrutturazione (via Gardella 1-palazzo 4)	1	51.522,50	51.522,50

Piacenza	ACER Piacenza	Ristrutturazione (via Gardella 1-palazzo 7)	2	76.518,00	76.518,00
Piacenza	ACER Piacenza	Ristrutturazione (via Gardella 1-palazzo 8)	1	50.771,50	50.771,50
Piacenza	ACER Piacenza	Ristrutturazione (via Gardella 1-palazzo 9)	2	69.894,50	69.894,50
Piacenza	ACER Piacenza	Ristrutturazione (via Capria 21/D -palazzo 4)	4	152.698,00	152.698,00
Piacenza	ACER Piacenza	Ristrutturazione (via San Sepolcro 18/E -palazzo 5)	14	413.868,00	413.868,00
Piacenza	ACER Piacenza	Ristrutturazione (via Pubblico Passeggio 75 - palazzo 8)	5	145.600,00	145.600,00
Piacenza	ACER Piacenza	Ristrutturazione (via Corneliana 76- palazzo 1)	1	25.350,00	25.350,00
Piacenza	ACER Piacenza	Ristrutturazione (via Pubblico Passeggio 77 - palazzo 9)	1	39.929,50	39.929,50
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Cenni 1)	1	2.500,00	2.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Cenni 1)	1	19.500,00	19.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Cenni 1)	1	22.300,00	22.300,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Costa A.45)	1	28.500,00	28.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Costa A.45)	1	36.300,00	36.300,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via IV Novembre 2)	1	31.050,00	31.050,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via IV Novembre 2)	1	9.150,00	9.150,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Costa A.41)	1	24.000,00	24.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Costa A.41)	1	15.000,00	15.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Costa A.41)	1	15.300,00	15.300,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Gobetti 37)	1	16.600,00	16.600,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Gobetti 37)	1	22.000,00	22.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Gobetti 37)	1	27.000,00	27.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Marconi 36)	1	21.800,00	21.800,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Marconi 36)	1	19.400,00	19.400,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Marconi 36)	1	19.000,00	19.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Marconi 32)	1	3.500,00	3.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Puccini, 52)	1	29.250,00	29.250,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Puccini 52)	1	8.250,00	8.250,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Puccini 52)	1	29.250,00	29.250,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Puccini 52)	1	29.250,00	29.250,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Sminatori 12)	1	10.650,00	10.650,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Sminatori 16)	1	10.350,00	10.350,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Sminatori 20)	1	17.550,00	17.550,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Sminatori 26)	1	18.000,00	18.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Milana 59)	1	7.050,00	7.050,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Milana 59)	1	6.750,00	6.750,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Milana 59)	1	7.200,00	7.200,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Milana 47)	1	22.500,00	22.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Milana 45)	1	8.600,00	8.600,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Bucci 73)	1	27.000,00	27.000,00

Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Bucci 67)	1	27.500,00	27.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Bucci 75)	1	27.500,00	27.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Marconi 91/A)	1	26.200,00	26.200,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Galilei 4)	1	30.100,00	30.100,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Galilei, 8)	1	24.700,00	24.700,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Galilei 10)	1	23.500,00	23.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Galilei 12)	1	10.400,00	10.400,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Galilei 12)	1	28.800,00	28.800,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Galilei 7)	1	26.700,00	26.700,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Galilei 7)	1	26.700,00	26.700,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Galilei 7)	1	26.600,00	26.600,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Galilei 5)	1	26.400,00	26.400,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Galilei 5)	1	23.000,00	23.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Galilei 5)	1	26.400,00	26.400,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Galilei 3)	1	27.000,00	27.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Clelia 48)	1	27.000,00	27.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Clelia 50)	1	19.900,00	19.900,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Clelia 52)	1	23.250,00	23.250,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Clelia 52)	1	26.000,00	26.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Clelia 52)	1	28.700,00	28.700,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Galilei 1)	1	25.800,00	25.800,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Galilei 1)	1	29.500,00	29.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Clelia 44)	1	27.000,00	27.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Clelia 44)	1	17.000,00	17.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Clelia 54)	1	27.000,00	27.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Clelia 54)	1	8.400,00	8.400,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Clelia 54)	1	27.000,00	27.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Clelia 54)	1	27.000,00	27.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Clelia 54)	1	27.000,00	27.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Manfredi 4/D)	1	21.550,00	21.550,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Manfredi 4/H)	1	27.000,00	27.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Clelia 54/A)	1	27.000,00	27.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Clelia 54/A)	1	26.700,00	26.700,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Cesi 6)	1	23.500,00	23.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Cesi 4)	1	16.000,00	16.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Milana 73)	1	20.500,00	20.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Milana 73)	1	23.500,00	23.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Milana 69)	1	27.000,00	27.000,00

Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Milana 71)	1	27.000,00	27.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Milana 71)	1	27.000,00	27.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Tinti 16)	1	18.900,00	18.900,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Tinti 16)	1	15.750,00	15.750,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Puccini 62)	1	29.250,00	29.250,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Puccini 68)	1	6.000,00	6.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Neri 12)	1	6.300,00	6.300,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Geminiani 2)	1	29.250,00	29.250,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Sarti 3)	1	10.500,00	10.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Sarti 5)	1	9.600,00	9.600,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Del Pino 7)	1	7.350,00	7.350,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Del Pino 3)	1	29.250,00	29.250,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Noiret 2)	1	11.850,00	11.850,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via S.Vitale 192)	1	28.500,00	28.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via S.Vitale 192)	1	29.250,00	29.250,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via S.Vitale 192)	1	29.250,00	29.250,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via S.Vitale 192)	1	29.250,00	29.250,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via S.Prospero 39/A)	1	29.250,00	29.250,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Costa A.41)	1	11.550,00	11.550,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Coraglia 30)	1	7.500,00	7.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Coraglia 30)	1	11.250,00	11.250,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Coraglia 30)	1	6.000,00	6.000,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Coraglia 30)	1	10.500,00	10.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Cavour 1)	1	13.200,00	13.200,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Carducci 38)	1	28.050,00	28.050,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Carducci 38)	1	12.450,00	12.450,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Callegherie 15/A)	1	38.250,00	38.250,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Callegherie 15/A)	1	35.550,00	35.550,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Callegherie 15)	1	38.400,00	38.400,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Callegherie 15)	1	34.800,00	34.800,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Coraglia 32)	1	27.750,00	27.750,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Coraglia 32)	1	23.500,00	23.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Coraglia 32)	1	24.700,00	24.700,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Punta 29)	1	11.250,00	11.250,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Punta 29)	1	12.900,00	12.900,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Punta 29)	1	15.900,00	15.900,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Cenni 8)	1	37.500,00	37.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Cenni 8)	1	37.500,00	37.500,00

Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Cenni 8)	1	37.500,00	37.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Cenni 8)	1	37.500,00	37.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Cenni 8)	1	37.500,00	37.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Cenni 10)	1	37.500,00	37.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Cenni 10)	1	37.500,00	37.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Cenni 10)	1	37.500,00	37.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Cenni 10)	1	37.500,00	37.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Cenni 10)	1	37.500,00	37.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Cenni 10)	1	37.500,00	37.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Cenni 10)	1	37.500,00	37.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Cenni 10)	1	37.500,00	37.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Digione 19)	1	37.500,00	37.500,00
Imola	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Digione 17)	1	10.000,00	10.000,00
Carpi	ACER Modena	Ristrutturazione (via Statale Romana Nord 95)	1	55.000,00	55.000,00
Carpi	ACER Modena	Ristrutturazione (via Vanvitelli 13)	1	5.000,00	5.000,00
Carpi	ACER Modena	Ristrutturazione (via Volta 42)	1	18.000,00	18.000,00
Carpi	ACER Modena	Ristrutturazione (via Flli Cervi 16)	1	18.000,00	18.000,00
Carpi	ACER Modena	Ristrutturazione (via delle Nazini Unite 22)	6	550.000,00	550.000,00
Sassuolo	ACER Modena	Ristrutturazione (via Radici in Piano 98/B)	1	18.000,00	18.000,00
Sassuolo	ACER Modena	Ristrutturazione (via Radici in Piano 155)	1	18.000,00	18.000,00
Sassuolo	ACER Modena	Ristrutturazione (via Don Minzoni 3)	2	40.000,00	40.000,00
Casalecchio di Reno	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Risorgimento 1)	1	24.500,00	24.500,00
Casalecchio di Reno	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Risorgimento 1)	1	27.000,00	27.000,00
Casalecchio di Reno	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Pietro Micca 23/2)	1	12.500,00	12.500,00
Lugo	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Gardizza 89	1	20.000,00	20.000,00
Cesenatico	ACER Forli-Cesena	Ristrutturazione (viale Roma 23)	1	5.000,00	5.000,00
Correggio	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Pirandello 2/A)	1	15.000,00	15.000,00
Correggio	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Giotto 8/a)	1	15.000,00	15.000,00
Correggio	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Falcone 15	1	5.000,00	5.000,00
Correggio	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Borsellino 8)	1	5.000,00	5.000,00
Correggio	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Dinazzano 51)	1	15.000,00	15.000,00
Correggio	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Carlo V 10/A)	1	15.000,00	15.000,00
Casalgrande	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via SP Radici 25)	1	25.000,00	25.000,00
Casalgrande	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Gramsci 13)	1	35.000,00	35.000,00
Nonantola	ACER Modena	Ristrutturazione (via Mavora -Bagazzano)	2	60.000,00	60.000,00
Sasso Marconi	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Borgo di Colle Ameno 24)	1	5.000,00	5.000,00

Sasso Marconi	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Borgo di Colle Ameno 28)	1	5.000,00	5.000,00
Sasso Marconi	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Borgo di Colle Ameno 28)	1	5.000,00	5.000,00
Rubiera	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Allende 246)	3	45.000,00	45.000,00
Collecchio	ACER Parma	Ristrutturazione (via Pastori 8-10)	2	18.755,83	18.755,83
Collecchio	ACER Parma	Ristrutturazione (via San Martino 36/a)	1	6.748,58	6.748,58
Collecchio	ACER Parma	Ristrutturazione (via Roma 54)	1	16.718,55	16.718,55
Alfonsine	ACER Ravenna	Ristrutturazione (via Garibaldi 74	1	20.000,00	20.000,00
Anzola dell'Emilia	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Rossa 8)	1	16.000,00	16.000,00
Sant'Ilario d'Enza	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (viale Cefalonia 1/A)	1	35.000,00	35.000,00
Sant'Ilario d'Enza	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Picasso 46)	2	30.000,00	30.000,00
Sant'Ilario d'Enza	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Libertà 11)	1	35.000,00	35.000,00
Montecchio Emilia	ACER Reggio Emilia	Ristrutturazione (via Rovacchi1)	1	35.000,00	8.602,20
		TOTALE REGIONE EMILIA ROMAGNA	**786**		**18.138.215,38**
Granarolo	ACER Bologna	Ristrutturazione (via Popolo 3)	1	28.000,00	-
Rimini	ACER Rimini	Ristrutturazione (via Tersicore 2)	1	30.000,00	-
Rimini	ACER Rimini	Ristrutturazione (via Acquario 97)	1	30.000,00	-
Rimini	ACER Rimini	Ristrutturazione (via Acquario 93)	1	35.000,00	-
Rimini	ACER Rimini	Ristrutturazione (via Villalta 21/a)	1	20.000,00	-
Rimini	ACER Rimini	Ristrutturazione (via dei Mille 46)	1	80.000,00	-
Rimini	ACER Rimini	Ristrutturazione (p.le F. Vannoni 5)	1	40.000,00	-
Rimini	ACER Rimini	Ristrutturazione (via R.Orsini 14)	1	30.000,00	-
Rimini	ACER Rimini	Ristrutturazione (via Balilla 32)	1	40.000,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via T. Mosti 108/a)	1	43.750,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via T. Mosti 106/a)	1	43.750,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via T. Mosti 104/a)	1	43.750,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via T. Mosti 102/a)	1	43.750,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via T. Mosti 108)	1	43.750,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via T. Mosti 106)	1	43.750,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via T. Mosti 104)	1	43.750,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via T. Mosti 102)	1	43.750,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Pentimento 7)	1	25.000,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Nanetti 11/1)	1	20.000,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Nanetti, 11/2)	1	20.000,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Nanetti 11/2)	1	30.000,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Nanetti 15/1)	1	30.000,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Nanetti 15/1)	1	30.000,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Indipendenza 31)	1	24.500,00	-

Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Indipendenza 48)	1	24.500,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Indipendenza 21)	1	12.250,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Bentivoglio 229)	1	48.000,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Vescovo 101)	1	16.596,43	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Vescovo 101)	1	16.596,49	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Sansoni 15)	1	26.250,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Calzolai 647)	1	16.596,43	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Chiesa 166)	1	25.000,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Chiesa 168)	1	25.000,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via T. Mosti 93-93/a)	1	25.750,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via S.Caterina da Siena 46)	1	25.000,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Martelli 27)	1	16.596,43	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Martelli 27)	1	16.596,43	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Martelli 27)	1	16.596,43	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Martelli 27)	1	16.596,43	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Martelli 27)	1	20.000,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Baluardi 123)	1	20.000,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Palantone 16)	1	20.000,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Padova 40/b)	1	25.000,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Padova 40/b)	1	25.000,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (c.so Porta Mare 98)	1	8.750,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (c.so Porta Mare, 98)	1	8.750,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (c.so Porta Mare 98)	1	8.750,00	-
Ferrara	ACER Ferrara	Ristrutturazione (c.so Porta Mare 98)	1	8.750,00	-
Cento	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Risorgimento 11)	1	15.000,00	-
Cento	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Valentino G.12/1)	1	18.000,00	-
Cento	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Valentino G.12/1)	1	18.000,00	-
Argenta	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Fiorana 46)	1	20.000,00	-
Argenta	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Fiorana 46)	1	16.875,00	-
Argenta	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Fiorana 46)	1	20.000,00	-
Argenta	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Fiorana 46)	1	16.875,00	-
Argenta	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Fiorana 46)	1	20.000,00	-
Copparo	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Seminiato 47)	1	81.250,00	-
Copparo	ACER Ferrara	Ristrutturazione (via Alta 126)	1	36.250,00	-
Copparo	ACER Ferrara	Ristrutturazione (Piazza del Popolo 27)	1	35.000,00	-
Copparo	ACER Ferrara	Ristrutturazione (Piazza del Popolo 27)	1	35.000,00	-

REGIONE TOSCANA					
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**n.alloggi**	**Importo richiesto**	**Importo ammesso**
Arezzo	Comune di Arezzo	Locazione	7	144.000,00	120.000,00
Civitella in Val di Chiana	Comune di Civitella Val di Chiana	Acquisto immobili (Peep Tegoleto-Via Molinara)	4	396.976,00	396.976,00
Pisa	Comune di Pisa	Acquisto	8	1.206.937,00	1.100.830,00
Cascina	APES s.c.p.a.	Ristrutturazione	1	18.000,00	18.000,00
Pisa	APES s.c.p.a.	Ristrutturazione	50	1.320.650,00	1.320.650,00
Pontedera	APES s.c.p.a.	Ristrutturazione	11	739.564,00	630.904,00
Firenze	Casa s.p.a	Ristrutturazione	87	3.980.121,00	3.980.121,00
Camaiore	E.R.P. Lucca	Ristrutturazione	3	350.000,00	350.000,00
Lucca	E.R.P. Lucca	Ristrutturazione	10	1.150.000,00	1.150.000,00
Massarosa	E.R.P. Lucca	Nuova costruzione	2	220.000,00	220.000,00
Viareggio	E.R.P. Lucca	Nuova costruzione	16	1.522.710,00	1.056.594,17
		TOTALE REGIONE TOSCANA	**199**		**10.344.075,17**
Capannori	E.R.P. Lucca	Nuova costruzione	5	500.000,00	-

REGIONE UMBRIA					
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**n.alloggi**	**Importo richiesto**	**Importo ammesso**
Perugia	ATER Perugia	Ristrutturazione	18	538.000,00	538.000,00
Foligno	ATER Perugia	Ristrutturazione	3	98.200,00	98.200,00
Perugia	ATER Perugia	Ristrutturazione	12	287.200,00	287.200,00
Foligno	ATER Perugia	Ristrutturazione	14	238.100,00	238.100,00
Terni	ATER Terni	Ristrutturazione	15	704.585,60	704.585,60
Perugia	ATER Perugia	Ristrutturazione	1	75.800,00	75.800,00
Terni	ATER Terni	Ristrutturazione	55	1.863.210,40	1.863.210,40
Terni	ATER Terni	Ristrutturazione	4	132.204,00	132.204,00
Foligno	ATER Perugia	Ristrutturazione	1	64.500,00	64.500,00
Perugia	ATER Perugia	Nuova costruzione	16	3.000.000,00	2.642.441,22
		TOTALE REGIONE UMBRIA	**139**		**6.644.241,22**

REGIONE MARCHE					
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**n.alloggi**	**Importo richiesto**	**Importo ammesso**
Pesaro	Comune di Pesaro	Locazione temporanea	11	84.000,00	84.000,00
Fabriano	ERAP Ancona	Acquisizione immobili (Via D. Chiesa)	8	1.500.000,00	1.500.000,00
Ancona	ERAP Ancona	Ristrutturazione (Via Torrioni,13)	1	20.000,00	20.000,00
Osimo	ERAP Ancona	Ristrutturazione (Via Michelangelo)	1	25.200,00	25.200,00
Senigallia	ERAP Ancona	Nuova costruzione (Via Piave)	7	1.673.679,82	1.673.679,82
Fano	ERAP Pesaro Urbino	Nuova costruzione (Via Pisacane)	12	438.915,64	119.291,70
		TOTALE REGIONE MARCHE	**40**		**3.422.171,52**

REGIONE LAZIO					
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**n.alloggi**	**Importo richiesto**	**Importo ammesso**
Latina	ATER Latina	Acquisto	5	452.932,32	452.932,32
Rieti	ATER Rieti	Acquisto alloggi a Fara Sabina	5	450.000,00	450.000,00
Roma	Comune di Roma	Acquisto immobili	43	4.979.760,03	4.979.760,03
Roma	Comune di Roma	Locazione temporanea	170	10.000.000,00	10.000.000,00
Rieti	Ater Rieti	Ristrutturazione (Rieti-Fraz. P. Fidoni)	11	2.054.384,62	1.070.948,62
		TOTALE REGIONE LAZIO	**234**		**16.953.640,97**
Alatri	Comune di Alatri	Recupero	7	600.000,00	-

REGIONE ABRUZZO					
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**n.alloggi**	**Importo richiesto**	**Importo ammesso**
Lanciano	Comune di Lanciano	Ristrutturazione (Via Spaventa)	1	44.144,34	44.144,34
Lanciano	Comune di Lanciano	Ristrutturazione (Via dei Tribunali)	2	210.831,11	189.051,12
		TOTALE REGIONE ABRUZZO	**3**		**233.195,46**

REGIONE MOLISE					
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**n.alloggi**	**Importo richiesto**	**Importo ammesso**
Campobasso	IACP Campobasso	Nuova costruzione	10	836.724,00	836.724,00
Termoli	IACP Campobasso	Nuova costruzione	15	1.263.577,79	1.084.170,14
		TOTALE REGIONE MOLISE	**25**		**1.920.894,14**

REGIONE CAMPANIA					
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**n.alloggi**	**Importo richiesto**	**Importo ammesso**
Atripalda	Comune di Atripalda	Ristrutturazione	17	450.000,00	450.000,00
Avellino	Comune di Avellino	Ristrutturazione (alloggi ex Iacp)	34	3.100.000,00	3.100.000,00
Napoli	IACP Napoli	Ristrutturazione (Ponticelli ex l..1179)	12	1.500.000,00	1.500.000,00
Napoli	IACP Napoli	Ristrutturazione (Ponticelli Comparto N) (ex nuova costruzione)	40	5.000.000,00	5.000.000,00
Benevento	IACP Benevento	Recupero	20	2.721.503,93	2.721.503,93
Benevento	ACP Benevento	Nuova costruzione	60	6.500.000,00	4.853.829,2900
		TOTALE REGIONE CAMPANIA	**183**		**17.625.333,22**

REGIONE PUGLIA					
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**n.alloggi**	**Importo richiesto**	**Importo ammesso**
Bari	Comune	Recupero (Via Ferrara, 2)	15	1.500.000,00	1.500.000,00
Brindisi	Comune	Nuova costruzione (Rione Paradiso PdZ 167)	28	3.000.000,00	2.615.610,27
		TOTALE REGIONE PUGLIA	**43**		**4.115.610,27**

REGIONE BASILICATA					
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**n.alloggi**	**Importo richiesto**	**Importo ammesso**
Potenza	ATER Potenza	Nuova costruzione	44	5.194.775,03	4.751.037,66
		TOTALE REGIONE BASILICATA	**44**		**4.751.037,66**

REGIONE CALABRIA					
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**n.alloggi**	**Importo richiesto**	**Importo ammesso**
Cutro	ATERP Crotone	Ristrutturazione	8	240.000,00	219.499,21
		TOTALE REGIONE CALABRIA	**8**		**219.499,21**

REGIONE SICILIA					
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**n.alloggi**	**Importo richiesto**	**Importo ammesso**
Leonforte	IACP Enna	Nuova costruzione (contrada S.Giovanni)	10	1.367.600,00	1.367.600,00
Modica	IACP Ragusa	Nuova costruzione	9	1.140.000,00	925.800,9600
		TOTALE REGIONE SICILIA	**19**		**2.293.400,96**

REGIONE SARDEGNA					
Localizzazione	**Soggetto attuatore**	**Tipo intervento**	**n.alloggi**	**Importo richiesto**	**Importo ammesso**
Sassari	AREA	Ristrutturazione	64	2.776.423,00	2.776.423,00
Oristano	AREA	Ristrutturazione	20	1.843.356,00	1.843.356,00
Sassari	AREA	Nuova costruzione (ex ristrutturazione)	16	1.424.800,00	908.472,44
		TOTALE REGIONE SARDEGNA	**100**		**5.528.251,44**

TOTALE NAZIONALE		**197.663.998,83**

09A15004

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 novembre 2009.

Approvazione della proposta di impegni presentata dalla società «H3G S.p.a.», ai sensi della legge n. 248/2006 con riferimento al procedimento sanzionatorio n. 11/09/DIT. (Deliberazione n. 620/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 12 novembre 2009;

Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, legge n. 108;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricato: «Integrazione dei poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il regolamento di attuazione dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore, regolamento recato dalla delibera n. 645/06/CONS e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 131/08/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 3 maggio 2008 (di seguito, «il regolamento»);

Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 23 aprile 2008 (di seguito, «il regolamento in materia di procedure sanzionatorie»);

Vista la proposta di impegni dell'8 maggio 2009 che la società H3G S.p.A. ha presentato, ai sensi della legge n. 248/2006, con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 11/09/DIT («Proposta definitiva»);

Vista la nota del 2 luglio 2009, trasmessa in pari data, recante prot. H3G n. 183/2009, con la quale H3G S.p.A. ha confermato l'immediata applicabilità della proposta di impegni, con la rinuncia a ogni condizione, nonché l'avvenuta realizzazione delle procedure volte ad assicurare l'immediata cessazione della condotta contestata;

Vista la determina direttoriale n. 9/09/DIT, «Pubblicazione della proposta definitiva di impegni presentata dalla società H3G S.p.A. ai sensi della legge n. 248/2006», pubblicata nel sito web dell'Autorità in data 31 luglio 2009;

Viste le osservazioni presentate dai terzi interessati nell'ambito della consultazione pubblica di cui all'art. 4 del regolamento, conclusasi in data 29 settembre 2009;

Vista la nuova versione della proposta di impegni, modificata rispetto a quella dell'8 maggio 2009, presentata in data 29 settembre 2009 («Proposta finale»);

Visti gli atti del procedimento sanzionatorio avviato con contestazione n. 11/09/DIT;

Considerato quanto segue:

I. *La proposta di impegni.*

1. In data 8 maggio 2009, H3G S.p.A. (H3G) ha presentato, ai sensi della legge n. 248/2006, una proposta preliminare di impegni con riferimento al procedimento sanzionatorio n. 11/09/DIT, avviato dalla direzione tutela dei consumatori dell'Autorità per violazione dell'art. 9, comma 10, della delibera dell'Autorità n. 19/01/CIR, recante «Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)».

2. La suddetta proposta è volta ad eliminare sia i presupposti, sia le conseguenze del comportamento contestato dall'Autorità nel procedimento sanzionatorio sopra menzionato. In particolare l'Autorità ha contestato a H3G di aver annullato le richieste di portabilità di ventinove MSISDN verso l'operatore Vodafone Omnitel NV utilizzando la causale «Annullamento per richiesta ad altro recipient» in mancanza della comprovata richiesta degli utenti interessati di voler attivare la prestazione con altro operatore.

3. In particolare, la proposta definitiva di H3G prevede quanto segue:

i) diffusione di una nota informativa interna che confermi il divieto alla Divisione Customer Care di utilizzare i dati dei clienti che abbiano fatto richiesta di MNP per finalità promozionali, commerciali o di retentio n. H3G si impegna ad inviare a codesta spettabile Autorità copia di tale nota;

ii) modifica dello script di registrazione delle telefonate degli operatori dei call center ai clienti che, nel corso di un contatto a fronte di una campagna di marketing, dichiarino di aver fatto richiesta di MNP, nel senso di prevedere che detti operatori dovranno limitarsi, in tal caso, ad accertare solo l'effettiva volontà di tali clienti di usufruire del servizio di MNP, per poi concludere la telefonata;

iii) diffusione di una nota informativa interna che confermi il divieto alla Divisione marketing di H3G di inviare agli operatori dei call center l'elenco dei clienti che abbiano richiesto il servizio di MNP da sottoporre a campagna promozionale a fini di retention. H3G si impegna ad inviare a codesta spettabile autorità copia di tale nota. Ciò non comporterà, tuttavia, il blocco o la modifica delle consuete campagne di caring effettuate dalla Divisione marketing, tramite i call center, nei confronti della clientela in generale, anche qualora si tratti di utenza che

avesse presentato richiesta di MNP; in questo ultimo caso si procederà come specificato al precedente punto *ii)*;

iv) eliminazione dalle procedure aziendali di caring della clientela di ogni procedura che disciplini la gestione di clienti per i quali, durante il contatto outbond, venga rilevata la sussistenza di una portabilità verso altro operatore ancora non espletata;

v) istituzione di una Unità di monitoraggio interna - costituita da tre membri, uno della Divisione affari regolamentari, uno nominato dalla Divisione internai auditing e uno nominato dall'AGCOM - incaricata di vigilare sulla corretta esecuzione degli Impegni e, in particolare, di controllare che non vi siano scambi tra divisioni aziendali, a fini promozionali e di retention, dei dati di clienti che abbiano fatto richiesta di MNP nonché di verificare le eventuali doglianze di operatori Recipient in materia di MNP;

vi) introduzione di disposizioni specifiche nel Codice Etico di H3G che contemplino l'obbligo di utilizzare i dati relativi ai clienti che richiedono l'attivazione della prestazione di MNP con la massima riservatezza, senza alcun trasferimento di dette informazioni ad altre divisioni / dipartimenti aziendali, ed esclusivamente al fine della gestione della prestazione di MNP. H3G si impegna ad inviare a codesta spettabile Autorità copia della versione del Codice Etico che contempli tali nuove disposizioni;

vii) conduzione di specifiche campagne informative per gli operatori dei call center e per il management della Divisione marketing in relazione al divieto di utilizzo, a fini promozionali e di retention, dei dati di clienti che abbiano fatto richiesta di MNP;

viii) sviluppo del tavolo tecnico per la negoziazione con gli altri operatori al fine di modificare l'accordo quadro sulla MNP in modo coerente con le disposizioni dell'AGCOM;

ix) rafforzamento del processo di presidio della prestazione di MNP che, sulla base di richieste formulate da parte degli altri operatori mobili in qualità di Recipient, renda disponibili informazioni sullo stato delle richieste di MNP riportate all'interno di liste specifiche fornite dagli operatori recipient stessi, garantendo il rispetto di determinati livelli di servizio in termini di tempi di fornitura delle informazioni richieste;

x) utilizzo rafforzato di un sistema di reporting bimestrale, da inviare all'Unità di monitoraggio interna sulla MNP e/o all'AGCOM, che evidenzi l'andamento del numero di richieste di MNP andate a buon fine e di quelle rifiutate e/o scartate (con le relative causali), che confermi l'eliminazione degli annullamenti delle richieste di MNP con causale «Annullamento per richiesta da altro recipient». Tale reporting bimestrale confluirebbe in un report annuale che riassuma i risultati dei report bimestrali, da inviare all'Unità di monitoraggio interna sulla MNP e/o all'AGCOM.

II. *La consultazione pubblica.*

4. In data 30 luglio 2009, con determina direttoriale n. 9/09/DIT, l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito web la proposta definitiva di Impegni invitando – come previsto dall'art. 4 del regolamento - i terzi interessati a fare pervenire le proprie osservazioni al riguardo.

5. La consultazione pubblica si è conclusa il 30 agosto 2009; entro tale termine risulta pervenuto un solo contributo da parte dell'operatore Telecom Italia S.p.A., il quale, sostanzialmente, ha lamentato l'incongruenza ed ultroneità degli impegni presentati rispetto alla condotta contestata ed alla sua cessazione.

III. *La nuova proposta di impegni.*

6. In data 29 ottobre 2009, H3G ha presentato una nuova versione della proposta di impegni, contenente una integrazioni rispetto alla precedente, volta a recepire le osservazioni avanzate da Telecom Italia S.p.A. e dal competente ufficio di questa autorità.

In particolare, alla nuova proposta, di seguito riportata, viene aggiunto un primo gruppo di impegni:

i) diffusione di una nota informativa che, fermo restando quanto di seguito descritto, confermi il divieto di utilizzo della causale 12 come causa di rigetto della MNP e assicuri il pieno e completo rispetto della previsione dell'art. 5.10 della delibera 78/08/CIR, confermando che nessuna causale al di fuori di quelle previste dalla disposizione citata è ammessa. Disabilitazione tecnica della funzione che genera nel sistema le causali diverse da quelle previste dall'art. 5.10 citato, con particolare riferimento alla causale 12.

ii) diffusione di una nota informativa interna che confermi il divieto alla Divisione Customer Care di utilizzare i dati dei clienti che abbiano fatto richiesta di MNP per finalità promozionali, commerciali o di retention. H3G si impegna ad inviare a codesta spettabile autorità copia di tale nota;

iii) modifica dello script di registrazione delle telefonate degli operatori dei call center ai clienti che, nel corso di un contatto a fronte di una campagna di marketing, dichiarino di aver fatto richiesta di MNP, nel senso di prevedere che detti operatori dovranno limitarsi, in tal caso, ad accertare solo l'effettiva volontà di tali clienti di usufruire del servizio di MNP, per poi concludere la telefonata;

iv) diffusione di una nota informativa interna che confermi il divieto alla Divisione Marketing di H3G di inviare agli operatori dei call center l'elenco dei clienti che abbiano richiesto il servizio di MNP da sottoporre a campagna promozionale a fini di retention. H3G si impegna ad inviare a codesta spettabile Autorità copia di tale nota. Ciò non comporterà, tuttavia, il blocco o la modifica delle consuete campagne di caring effettuate dalla Divisione marketing, tramite i call center, nei confronti della clientela in generale, anche qualora si tratti di utenza che avesse presentato richiesta di MNP; in questo ultimo caso si procederà come specificato al precedente punto *ii)*;

v) eliminazione dalle procedure aziendali di caring della clientela di ogni procedura che disciplini la gestione di clienti per i quali, durante il contatto outbond, venga rilevata la sussistenza di una portabilità verso altro operatore ancora non espletata;

vi) istituzione di una Unità di monitoraggio interna - costituita da tre membri, uno della Divisione affari regolamentari, uno nominato dalla Divisione internai auditing e uno nominato dall'AGCOM - incaricata di vigilare sulla corretta esecuzione degli impegni e, in particolare,

di controllare che non vi siano scambi tra divisioni aziendali, a fini promozionali e di retention, dei dati di clienti che abbiano fatto richiesta di MNP nonché di verificare le eventuali doglianze di operatori recipient in materia di MNP;

vii) introduzione di disposizioni specifiche nel Codice Etico di H3G che contemplino l'obbligo di utilizzare i dati relativi ai clienti che richiedono l'attivazione della prestazione di MNP con la massima riservatezza, senza alcun trasferimento di dette informazioni ad altre divisioni / dipartimenti aziendali, ed esclusivamente al fine della gestione della prestazione di MNP. H3G si impegna ad inviare a codesta spettabile Autorità copia della versione del Codice Etico che contempli tali nuove disposizioni;

viii) conduzione di specifiche campagne informative per gli operatori dei call center e per il management della Divisione marketing in relazione al divieto di utilizzo, a fini promozionali e di retention, dei dati di clienti che abbiano fatto richiesta di MNP;

ix) sviluppo del tavolo tecnico per la negoziazione con gli altri operatori al fine di modificare l'accordo quadro sulla MNP in modo coerente con le disposizioni dell'AGCOM;

x) rafforzamento del processo di presidio della prestazione di MNP che, sulla base di richieste formulate da parte degli altri operatori mobili in qualità di recipient, renda disponibili informazioni sullo stato delle richieste di MNP riportate all'interno di liste specifiche fornite dagli operatori recipient stessi, garantendo il rispetto di determinati livelli di servizio in termini di tempi di fornitura delle informazioni richieste;

xi) utilizzo rafforzato di un sistema di reporting bimestrale, da inviare all'Unità di Monitoraggio Interna sulla MNP e/o all'AGCOM, che evidenzi l'andamento del numero di richieste di MNP andate a buon fine e di quelle rifiutate e/o scartate (con le relative causali), che confermi l'eliminazione degli annullamenti delle richieste di MNP con causale «Annullamento per richiesta da altro recipient». Tale reporting bimestrale confluirebbe in un report annuale che riassuma i risultati dei report bimestrali, da inviare all'Unità di monitoraggio interna sulla MNP e/o all'AGCOM.

7. Il nuovo gruppo di impegni, indicato col n. 1), è finalizzato precipuamente ad impedire la possibilità di scartare ordinativi di MNP per causali diverse da quelle previste dalla nuova delibera intervenuta in materia, la n. 78/08/CIR, la quale non prevede punto la possibilità di annullamento per richieste di altro recipient;

IV. *La valutazione degli impegni*.

8. In relazione al gruppo di Impegni indicati al punto *i)*, la nuova proposta prevede alcuni accorgimenti volti a rendere effettivo il divieto di rigetto di ordinativi di MNP con causali diverse da quelle stabilite dall'art. 5.10 della delibera 78/08/CIR, tra le quali, per l'appunto, non è più presente quella relativa alla richiesta da parte di altro operatore recipient. Si tratta, evidentemente, di una applicazione del nuovo principio, introdotto da tale delibera al fine di ovviare alle pratiche di retention registrate in passato, per il quale eventuali ordinativi di MNP successivi, ovvero richieste di annullamento, non possono in alcun modo inficiare un ordine già validato ed in via di espletamento.

9. In ottica di tutela del consumatore le misure proposte rappresentano sicuramente uno strumento efficace per assicurare che gli utenti, una volta richiesta la MNP, non vedano più la propria richiesta vanificata o ritardata sulla base di asseriti ordini successivi, come nelle fattispecie che hanno dato l'avvio al procedimento sanzionatorio n. 11/09/DIT.

10. In relazione ai gruppo di Impegni indicati con i numeri *ii)*, *iii)*, *iv)*, *vi)* e *vii)*, si tratta di accorgimenti volti, essenzialmente, ad impedire l'utilizzo dei dati dei clienti che fanno richiesta di passaggio ad altro operatore per operazioni di marketing a fini di retention. Alla luce della normativa regolamentare attuale (art. 10.6 della delibera 78/08/CIR), che conserva il divieto dell'utilizzo di simili dati per motivi diversi da quelli legati alla procedura di portabilità, tali misure non possono che trovare positivo accoglimento, pur risultando non più direttamente connesse alla violazione contestata, alla luce della nuova impostazione seguita dalla delibera 78/08/CIR in ordine alle cause di rigetto degli ordinativi.

11. Con riferimento ai gruppi di impegni indicati ai numeri *v)*, *ix)* e *x)*, le misure previste appaiono idonee a garantire un controllo tempestivo circa la gestione degli ordinativi di MNP, necessario al fine di interventi immediati in caso di anomalie, assicurando che eventuali distorsioni anticompetitive siano eliminate nel più breve tempo possibile, riducendo al minimo gli impatti sul mercato.

12. In particolare, l'istituzione di un organo di controllo fornisce garanzie di effettività dei controlli sulla attuazione degli Impegni, ma nel contempo avrebbe anche un più ampio effetto disincentivante per la società, in merito all'adozione di processi aziendali comunque non conformi alle disposizioni dell'Autorità.

13. Anche la misura di cui al punto *x)* riveste particolare importanza ai fini di una complessiva valutazione della portata degli impegni, purché la tempistica (bimestrale) indicata per l'invio della reportistica sia adeguata a quella prevista dalla delibera 78/08/CIR, art. 16, e dunque avvenga con cadenza mensile.

14. In conclusione l'Autorità, valutate anche le risultanze della consultazione pubblica, ritiene che la proposta di Impegni, seppure presentata nell'ambito di un procedimento sanzionatorio avviato per violazione di disposizioni a tutela dell'utenza, sia idonea a migliorare la concorrenzialità nel mercato interessato dagli Impegni, purché gli stessi siano intesi come complementari rispetto agli obblighi regolamentari intervenuti in materia di procedure per la portabilità del numero mobile successivamente ai fatti contestati, e segnatamente a quanto stabilito dalla delibera 78/08/CIR. Risulta di tutta evidenza, infatti, che assicurare il compimento del processo di portabilità senza ritardi o distorsioni, oltre a garantire l'adempimento della volontà del consumatore, comporta innegabili vantaggi per la concorrenzialità del mercato delle comunicazioni mobili e personali, evitando la possibile creazione di barriere al passaggio dei clienti tra i vari operatori.

Ritenuto, per le sopra esposte motivazioni, che gli impegni presentati da H3G S.p.A. in data 8 maggio 2009, così come successivamente modificati nella versione

proposta all'Autorità in data 29 settembre 2009, risultano, ad una valutazione complessiva, idonei a migliorare le condizioni di concorrenza del settore attraverso idonee e stabili misure, nonché a rimuovere le conseguenze anticompetitive degli illeciti contestati nei procedimenti sanzionatori coinvolti;

Ritenuto, pertanto, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni per H3G S.p.A. ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in ragione della accertata loro meritevolezza rispetto ai fini previsti dalla legge;

Vista la proposta della direzione tutela dei consumatori;

Udita la relazione del commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

1. Gli impegni presentati da H3G S.p.A., ai sensi dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in data 8 maggio 2009, ed emendati in data 29 settembre 2009, sono approvati e resi obbligatori per la predetta società nei termini sopra descritti, ed allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante.

2. L'autorità esaminerà con cadenza periodica l'implementazione degli impegni e comunque entro 120 giorni dalla loro approvazione.

3. Il procedimento sanzionatorio avviato con atto di contestazione n. 11/09/DIT resta sospeso fino alla verifica dell'effettivo adempimento degli impegni.

4. La mancata attuazione degli impegni è punita nelle forme e secondo le procedure di cui alla delibera n. 645/06/CONS e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 131/08/CONS, ed alla delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS.

La presente delibera è notificata a H3G S.p.A. e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel sito web e nel Bollettino ufficiale dell'autorità.

Roma, 12 novembre 2009

Il presidente
CALABRÒ

Il commissario relatore
SORTINO

Allegato 1

Testo dell'avvertenza da pubblicare in calce alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 620/09/CONS.

AVVERTENZA:

I documenti recanti gli impegni alla presente delibera, di cui costituiscono parete integrale e sostanziale, è consultabile nel sito Internet dell'Autorità per le garanzie nella comunicazioni www.agcom.it

09A14912

DELIBERAZIONE 26 novembre 2009.

Consultazione relativa alla proposta di adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della delibera 152/02/Cons «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa». (Deliberazione n. 667/09/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 26 novembre 2009;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale»);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 (il «Codice»);

Vista la raccomandazione della commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la «precedente raccomandazione»);

Vista la raccomandazione della commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28/12/2007 (la «Raccomandazione»);

Vista la raccomandazione della commissione del 19 settembre 2005 «relativa alla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 266/64 del 11 ottobre 2005;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai docu-

menti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Viste le delibere dell'autorità numeri 33/06/CONS, 642/06/CONS, 417/06/CONS, 4/06/CONS e 34/06/CONS, relative alle analisi di mercato sui mercati numeri 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 e 12, tra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea n. 2003/311/CE;

Vista le delibere numeri 314/09/CONS e 525/09/CONS relative alle analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa, mercati numeri 1, 4 e 5 fra quelli individuati della raccomandazione 2007/879/CE;

Vista la delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 27 giugno 2002;

Vista la comunicazione del 30 gennaio 2009 di «Avvio del procedimento di adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della delibera: 152/02/CONS»;

Vista la comunicazione del 29 settembre 2009 di proroga dei termini del procedimento di «adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della delibera: 152/02/CONS»;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'autorità in merito al tema in esame;

Udita la relazione dei commissari Michele Lauria e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica sullo schema di provvedimento relativo alla proposta di adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della delibera: n. 152/02/CONS «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa».

2. Le modalità di consultazione e lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Le linee guida per la valutazione delle offerte agli utenti finali e l'appendice tecnica sono riportate, rispettivamente, nell'allegato 1 e 2 dello schema di provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

4. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli uffici dell'autorità in Roma, via delle Muratte n. 25.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati, nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'autorità.

Roma, 26 novembre 2009

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
MANNONI - LAURIA

09A14911

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 27 novembre 2009.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata attivata l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista l'art. 9, comma 1 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle Direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003, con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate Direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961 n.770, recante norme per la sistemazione dl talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Bari prot. n. 17324 del 13 novembre 2009, con la quale il Direttore del summenzionato Ufficio ha comunicato che in data 12 novembre 2009, a causa dell'assemblea sindacale indetta dalla CGIL alla quale ha partecipato il 90% del personale, la sede staccata dei servizi di pubblicità immobiliare di Bari non ha potuto fornire regolare servizio al pubblico. In particolare il servizio di accettazione formalità è stato sospeso dalle ore 10,30 sino a chiusura giornata, mentre la richiesta visure ipotecarie è stata sospesa dalle ore 10,30 sino alle ore 12,30.

Accertato che l'irregolare funzionamento del succitato ufficio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 24 novembre 2009 con nota prot. n. 1553/2009 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari - Sede staccata dei Servizi di pubblicità immobiliare nella giornata del 12 novembre 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 27 novembre 2009

Il direttore regionale: MELE

09A14926

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Arpezol».

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata AIFA;

Visto il decreto del ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la determinazione direttoriale del 29 maggio 2009, con la quale è stato conferito al dott. Renato Massimi l'incarico di dirigente dell'Ufficio Autorizzazioni Officine;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in particolare l'art. 141;

Vista la comunicazione dell'Ufficio Autorizzazioni alla Immissione in Commercio (AIC) dell'AIFA prot. AIFA. AIC/68986 del 7 luglio 2009, pervenuta in data 9 luglio 2009, prot. n. 70178, con la quale è stato richiesto a questo Ufficio di assumere eventuali iniziative di propria competenza, ai sensi dell'art. 141, comma 3 del decreto legislativo n. 219/2006, considerato che gli studi di bioequivalenza presentati a supporto delle domande di AIC per i medicinali in oggetto, non sono stati condotti in conformità alle vigenti norme e senza rispettare i principi e le linee guida delle norme di buona pratica clinica (GCP) e che i relativi risultati non sono affidabili;

Viste le note Prot. n. 51146-P/I.1.c.n.1/138 del 19 maggio 2009 e Prot. 54841-P/I.1.c.n.1/138 del 28 maggio 2009 dell'Ufficio Attività Ispettive GCP, allegate alla predetta comunicazione (allegato 2 e 3),da cui si evince in particolare che dalle ispezioni specifiche sulle sperimentazioni di bioequivalenza dell' Omeoprazolo studio CRC – 022 – 06 e CRC – 029 – 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro Ricerca Clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D' Annunzio» di Chieti, Centro per lo Studio dell'Invecchiamento (Ce.S.I.), sono state evidenziate deviazioni critiche dai principi e dalle linee guida delle norme di buona pratica clinica fissati dalla normativa comunitaria;

Vista la contestazione dei fatti inviata alla ditta con provvedimento prot. AIFA/UAO/77645/P/I.5.i.a.4 del 29 luglio 2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, commi 3 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Espletata la procedura di audizione di cui all'art. 141 comma 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 conclusasi in data 22 settembre 2009;

Visto il parere dell'Ufficio legale dell'AIFA del 16 ottobre 2009 che ribadisce il provvedimento di revoca per la violazione riscontrata e sanzionata dal comma 3 dell'art. 141 del decreto legislativo n. 219/2006;

Considerato che il provvedimento di revoca di cui all'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è stato introdotto direttamente in fase di recepimento della direttiva 2001/83/CE e non è previsto dall'art. 116 della stessa;

Considerato che a causa di tali deviazioni critiche l'AIFA ritiene non affidabili i risultati delle sperimentazioni cliniche di bioequivalenza dell' Omeoprazolo studio CRC – 022 – 06 e CRC – 029 – 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro Ricerca Clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D' Annunzio» di Chieti, Centro per lo Studio dell'Invecchiamento (Ce.S.I.);

Determina:

È revocata, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale AIN/2007/1992 ARPEZOL 037924 Ditta Proge Farm Srl, nelle seguenti confezioni:

Arpezol 14 capsule rigide 10 mg - A.I.C. n. 037924014;

Arpezol 14 capsule rigide 20 mg - A.I.C. n. 037924026.

Dalla data del provvedimento, il medicinale «ARPEZOL da 10 e 20 mg» non può essere mantenuto in commercio.

Avverso il presente provvedimento di revoca, può essere proposta opposizione da presentarsi all'AIFA nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 1° dicembre 2009

Il dirigente: MASSIMI

09A15026

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alsidol».

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.149 del 29 giugno 2005;

Vista la determinazione direttoriale del 29 maggio 2009, con la quale è stato conferito al dott. Renato Massimi l'incarico di dirigente dell'Ufficio autorizzazioni officine;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in particolare l'art. 141;

Vista la comunicazione dell'Ufficio Autorizzazioni alla Immissione in Commercio (AIC) dell'AIFA prot. AIFA. AIC/68986 del 7 luglio 2009, pervenuta in data 9 luglio 2009, prot. n. 70178, con la quale è stato richiesto a questo Ufficio di assumere eventuali iniziative di propria competenza, ai sensi dell'art. 141, comma 3 del decreto legislativo n. 219/2006, considerato che gli studi di bioequivalenza presentati a supporto delle domande di AIC per i medicinali in oggetto, non sono stati condotti in conformità alle vigenti norme e senza rispettare i principi e le linee guida delle Norme di Buona Pratica Clinica (GCP) e che i relativi risultati non sono affidabili (allegato 1);

Viste le note Prot. N. 51146-P/I.1.c.n.1/138 del 19 maggio 2009 e Prot. 54841-P/I.1.c.n.1/138 del 28 maggio 2009 dell'Ufficio Attività Ispettive GCP, allegate alla predetta comunicazione (allegato 2 e 3), da cui si evince in particolare che dalle ispezioni specifiche sulle sperimentazioni di bioequivalenza dell'Omeoprazolo studio CRC - 022 - 06 e CRC - 029 - 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro Ricerca Clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D' Annunzio» di Chieti, Centro per lo Studio dell'Invecchiamento (Ce.S.I.), sono state evidenziate deviazioni critiche dai principi e dalle linee guida delle Norme di Buona Pratica Clinica fissati dalla normativa comunitaria;

Vista la contestazione dei fatti inviata alla ditta con provvedimento prot. AIFA/UAO/77765/P/I.5.i.a.4 del 29/07/2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, commi 3 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219;

Espletata la procedura di audizione di cui all'art. 141 comma 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 conclusasi in data 22 settembre 2009;

Visto il parere dell'Ufficio legale dell'AIFA del 16 ottobre 2009, che ribadisce il provvedimento di revoca per la violazione riscontrata e sanzionata dal comma 3 dell'art. 141 del decreto legislativo n. 219/2006;

Considerato che il provvedimento di revoca di cui all'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è stato introdotto direttamente in fase di recepimento della direttiva 2001/83/CE e non è previsto dall'art. 116 della stessa;

Considerato che a causa di tali deviazioni critiche l'AIFA ritiene non affidabili i risultati delle sperimentazioni cliniche di bioequivalenza dell' Omeoprazolo studio CRC - 022 - 06 e CRC - 029 - 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro Ricerca Clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D' Annunzio» di Chieti, Centro per lo Studio dell'Invecchiamento (Ce.S.I.);

Determina:

È revocata, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale AIN/2007/1032:

Alsidol 037816 Ditta Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l., nelle seguenti confezioni:

Alsidol 14 capsule rigide 10 mg - A.I.C. n. 037816016;

Alsidol 14 capsule rigide 20 mg - A.I.C. n. 037816028.

Dalla data del provvedimento, il medicinale «ALSIDOL capsule rigide da 10 e 20 mg» non può essere mantenuto in commercio.

Avverso il presente provvedimento di revoca, può essere proposta opposizione da presentarsi all'AIFA nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 1° dicembre 2009

Il dirigente: MASSIMI

09A15027

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omeprazolo IPD».

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata AIFA;

Visto il decreto del ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la determinazione direttoriale del 29 maggio 2009, con la quale è stato conferito al dott. Renato Massimi l'incarico di dirigente dell'Ufficio autorizzazioni officine;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in particolare l'art. 141;

Vista la comunicazione dell'Ufficio autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) dell'AIFA prot. AIFA. AIC/68986 del 7 luglio 2009, pervenuta in data 9 luglio 2009, prot. n. 70178, con la quale è stato richiesto a questo Ufficio di assumere eventuali iniziative di propria competenza, ai sensi dell'art. 141, comma 3 del decreto legislativo n. 219/2006, considerato che gli studi di bioequivalenza presentati a supporto delle domande di AIC per i medicinali in oggetto, non sono stati condotti in conformità alle vigenti norme e senza rispettare i principi e le linee guida delle Norme di buona pratica clinica (GCP) e che i relativi risultati non sono affidabili;

Viste le note prot. n. 51146-P/I.1.c.n.1/138 del 19 maggio 2009 e prot. 54841-P/I.1.c.n.1/138 del 28 maggio 2009 dell'Ufficio attività ispettive GCP, allegate alla predetta comunicazione (allegato 2 e 3),da cui si evince in particolare che dalle ispezioni specifiche sulle sperimentazioni di bioequivalenza dell'Omeoprazolo studio CRC - 022 - 06 e CRC - 029 - 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro ricerca clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D' Annunzio» di Chieti, Centro per lo studio dell'invecchiamento (Ce.S.I.), sono state evidenziate deviazioni critiche dai principi e dalle linee guida delle Norme di buona pratica clinica fissati dalla normativa comunitaria;

Vista la contestazione dei fatti inviata alla ditta con provvedimento prot. AIFA/UAO/77733/P/I.5.i.a.4 del 29 luglio 2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, commi 3 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Espletata la procedura di audizione di cui all'art. 141, comma 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 conclusasi in data 22 settembre 2009;

Visto il parere dell'Ufficio legale dell'AIFA del 16 ottobre 2009 che ribadisce il provvedimento di revoca per la violazione riscontrata e sanzionata dal comma 3 dell'art. 141 del decreto legislativo n. 219/2006;

Considerato che il provvedimento di revoca di cui all' art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è stato introdotto direttamente in fase di recepimento della direttiva 2001/83/CE e non è previsto dall'art. 116 della stessa;

Considerato che a causa di tali deviazioni critiche l'AIFA ritiene non affidabili i risultati delle sperimentazioni cliniche di bioequivalenza dell' Omeoprazolo studio CRC - 022 - 06 e CRC - 029 - 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro ricerca clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D'Annunzio» di Chieti, Centro per lo studio dell'invecchiamento (Ce.S.I.);

Determina:

È revocata, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale AIN/2007/3183 Omeprazolo IPD 038655 ditta IPD Industrial Pharmaceuticals Development Srl, nelle seguenti confezioni:

Omeprazolo IPD 14 capsule rigide 10 mg (A.I.C. n. 038655015);

Omeprazolo IPD 14 capsule rigide 20 mg (A.I.C. n. 038655027).

Dalla data del provvedimento, il medicinale «Omeprazolo IPD da 10 e 20 mg» non può essere mantenuto in commercio.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Avverso il presente provvedimento di revoca, può essere proposta opposizione da presentarsi all'AIFA nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.

Roma, 1° dicembre 2009

Il dirigente: MASSIMI

09A15028

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zaprol».

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la determinazione direttoriale del 29 maggio 2009, con la quale è stato conferito al dott. Renato Massimi l'incarico di dirigente dell'Ufficio autorizzazioni officine;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in particolare l'art. 141;

Vista la comunicazione dell'Ufficio autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) dell'AIFA prot. AIFA. AIC/68986 del 7 luglio 2009, pervenuta in data 9 luglio 2009, prot. n. 70178 con la quale è stato richiesto a questo ufficio di assumere eventuali iniziative di propria competenza, ai sensi dell'art. 141, comma 3 del decreto legislativo n. 219/2006, considerato che gli studi di bioequivalenza presentati a supporto delle domande di AIC per i medicinali in oggetto, non sono stati condotti in conformità alle vigenti norme e senza rispettare i principi e le linee guida delle Norme di buona pratica clinica (GCP) e che i relativi risultati non sono affidabili;

Viste le note prot. n. 51146-P/I.1.c.n.1/138 del 19 maggio 2009 e prot. 54841-P/I.1.c.n.1/138 del 28 maggio 2009 dell'Ufficio attività ispettive GCP, allegate alla predetta comunicazione (allegato 2 e 3),da cui si evince in particolare che dalle ispezioni specifiche sulle sperimentazioni di bioequivalenza dell'Omeoprazolo studio CRC - 022 - 06 e CRC - 029 - 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro ricerca clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D'Annunzio» di Chieti, Centro per lo studio dell'invecchiamento (Ce.S.I.), sono state evidenziate deviazioni critiche dai principi e dalle linee guida delle Norme di buona pratica clinica fissati dalla normativa comunitaria;

Vista la contestazione dei fatti inviata alla ditta con provvedimento prot. AIFA/UAO/77783/P/I.5.i.a.4 del 29 luglio 2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, commi 3 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Espletata la procedura di audizione di cui all'art. 141, comma 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 conclusasi in data 22 settembre 2009;

Visto il parere dell'Ufficio legale dell'AIFA del 16 ottobre 2009, che ribadisce il provvedimento di revoca per la violazione riscontrata e sanzionata dal comma 3 dell'art. 141 del decreto legislativo n. 219/2006;

Considerato che il provvedimento di revoca di cui all'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è stato introdotto direttamente in fase di recepimento della direttiva 2001/83/CE e non è previsto dall'art. 116 della stessa;

Considerato che a causa di tali deviazioni critiche l'AIFA ritiene non affidabili i risultati delle sperimentazioni cliniche di bioequivalenza dell'Omeoprazolo studio CRC - 022 - 06 e CRC - 029 - 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro ricerca clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D'Annunzio» di Chieti, Centro per lo studio dell'invecchiamento (Ce.S.I.);

Determina:

È revocata, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale AIN/2007/4446 Zaprol 038131 ditta Polifarma Spa, nelle seguenti confezioni:

Zaprol 14 capsule rigide 10 mg (A.I.C. n. 038131013);

Zaprol 14 capsule rigide 20 mg (A.I.C. n. 038131025).

Dalla data del provvedimento, il medicinale «Zaprol da 10 e 20 mg» non può essere mantenuto in commercio.

Avverso il presente provvedimento di revoca, può essere proposta opposizione da presentarsi all'AIFA nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 1° dicembre 2009

Il dirigente: MASSIMI

09A15029

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2009.

Inserimento del medicinale «Trabectedina (Yondelis)», nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme

sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* (*G.U.*) n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che in data 24 settembre 2009 il Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) ha adottato un'opinione positiva circa l'estensione delle indicazioni del medicinale trabectedina (Yondelis) (autorizzazione all'immissione in commercio accordata anche dalla Commissione Europea in data 28 Ottobre 2009, con decisione C(2009)8513) per la stessa indicazione di cui sopra, e cioè: «Yondelis in combination with pegylated liposomal doxorubicin (PLD) is indicated for the treatment of patients with relapsed platinum-sensitive cancer»;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale, «nelle more» di una sua prossima commercializzazione sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 10 e 11 novembre 2009 - Stralcio Verbale n. 73;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale trabectedina (Yondelis) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per l'indicazione terapeutica: «In combinazione con doxorubicina liposomiale pegilata (PLD) nel trattamento di pazienti con cancro ovarico platino-sensibile recidivante dopo chemioterapia»;

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il Decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale Trabectedina (Yondelis) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: In combinazione con Doxorubicina liposomiale pegilata (PLD) nel trattamento di pazienti con cancro ovarico platino-sensibile recidivante dopo chemioterapia, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione, fino ad approvazione dell'estensione dell'indicazione terapeutica, o al massimo per 12 mesi.

Art. 3.

Sconto obbligatorio alle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Art. 4.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, categoria Antineoplastici, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2009

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO 1

Denominazione:
trabectedina (Yondelis)
- (Pharma Mar S.A.)

Indicazione terapeutica: Yondelis, in associazione con doxorubicina liposomiale pegilata (PLD), è indicato per il trattamento di pazienti con cancro ovarico platino-sensibile recidivante dopo chemioterapia.

Criteri di inclusione:
Per consentire il trattamento con Yondelis sono richiesti i seguenti criteri:
- Conta assoluta dei neutrofili (ANC, *Absolute Neutrophil Count*) ≥ 1.500/mm^3
- Conta piastrinica ≥ 100.000/mm^3
- Bilirubina ≤ al limite normale superiore (ULN, *Upper Limit of Normal*)
- Fosfatasi alcalina ≤ 2,5 x ULN (considerare gli isoenzimi epatici 5-nucleotidasi o GGT, qualora l'eventuale innalzamento possa essere di origine ossea).
- Albumina ≥ 25 g/l.
- Alanina aminotransferasi (ALT) e Aspartato aminotransferasi (AST) ≤ 2,5 x ULN
- Clearance della creatinina ≥ 60 ml/min
- Creatina fosfochinasi (CPK) ≤ 2,5 x ULN
- Emoglobina ≥ 9 g/dl

Questi stessi criteri devono essere sempre soddisfatti ogni volta prima di ripetere il trattamento. In caso contrario, si deve ritardare il trattamento anche di 3 settimane fino alla normalizzazione dei criteri.
Si deve eseguire un ulteriore monitoraggio dei parametri ematologici, bilirubina, fosfatasi alcalina, aminotransferasi e CPK ogni settimana durante i primi due cicli di terapia e almeno una volta tra i trattamenti in cicli successivi.
Deve essere somministrata la stessa dose per tutti i cicli di trattamento, a condizione che non venga osservata tossicità di grado 3-4 e che il paziente soddisfi i criteri per il nuovo trattamento.

Criteri di esclusione:
- Età < 18 anni
- Ipersensibilità alla trabectedina o ad uno qualsiasi degli eccipienti
- Infezione concomitante grave o non controllata
- Allattamento al seno
- Combinazione con il vaccino della febbre gialla

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico:
Yondelis va somministrato ogni tre settimane sotto forma di un'infusione di 3 ore ad un dosaggio di 1,1 mg/m^2, immediatamente dopo la somministrazione di PLD 30 mg/m^2. Onde ridurre al minimo il rischio di reazioni all'infusione della PLD, la dose iniziale deve essere somministrata ad una velocità non superiore a 1 mg/minuto. Qualora non venga osservata alcuna reazione all'infusione, le successive infusioni di PLD possono essere somministrate nell'arco di 1 ora. Si raccomanda fortemente la somministrazione mediante linea venosa centrale.
Tutti i pazienti devono ricevere corticosteroidi, per esempio 20 mg di desametasone per via endovenosa 30 minuti prima della PLD, non solo come profilassi anti-emetica, ma anche perché sembra garantire effetti epatoprotettivi. È possibile la somministrazione di altri farmaci anti-emetici in caso di necessità.

Aggiustamento della dose durante il trattamento
Prima di ripetere il trattamento, i pazienti devono soddisfare i requisiti definiti in precedenza. Qualora tra un ciclo e l'altro in qualsiasi momento si verificasse uno degli eventi seguenti, la dose deve essere ridotta di un livello, secondo la tabella riportata di seguito, per i cicli successivi:
- Neutropenia < 500/mm^3 che dura per più di 5 giorni oppure associata a febbre o infezione
- Trombocitopenia < 25.000/mm^3
- Aumento della bilirubina > ULN e/o della fosfatasi alcalina > 2,5 x ULN

- Aumento delle aminotransferasi (AST o ALT) > 5 x ULN, che non si sono ancora normalizzate dopo 21 giorni
- Eventuali altre reazioni avverse di grado 3 o 4 (come nausea, vomito, affaticamento)

Qualora una dose sia stata ridotta a causa di sintomi di tossicità, non si raccomanda l'aumento della dose nei cicli successivi. Se uno di questi fenomeni di tossicità riappare in uno dei cicli successivi in un paziente con evidenti benefici clinici, è possibile ridurre ulteriormente la dose. In caso di tossicità ematologica, si possono somministrare fattori stimolanti la colonia (CSF) secondo la prassi standard locale.

Tabella per la modifica del dosaggio di Yondelis e della PLD in associazione per il trattamento del cancro ovarico.

	Yondelis	PLD
Dose iniziale	1,1 mg/m^2	30 mg/m^2
Prima riduzione	0,9 mg/m^2	25 mg/m^2
Seconda riduzione	0,75 mg/m^2	20 mg/m^2

Per informazioni più dettagliate sull'aggiustamento della dose, vedere il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto della PLD.
Nel caso siano necessarie ulteriori riduzioni di dose, si deve considerare la possibilità di sospendere il trattamento.

Durata del trattamento
Negli studi clinici, non sono stati fissati limiti predefiniti al numero di cicli di somministrazione. Il trattamento è continuato finché venivano osservati benefici clinici. Yondelis è stato somministrato per 6 o più cicli nel 52% dei pazienti trattati con la dose e il programma proposto per la terapia in associazione. Il regime in associazione è stato utilizzato fino a 21 cicli. Non è stato osservato alcun sintomo di tossicità cumulativa nei pazienti trattati con cicli multipli.

Preparazione per l'infusione endovenosa
Si devono utilizzare tecniche asettiche appropriate. Yondelis deve essere ricostituito e quindi diluito prima dell'infusione. Se utilizzato in associazione, lavare accuratamente la linea di somministrazione intra-venosa con 50 mg/ml di soluzione glucosata per infusione dopo la somministrazione della PLD e prima di somministrare Yondelis. L'uso di un diluente diverso da una soluzione glucosata per infusione 50 mg/ml (5%) può provocare la precipitazione della PLD (Per istruzioni specifiche sulla manipolazione, vedere il anche il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto della PLD).
Per ogni ulteriore informazione sull'utilizzo di Yondelis e PLD fare riferimento ai singoli Riassunti delle Caratteristiche dei Prodotti.

Altre condizioni da osservare:
le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art.4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art.5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art.6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	Tempi
Conta assoluta dei neutrofili	+	Prima di ogni ciclo. Ogni settimana durante i primi due cicli di terapia. Almeno una volta tra i trattamenti in cicli successivi.
Conta piastrinica	+	Prima di ogni ciclo. Ogni settimana durante i primi due cicli di terapia. Almeno una volta tra i trattamenti in cicli successivi.
Bilirubina	+	Prima di ogni ciclo. Ogni settimana durante i primi due cicli di terapia. Almeno una volta tra i trattamenti in cicli successivi.
Fosfatasi alcalina	+	Prima di ogni ciclo. Ogni settimana durante i primi due cicli di terapia. Almeno una volta tra i trattamenti in cicli successivi..
Albumina	+	Prima di ogni ciclo
Alanina aminotransferasi (ALT)	+	Prima di ogni ciclo. Ogni settimana durante i primi due cicli di terapia. Almeno una volta tra i trattamenti in cicli successivi.
Aspartato aminotransferasi (AST)	+	Prima di ogni ciclo. Ogni settimana durante i primi due cicli di terapia. Almeno una volta tra i trattamenti in cicli successivi.
Clearance della creatinina	+	Prima di ogni ciclo
Creatina fosfochinasi (CPK)	+	Prima di ogni ciclo. Ogni settimana durante i primi due cicli di terapia. Almeno una volta tra i trattamenti in cicli successivi.
Emoglobina	+	Prima di ogni ciclo. Ogni settimana durante i primi due cicli di terapia. Almeno una volta tra i trattamenti in cicli successivi.

09A14940

DETERMINAZIONE 2 dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Obegon».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la determinazione direttoriale del 29 maggio 2009, con la quale è stato conferito al dott. Renato Massimi l'incarico di dirigente dell'Ufficio autorizzazioni officine;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in particolare l'art. 141;

Vista la comunicazione dell'Ufficio autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) dell'AIFA prot. AIFA. AIC/68986 del 7 luglio 2009, pervenuta in data 9/07/2009, prot. n. 70178 con la quale è stato richiesto a questo ufficio di assumere eventuali iniziative di propria competenza, ai sensi dell'art. 141, comma 3 del decreto legislativo n. 219/2006, considerato che gli studi di bioequivalenza presentati a supporto delle domande di AIC per i medicinali in oggetto, non sono stati condotti in conformità alle vigenti norme e senza rispettare i principi e le linee guida delle Norme di buona pratica clinica (GCP) e che i relativi risultati non sono affidabili;

Viste le note prot. n. 51146-P/I.1.c.n.1/138 del 19 maggio 2009 e prot. 54841-P/I.1.c.n.1/138 del 28 maggio 2009 dell'Ufficio attività ispettive GCP, allegate alla predetta comunicazione (allegato 2 e 3), da cui si evince in particolare che dalle ispezioni specifiche sulle sperimentazioni di bioequivalenza dell'Omeoprazolo studio CRC – 022 – 06 e CRC – 029 – 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro ricerca clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D'Annunzio» di Chieti, Centro per lo studio dell'invecchiamento (Ce.S.I.), sono state evidenziate deviazioni critiche dai principi e dalle linee guida delle Norme di buona pratica clinica fissati dalla normativa comunitaria;

Vista la contestazione dei fatti inviata alla ditta con provvedimento prot. AIFA/UAO/77772/P/I.5.i.a.4 del 29/07/2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, commi 3 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Espletata la procedura di audizione di cui all'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 conclusasi in data 22 settembre 2009;

Visto il parere dell'Ufficio legale dell'AIFA del 16 ottobre 2009 che ribadisce il provvedimento di revoca per la violazione riscontrata e sanzionata dal comma 3 dell'art. 141 del decreto legislativo n. 219/2006;

Considerato che il provvedimento di revoca di cui all'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è stato introdotto direttamente in fase di recepimento della direttiva 2001/83/CE e non è previsto dall'art. 116 della stessa;

Considerato che a causa di tali deviazioni critiche l'AIFA ritiene non affidabili i risultati delle sperimentazioni cliniche di bioequivalenza dell'Omeoprazolo studio CRC – 022 – 06 e CRC – 029 – 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro ricerca clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D'Annunzio» di Chieti, Centro per lo studio dell'invecchiamento (Ce.S.I.);

Determina:

È revocata, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale AIN/2008/3185 OBEGON 038656 ditta Pharmacare S.r.l., nelle seguenti confezioni:

OBEGON 14 capsule rigide 10 MG (A.I.C. n. 038656017);

OBEGON 14 capsule rigide 20 MG (A.I.C. n. 038656029).

Dalla data del provvedimento, il medicinale «OBEGON da 10 e 20 mg» non può essere mantenuto in commercio.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Avverso il presente provvedimento di revoca, può essere proposta opposizione da presentarsi all'AIFA nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.

Roma, 2 dicembre 2009

Il dirigente: MASSIMI

09A15030

DETERMINAZIONE 2 dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omeprazolo Ranbaxy».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la determinazione direttoriale del 29 maggio 2009, con la quale è stato conferito al dott. Renato Massimi l'incarico di dirigente dell'Ufficio autorizzazioni officine;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in particolare l'art. 141;

Vista la comunicazione dell'Ufficio autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) dell'AIFA prot. AIFA. AIC/68986 del 7 luglio 2009, pervenuta in data 9 luglio 2009, prot. n. 70178 con la quale è stato richiesto a questo Ufficio di assumere eventuali iniziative di propria competenza, ai sensi dell'art. 141, comma 3 del decreto legislativo n. 219/2006, considerato che gli studi di bioequivalenza presentati a supporto delle domande di AIC per i medicinali in oggetto, non sono stati condotti in conformità alle vigenti norme e senza rispettare i principi e le linee guida delle Norme di buona pratica clinica (GCP) e che i relativi risultati non sono affidabili;

Viste le note prot. n. 51146-P/I.1.c.n.1/138 del 19 maggio 2009 e prot. 54841-P/I.1.c.n.1/138 del 28 maggio 2009 dell'Ufficio attività ispettive GCP, allegate alla predetta comunicazione (allegato 2 e 3), da cui si evince in particolare che dalle ispezioni specifiche sulle sperimentazioni di bioequivalenza dell'Omeoprazolo studio CRC - 022 - 06 e CRC - 029 - 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro ricerca clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D'Annunzio» di Chieti, Centro per lo studio dell'invecchiamento (Ce.S.I.), sono state evidenziate deviazioni critiche dai principi e dalle linee guida delle Norme di buona pratica clinica fissati dalla normativa comunitaria;

Vista la contestazione dei fatti inviata alla ditta con provvedimento prot. AIFA/UAO/77736/P/I.5.i.a.4 del 29/07/2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, commi 3 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Espletata la procedura di audizione di cui all'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 conclusasi in data 22 settembre 2009;

Visto il parere dell'Ufficio legale dell'AIFA del 16 ottobre 2009 che ribadisce il provvedimento di revoca per la violazione riscontrata e sanzionata dal comma 3 dell'art. 141 del decreto legislativo n. 219/2006;

Considerato che il provvedimento di revoca di cui all'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è stato introdotto direttamente in fase di recepimento della direttiva 2001/83/CE e non è previsto dall'art. 116 della stessa;

Considerato che a causa di tali deviazioni critiche l'AIFA ritiene non affidabili i risultati delle sperimentazioni cliniche di bioequivalenza dell'Omeoprazolo studio CRC - 022 - 06 e CRC - 029 - 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro ricerca clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D'Annunzio» di Chieti, Centro per lo studio dell'invecchiamento (Ce.S.I.);

Determina:

È revocata, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale AIN/2007/106 Omeprazolo RANBAXY 037693 ditta Ranbaxy Italia S.p.a., nelle seguenti confezioni:

Omeprazolo RANBAXY 14 capsule rigide 10 mg (A.I.C. n. 037693013);

Omeprazolo RANBAXY 14 capsule rigide 20 mg (A.I.C. n. 037693025).

Dalla data del provvedimento, il medicinale «Omeprazolo Ranbaxy da 10 e 20 mg» non può essere mantenuto in commercio.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Avverso il presente provvedimento di revoca, può essere proposta opposizione da presentarsi all'AIFA nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.

Roma, 2 dicembre 2009

Il dirigente: MASSIMI

09A15031

DETERMINAZIONE 2 dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omeprazolo Fidia».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la determinazione direttoriale del 29 maggio 2009, con la quale è stato conferito al dott. Renato Massimi l'incarico di dirigente dell'Ufficio autorizzazioni officine;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in particolare l'art. 141;

Vista la comunicazione dell'Ufficio autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) dell'AIFA prot. AIFA. AIC/68986 del 7/07/2009, pervenuta in data 9/07/2009, prot. n. 70178 con la quale è stato richiesto a questo uffi-

cio di assumere eventuali iniziative di propria competenza, ai sensi dell'art. 141, comma 3 del decreto legislativo n. 219/2006, considerato che gli studi di bioequivalenza presentati a supporto delle domande di AIC per i medicinali in oggetto, non sono stati condotti in conformità alle vigenti norme e senza rispettare i principi e le linee guida delle Norme di buona pratica clinica (GCP) e che i relativi risultati non sono affidabili;

Viste le note prot. n. 51146-P/I.1.c.n.1/138 del 19 maggio 2009 e prot. 54841-P/I.1.c.n.1/138 del 28 maggio 2009 dell'Ufficio attività ispettive GCP, allegate alla predetta comunicazione (allegato 2 e 3), da cui si evince in particolare che dalle ispezioni specifiche sulle sperimentazioni di bioequivalenza dell'Omeoprazolo studio CRC - 022 - 06 e CRC - 029 - 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro ricerca clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D'Annunzio» di Chieti, Centro per lo studio dell'invecchiamento (Ce.S.I.), sono state evidenziate deviazioni critiche dai principi e dalle linee guida delle Norme di buona pratica clinica fissati dalla normativa comunitaria;

Vista la contestazione dei fatti inviata alla ditta con provvedimento prot. AIFA/UAO/77702/P/I.5.i.a.4 del 29/07/2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, commi 3 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Espletata la procedura di audizione di cui all'art. 141, comma 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 conclusasi in data 22 settembre 2009;

Visto il parere dell'Ufficio legale dell'AIFA del 16 ottobre 2009 che ribadisce il provvedimento di revoca per la violazione riscontrata e sanzionata dal comma 3, dell'art. 141 del decreto legislativo n. 219/2006;

Considerato che il provvedimento di revoca di cui all'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è stato introdotto direttamente in fase di recepimento della direttiva 2001/83/CE e non è previsto dall'art. 116 della stessa;

Considerato che a causa di tali deviazioni critiche l'AIFA ritiene non affidabili i risultati delle sperimentazioni cliniche di bioequivalenza dell'Omeoprazolo studio CRC - 022 - 06 e CRC - 029 - 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro ricerca clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D'Annunzio» di Chieti, Centro per lo studio dell'invecchiamento (Ce.S.I.);

Determina:

È revocata, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale AIN/2007/1862 Omeprazolo FIDIA 037896 ditta Fidia Farmaceutici S.p.a., nelle seguenti confezioni:

Omeprazolo FIDIA 14 capsule rigide 10 mg (A.I.C. n. 037896014);

Omeprazolo FIDIA 14 capsule rigide 20 mg (A.I.C. n. 037896026).

Dalla data del provvedimento, il medicinale «Omeprazolo Fidia da 10 e 20 mg» non può essere mantenuto in commercio.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Avverso il presente provvedimento di revoca, può essere proposta opposizione da presentarsi all'AIFA nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.

Roma, 2 dicembre 2009

Il dirigente: MASSIMI

09A15032

DETERMINAZIONE 2 dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omeprazolo Sofar».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la determinazione direttoriale del 29 maggio 2009, con la quale è stato conferito al dott. Renato Massimi l'incarico di dirigente dell'Ufficio autorizzazioni officine;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in particolare l'art. 141;

Vista la comunicazione dell'Ufficio autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) dell'AIFA prot. AIFA. AIC/68986 del 7/07/2009, pervenuta in data 9/07/2009, prot. n. 70178 con la quale è stato richiesto a questo ufficio di assumere eventuali iniziative di propria competenza, ai sensi dell'art. 141, comma 3 del decreto legislativo n. 219/2006, considerato che gli studi di bioequivalenza presentati a supporto delle domande di AIC per i medicinali in oggetto, non sono stati condotti in conformità alle vigenti norme e senza rispettare i principi e le linee guida delle Norme di buona pratica clinica (GCP) e che i relativi risultati non sono affidabili;

Viste le note prot. n. 51146-P/I.1.c.n.1/138 del 19 maggio 2009 e prot. 54841-P/I.1.c.n.1/138 del 28 maggio 2009 dell'Ufficio attività ispettive GCP, allegate alla predetta comunicazione (allegato 2 e 3), da cui si evince in particolare che dalle ispezioni specifiche sulle sperimen-

tazioni di bioequivalenza dell'Omeoprazolo studio CRC - 022 - 06 e CRC - 029 - 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro ricerca clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D'Annunzio» di Chieti, Centro per lo studio dell'invecchiamento (Ce.S.I.), sono state evidenziate deviazioni critiche dai principi e dalle linee guida delle Norme di buona pratica clinica fissati dalla normativa comunitaria;

Vista la contestazione dei fatti inviata alla ditta con provvedimento prot. AIFA/UAO/77700/P/I.5.i.a.4 del 29/07/2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, commi 3 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Espletata la procedura di audizione di cui all'art. 141, comma 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 conclusasi in data 22 settembre 2009;

Visto il parere dell'Ufficio legale dell'AIFA del 16 ottobre 2009 che ribadisce il provvedimento di revoca per la violazione riscontrata e sanzionata dal comma 3, dell'art. 141 del decreto legislativo n. 219/2006;

Considerato che il provvedimento di revoca di cui all'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è stato introdotto direttamente in fase di recepimento della direttiva 2001/83/CE e non è previsto dall'art. 116 della stessa;

Considerato che a causa di tali deviazioni critiche l'AIFA ritiene non affidabili i risultati delle sperimentazioni cliniche di bioequivalenza dell'Omeoprazolo studio CRC - 022 - 06 e CRC - 029 - 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro ricerca clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D'Annunzio» di Chieti, Centro per lo studio dell'invecchiamento (Ce.S.I.);

Determina:

È revocata, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale AIN/2007/2511 Omeprazolo SOFAR 037992 ditta Sofar S.p.a., nelle seguenti confezioni:

Omeprazolo SOFAR 14 capsule rigide 10 mg (A.I.C. n. 037992017);

Omeprazolo SOFAR 14 capsule rigide 20 mg (A.I.C. n. 037992029).

Dalla data del provvedimento, il medicinale «Omeprazolo Sofar da 10 e 20 mg» non può essere mantenuto in commercio.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Avverso il presente provvedimento di revoca, può essere proposta opposizione da presentarsi all'AIFA nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.

Roma, 2 dicembre 2009

Il dirigente: MASSIMI

09A15033

DETERMINAZIONE 2 dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omeprazolo Bluefish».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la determinazione direttoriale del 29 maggio 2009, con la quale è stato conferito al dott. Renato Massimi l'incarico di dirigente dell'Ufficio autorizzazioni officine;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in particolare l'art. 141;

Vista la comunicazione dell'Ufficio autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) dell'AIFA prot. AIFA. AIC/68986 del 7/07/2009, pervenuta in data 9/07/2009, prot. n. 70178 con la quale è stato richiesto a questo Ufficio di assumere eventuali iniziative di propria competenza, ai sensi dell'art. 141, comma 3 del decreto legislativo n. 219/2006, considerato che gli studi di bioequivalenza presentati a supporto delle domande di AIC per i medicinali in oggetto, non sono stati condotti in conformità alle vigenti norme e senza rispettare i principi e le linee guida delle Norme di buona pratica clinica (GCP) e che i relativi risultati non sono affidabili;

Viste le note prot. n. 51146-P/I.1.c.n.1/138 del 19 maggio 2009 e prot. 54841-P/I.1.c.n.1/138 del 28 maggio 2009 dell'Ufficio attività ispettive GCP, allegate alla predetta comunicazione (allegato 2 e 3), da cui si evince in particolare che dalle ispezioni specifiche sulle sperimentazioni di bioequivalenza dell'Omeoprazolo studio CRC - 022 - 06 e CRC - 029 - 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro ricerca clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D'Annunzio» di Chieti, Centro per lo studio dell'invecchiamento (Ce.S.I.), sono state evidenziate deviazioni critiche dai principi e dalle linee guida delle Norme di buona pratica clinica fissati dalla normativa comunitaria;

Vista la contestazione dei fatti inviata alla ditta con provvedimento prot. AIFA/UAO/77706/P/I.5.i.a.4 del 29/07/2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, commi 3 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Espletata la procedura di audizione di cui all'art. 141, comma 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 conclusasi in data 22 settembre 2009;

Visto il parere dell'Ufficio legale dell'AIFA del 16 ottobre 2009 che ribadisce il provvedimento di revoca per la violazione riscontrata e sanzionata dal comma 3 dell'art. 141 del decreto legislativo n. 219/2006;

Considerato che il provvedimento di revoca di cui all'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è stato introdotto direttamente in fase di recepimento della direttiva 2001/83/CE e non è previsto dall'art. 116 della stessa;

Considerato che a causa di tali deviazioni critiche l'AIFA ritiene non affidabili i risultati delle sperimentazioni cliniche di bioequivalenza dell'Omeoprazolo studio CRC - 022 - 06 e CRC - 029 - 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro ricerca clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D'Annunzio» di Chieti, Centro per lo studio dell'invecchiamento (Ce.S.I.);

Determina:

È revocata, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale AIN/2007/1033 Omeprazolo Bluefish 037815 Ditta Bluefish Pharma Srl, nelle seguenti confezioni:

Omeprazolo Bluefish 14 capsule rigide 10 mg (A.I.C. n. 037815014);

Omeprazolo Bluefish 14 capsule rigide 20 mg (A.I.C. n. 037815026).

Dalla data del provvedimento, il medicinale «Omeprazolo Bluefish da 10 e 20 mg» non può essere mantenuto in commercio.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Avverso il presente provvedimento di revoca, può essere proposta opposizione da presentarsi all'AIFA nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.

Roma, 2 dicembre 2009

Il dirigente: MASSIMI

09A15034

DETERMINAZIONE 2 dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Larpem».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la determinazione direttoriale del 29 maggio 2009, con la quale è stato conferito al dott. Renato Massimi l'incarico di dirigente dell'Ufficio autorizzazioni officine;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e seguenti modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in particolare l'art. 141;

Vista la comunicazione dell'Ufficio autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) dell'AIFA prot. AIFA. AIC/68986 del 7/07/2009, pervenuta in data 9/07/2009, prot. n. 70178 con la quale è stato richiesto a questo ufficio di assumere eventuali iniziative di propria competenza, ai sensi dell'art. 141, comma 3 del decreto legislativo n. 219/2006, considerato che gli studi di bioequivalenza presentati a supporto delle domande di AIC per i medicinali in oggetto, non sono stati condotti in conformità alle vigenti norme e senza rispettare i principi e le linee guida delle Norme di buona pratica clinica (GCP) e che i relativi risultati non sono affidabili;

Viste le note prot. n. 51146-P/I.1.c.n.1/138 del 19 maggio 2009 e prot. 54841-P/I.1.c.n.1/138 del 28 maggio 2009 dell'Ufficio attività ispettive GCP, allegate alla predetta comunicazione (allegato 2 e 3), da cui si evince in particolare che dalle ispezioni specifiche sulle sperimentazioni di bioequivalenza dell'Omeoprazolo studio CRC - 022 - 06 e CRC - 029 - 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro ricerca clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D'Annunzio» di Chieti, Centro per lo studio dell'invecchiamento (Ce.S.I.), sono state evidenziate deviazioni critiche dai principi e dalle linee guida delle Norme di buona pratica clinica fissati dalla normativa comunitaria;

Vista la contestazione dei fatti inviata alla ditta con provvedimento prot. AIFA/UAO/77776/P/I.5.i.a.4 del 29/07/2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, commi 3 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Espletata la procedura di audizione di cui all'art. 141, comma 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 conclusasi in data 22 settembre 2009;

Visto il parere dell'Ufficio legale dell'AIFA del 16 ottobre 2009 che ribadisce il provvedimento di revoca per la violazione riscontrata e sanzionata dal comma 3 dell'art. 141 del decreto legislativo n. 219/2006;

Considerato che il provvedimento di revoca di cui all'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è stato introdotto direttamente in fase di recepimento della direttiva 2001/83/CE e non è previsto dall'art. 116 della stessa;

Considerato che a causa di tali deviazioni critiche l'AIFA ritiene non affidabili i risultati delle sperimentazioni cliniche di bioequivalenza dell'Omeoprazolo studio CRC - 022 - 06 e CRC - 029 - 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro ricerca clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D' Annunzio» di Chieti, Centro per lo studio dell'invecchiamento (Ce.S.I.);

Determina:

È revocata, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale AIN/2007/1037 LARPEM 037820 ditta RKG Srl, nelle seguenti confezioni:

LARPEM 14 capsule rigide 10 MG (A.I.C. n. 037820014).

Dalla data del provvedimento, il medicinale «Larpem 14 capsule rigide 10 mg» non può essere mantenuto in commercio.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Avverso il presente provvedimento di revoca, può essere proposta opposizione da presentarsi all'AIFA nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.

Roma, 2 dicembre 2009

Il dirigente: MASSIMI

09A15035

DETERMINAZIONE 2 dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omeprazolo RK».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la determinazione direttoriale del 29 maggio 2009, con la quale è stato conferito al dott. Renato Massimi l'incarico di dirigente dell'Ufficio autorizzazioni officine;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in particolare l'art. 141;

Vista la comunicazione dell'Ufficio autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) dell'AIFA prot. AIFA. AIC/68986 del 7/07/2009, pervenuta in data 9/07/2009, prot. n. 70178 con la quale è stato richiesto a questo ufficio di assumere eventuali iniziative di propria competenza, ai sensi dell'art. 141, comma 3 del decreto legislativo n. 219/2006, considerato che gli studi di bioequivalenza presentati a supporto delle domande di AIC per i medicinali in oggetto, non sono stati condotti in conformità alle vigenti norme e senza rispettare i principi e le linee guida delle Norme di buona pratica clinica (GCP) e che i relativi risultati non sono affidabili;

Viste le note prot. n. 51146-P/I.1.c.n.1/138 del 19 maggio 2009 e prot. 54841-P/I.1.c.n.1/138 del 28 maggio 2009 dell'Ufficio attività ispettive GCP, allegate alla predetta comunicazione (allegato 2 e 3), da cui si evince in particolare che dalle ispezioni specifiche sulle sperimentazioni di bioequivalenza dell'Omeoprazolo studio CRC - 022 - 06 e CRC - 029 - 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro ricerca clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D'Annunzio» di Chieti, Centro per lo studio dell'invecchiamento (Ce.S.I.), sono state evidenziate deviazioni critiche dai principi e dalle linee guida delle Norme di buona pratica clinica fissati dalla normativa comunitaria;

Vista la contestazione dei fatti inviata alla ditta con provvedimento prot. AIFA/UAO/77731/P/I.5.i.a.4 del 29/07/2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, commi 3 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Espletata la procedura di audizione di cui all'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, conclusasi in data 22 settembre 2009;

Visto il parere dell'Ufficio legale dell'AIFA del 16 ottobre 2009 che ribadisce il provvedimento di revoca per la violazione riscontrata e sanzionata dal comma 3 dell'art. 141 del decreto legislativo n. 219/2006;

Considerato che il provvedimento di revoca di cui all'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è stato introdotto direttamente in fase di recepimento della direttiva 2001/83/CE e non è previsto dall'art. 116 della stessa;

Considerato che a causa di tali deviazioni critiche l'AIFA ritiene non affidabili i risultati delle sperimentazioni cliniche di bioequivalenza dell'Omeoprazolo studio CRC - 022 - 06 e CRC - 029 - 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro ricerca clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D' Annunzio» di Chieti, Centro per lo studio dell'invecchiamento (Ce.S.I.);

Determina:

È revocata, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale AIN/2008/3186 OMEPRAZOLO RK 038657 ditta Errekappa Euroterapici S.p.a., nelle seguenti confezioni:

OMEPRAZOLO RK 14 capsule rigide 10 mg (A.I.C. n. 038657019);

OMEPRAZOLO RK 14 capsule rigide 20 mg (A.I.C. n. 038657021).

Dalla data del provvedimento, il medicinale «Omeprazolo RK da 10 e 20 mg» non può essere mantenuto in commercio.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Avverso il presente provvedimento di revoca, può essere proposta opposizione da presentarsi all'AIFA nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.

Roma, 2 dicembre 2009

Il dirigente: MASSIMI

09A15036

DETERMINAZIONE 9 dicembre 2009.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Omeprazolo Angenerico».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI OFFICINE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco, di seguito denominata AIFA;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la determinazione direttoriale del 29 maggio 2009, con la quale è stato conferito al dott. Renato Massimi l'incarico di dirigente dell'Ufficio autorizzazioni officine;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in particolare l'art. 141;

Vista la comunicazione dell'Ufficio autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) dell'AIFA prot. AIFA. AIC/68986 del 7/07/2009, pervenuta in data 9/07/2009, prot. n. 70178 con la quale è stato richiesto a questo Ufficio di assumere eventuali iniziative di propria competenza, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo n. 219/2006, considerato che gli studi di bioequivalenza presentati a supporto delle domande di AIC per i medicinali in oggetto, non sono stati condotti in conformità alle vigenti norme e senza rispettare i principi e le linee guida delle Norme di buona pratica clinica (GCP) e che i relativi risultati non sono affidabili;

Viste le note prot. n. 51146-P/I.1.c.n.1/138 del 19 maggio 2009 e prot. 54841-P/I.1.c.n.1/138 del 28 maggio 2009 dell'Ufficio attività ispettive GCP, allegate alla predetta comunicazione (allegato 2 e 3), da cui si evince in particolare che dalle ispezioni specifiche sulle sperimentazioni di bioequivalenza dell'Omeoprazolo studio CRC - 022 - 06 e CRC - 029 - 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro ricerca clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D'Annunzio» di Chieti, Centro per lo studio dell'invecchiamento (Ce.S.I.), sono state evidenziate deviazioni critiche dai principi e dalle linee guida delle Norme di buona pratica clinica fissati dalla normativa comunitaria;

Vista la contestazione dei fatti inviata alla ditta con provvedimento prot. AIFA/UAO/77657/P/I.5.i.a.4 del 29/07/2009 ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, commi 3 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

Espletata la procedura di audizione di cui all'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, conclusasi in data 22 settembre 2009;

Visto il parere dell'Ufficio legale dell'AIFA del 16 ottobre 2009 che ribadisce il provvedimento di revoca per la violazione riscontrata e sanzionata dal comma 3 dell'art. 141 del decreto legislativo n. 219/2006;

Considerato che il provvedimento di revoca di cui all'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è stato introdotto direttamente in fase di recepimento della direttiva 2001/83/CE e non è previsto dall'art. 116 della stessa;

Considerato che a causa di tali deviazioni critiche l'AIFA ritiene non affidabili i risultati delle sperimentazioni cliniche di bioequivalenza dell'Omeoprazolo studio CRC - 022 - 06 e CRC - 029 - 06, condotte dal 6 al 10 aprile 2009 presso il Centro ricerca clinica (CRC) della Fondazione Università «G. D'Annunzio» di Chieti, Centro per lo studio dell'invecchiamento (Ce.S.I.);

Determina:

È revocata, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale AIN/2007/1030 Omeprazolo Angenerico 037811 ditta Angenerico S.p.a., nelle seguenti confezioni:

Omeprazolo Angenerico 14 capsule rigide 10 mg (A.I.C. n. 037811015);

Omeprazolo Angenerico 14 capsule rigide 20 mg (A.I.C. n. 037811027).

Dalla data del provvedimento, il medicinale «Omeprazolo Angenerico da 10 e 20 mg» non può essere mantenuto in commercio.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Avverso il presente provvedimento di revoca, può essere proposta opposizione da presentarsi all'AIFA nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971.

Roma, 9 dicembre 2009

Il dirigente: MASSIMI

09A15037

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Pubblicazione del bando per il finanziamento di nuovi nidi d'infanzia presso i luoghi di lavoro delle pubbliche amministrazioni nazionali.

Si rende noto che in data odierna viene pubblicato il bando del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento per le pari opportunità per il finanziamento di nuovi nidi d'infanzia presso i luoghi di lavoro delle pubbliche amministrazioni nazionali.

Le istanze per la concessione dei contributi dovranno essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, via della Mercede, 9 - 00187 Roma, mediante lettera raccomandata entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il testo integrale del bando è pubblicato sui siti:

www.politichefamiglia.it

www.pariopportunita.gov.it

www.funzionepubblica.it

www.lavoro.gov.it/consiglieranazionale

09A15012

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Adecon»

Provvedimento n. 225 del 17 novembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ADECON soluzione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101753010;

scatola da 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 101753022.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo II B: modifica della composizione qualitativa del contenitore primario;

variazione tipo II B: modifica della dimensione del confezionamento primario: nuova confezione.

È autorizzata la variazione Tipo II B della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'uso di flaconi in vetro ambrato di tipo II, in alternativa ai flaconi in vetro ambrato di tipo I attualmente autorizzati, limitatamente alla confezione flacone da 50 ml.

Si autorizza altresì la variazione tipo II B concernente l'aggiunta di una nuova confezione in vetro ambrato di tipo II del medicinale veterinario suddetto e precisamente:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101753034.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101753010;

scatola da 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 101753022;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101753034.

La validità del prodotto finito in confezionamento integro e la validità dopo prima apertura del condizionamento primario per tutte le confezioni rimane invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A14937

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Frontline spot on gatti».

Provvedimento n. 224 del 17 novembre 2009

Specialità medicinale per uso veterinario FRONTLINE SPOT ON GATTI.

Confezioni:

scatola cartone da 6 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 103028015;

scatola cartone da 3 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 103028027;

scatola cartone da 1 pipetta da 0,5 ml - A.I.C. n. 103028039.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IA n. 41 a1 - Richiesta nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

scatola cartone da 4 pipette da 0,5 ml - A.I.C. n. 103028041.

La validità della nuova confezione rimane quella già autorizzata per le altre confezioni in commercio: trenta mesi.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A14938

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sospensione dell'intervento a favore delle installazioni sulle autovetture circolanti di impianti a metano o gas di petrolio liquefatto (GPL).

Si comunica, ai sensi dell'art. 5-*sexies*, comma 3, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'avvenuto utilizzo dell'80% degli stanziamenti disponibili, per l'anno 2009, per le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modifiche e integrazioni, per la trasformazione di autoveicoli mediante installazione di impianti di autotrazione alimentati a metano o a gas di petrolio liquido (GPL). Le prenotazioni delle richieste di contributo sul sistema informatico del Consorzio Ecogas verranno sospese il 31 dicembre 2009 o, in modo automatico, al raggiungimento del 100% dello stanziamento disponibile nel caso in cui gli stanziamenti si esaurissero prima di tale data.

09A15016

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine, secondo la direttiva 89/392/CEE, codificata nella direttiva 98/37/CE all'organismo OCE S.r.l. - Organismo certificazione europea, in Palestrina.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 novembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'Organismo OCE S.r.l. - Organismo Certificazione Europea, acquisita in atti in data 20 luglio 2009, prot. n. 65490, nonché la documentazione allegata;

L'Organismo OCE S.r.l. - Organismo Certificazione Europea, con sede legale in via Pietro Nenni, 32 - Palestrina (Roma), è autorizzato ad emettere certificazioni CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV della direttiva 89/392/CEE codificata nella direttiva 98/37/CE

A. Macchine:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3 Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4 Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate. 5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura,

armatura semovente idraulica,

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori§ sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

B. Componenti di sicurezza:

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3. Schermi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10e 11.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e sarà notificata alla Commissione dell'Unione europea

09A14917

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica, sita nel comune di Ravenna in località Porto Corsini - ENEL produzione S.p.a.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. ex DSA/DEC/2009/0001631 del 12 novembre 2009, è stata rilasciata alla società ENEL Produzione S.p.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita 125, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Ravenna (RA), in località Porto Corsini, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n.59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente. i t.

09A14919

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto CS23-25, sito nell'area industriale di Porto Marghera - Syndial S.p.a.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. exDSA/DEC/2009/0001629 del 12 novembre 2009, è stata rilasciata alla società Syndial S.p.a., con sede in San Donato Milanese (Milano), piazza Boldrini, 1, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto per la produzione di cloro CS23-25 ubicato nell'area industriale di Porto Marghera (Venezia), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi: www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

09A14919-bis

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto turbogas, sito nel comune di Alessandria - ENEL produzione S.p.a.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. ex DSA/DEC/2009/0001632 del 12 novembre 2009, è stata rilasciata alla società ENEL Produzione S.p.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita 125, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel Comune di Alessandria (AL), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it.

09A14920

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto DL 1/2, sito nell'area industriale di Porto Marghera - Syndial S.p.a.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. exDSA/DEC/2009/0001630 del 12 novembre 2009, è stata rilasciata alla società Syndial S.p.a., con sede in San Donato Milanese (Milano), piazza Boldrini, 1, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'impianto per la produzione di dicloroetano DL 1/2 ubicato nell'area industriale di Porto Marghera (Venezia), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi: www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

09A14920-bis

REGIONE TOSCANA

Procedure per la delocalizzazione degli immobili privati distrutti o irrimediabilmente danneggiati a seguito dell'incidente ferroviario del 29 giugno 2009 e relativa modulistica.

Il presidente della regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con DPCM del 3 luglio 2009 per la grave situazione determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca;

Rende noto

che con propria ordinanza n. 24 del 24 novembre 2009 ha approvato le procedure per la delocalizzazione degli immobili privati distrutti o irrimediabilmente danneggiati a seguito dell'incidente ferroviario del 29 giugno 2009 e relativa modulistica;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 51 del 2 dicembre 2009 - Parte prima.

09A15003

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-293) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€	**56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00